

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	21
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	28
GIUSTIZIA (II)	»	32
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	35
DIFESA (IV)	»	36
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	37
FINANZE (VI)	»	57
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	58
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	61
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	63

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	72
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	76
AFFARI SOCIALI (XII)	»	84
AGRICOLTURA (XIII)	»	88
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	89
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	92
<i>INDICE GENERALE</i>	»	117

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del ministro degli affari esteri, Franco Frattini, sull'Iran (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 3

AUDIZIONI

Martedì 9 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della 3^a Commissione del Senato Lamberto DINI. — Interviene il ministro degli affari esteri, Franco Frattini.

La seduta comincia alle 14.

**Audizione del ministro degli affari esteri,
Franco Frattini, sull'Iran.**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Lamberto DINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso nonché la trasmissione radiofonica. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Franco FRATTINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore Pietro MARCENARO (PD), i deputati Margherita BONIVER (PdL), Francesco TEMPESTINI (PD), Renato FARINA (PdL), Fiamma NIRENSTEIN (PdL) e il senatore Massimo LIVI BACCI (PD).

Il ministro Franco FRATTINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Lamberto DINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e II (Giustizia)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.15 alle 13.20.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 5

SEDE REFERENTE

Martedì 9 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

C. 3146 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 14 di venerdì 12 febbraio 2010 e che domani, mercoledì 10 febbraio 2010, alle ore 8,30, presso l'aula della I Commissione, avrà luogo l'audizione informale di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e della Lega delle Autonomie locali. Ricorda inoltre che nella stessa giornata di domani, alle ore

14, proseguirà l'esame in sede referente del provvedimento in esame.

Alessandro NACCARATO (PD) ritiene, preliminarmente, che ci si trovi di fronte ad una sorta di « schizofrenia » normativa, come si evince dalla presentazione di una serie di provvedimenti, da parte del Governo, vertenti sulla medesima materia ma che recano contestualmente disposizioni tra loro in gran parte disomogenee e divergenti.

Ricorda, in particolare, che con la legge finanziaria 2010, all'articolo 2, commi da 183 a 186, è stata prevista una riduzione del contributo ordinario agli enti locali e, in relazione ad essa, una serie di misure per farvi fronte. Tra queste, in particolare, è stata prevista una diminuzione del numero dei consiglieri comunali e degli assessori comunali e provinciali nonché la soppressione del difensore civico, delle circoscrizioni comunali, del direttore generale e dei consorzi di funzioni per enti locali. Pochi giorni dopo l'approvazione della legge finanziaria è stato, al contempo, presentato alla Camera il disegno di legge di riforma delle autonomie locali (C. 3118), che reca disposizioni in parte contrastanti con quelle testé richiamate della legge finanziaria per il 2010. Oggi,

infine, si esamina un decreto-legge che interviene sulle medesime questioni con previsioni ancora differenti.

Ribadisce, pertanto, l'incongruenza di una disciplina frammentata e disomogenea, elaborata oltretutto senza una preventiva consultazione delle regioni e degli enti locali.

Rileva inoltre che la legge finanziaria ha previsto tagli finanziari spalmati su tre anni da applicare via via in concomitanza con lo svolgimento delle elezioni amministrative. Il decreto-legge in esame, invece, rivede tale previsione, stabilendo che i tagli si applichino con riguardo al triennio senza coordinare tale misura con lo svolgimento delle elezioni. Per l'anno 2010, quindi, i tagli finanziari gravano su tutti i comuni e le province in proporzione al numero di abitanti, con il rischio di una discriminazione nei confronti di taluni comuni, in base alla data in cui saranno previste le relative elezioni.

Si tratta di un'incongruenza evidenziata anche dal relatore per la I Commissione, che ha preannunciato l'intenzione di rivedere tale profilo.

Ritiene, inoltre, che l'estensione disposta dal decreto-legge in esame ai consigli provinciali, che saranno tenuti anch'essi a ridurre del 20 per cento il numero dei rispettivi componenti, sia stata definita in maniera improvvisa e non adeguatamente valutata. Al contempo, le questioni relative ai tagli finanziari non sono state in alcun modo discusse con le autonomie locali.

Evidenzia che, dai dati riguardanti il trasferimento delle risorse agli enti locali forniti dal ministero dell'interno, emerge una riduzione del 18 per cento negli ultimi 6 anni, sempre che sia integralmente rimborsata la parte relativa all'ICI. Ritiene che gli altri tagli finanziari previsti corrispondano, quindi, soprattutto ad una volontà di propaganda elettorale in vista dell'appuntamento di marzo prossimo.

Auspica in conclusione, che si intervenga prontamente per porre rimedio a tutte le storture testé richiamate.

Michele BORDO (PD) stigmatizza preliminarmente il metodo utilizzato dal Go-

verno per l'ennesima volta, che si concretizza in una procedura priva di un previo confronto con le autonomie locali. Ritiene che tale consultazione sarebbe stata quanto mai opportuna e l'audizione dei rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni che le Commissioni riunite I e V hanno programmato per la giornata di domani confermerà tale aspetto. Rileva che l'audizione prevista per domani dovrà inoltre individuare possibili soluzioni che evitino il rischio che venga fatto ricorso, da parte delle regioni, alla Corte costituzionale.

Evidenzia che sarebbe quanto mai opportuno definire una disciplina della materia organica e coerente, trasferendo il contenuto del decreto-legge in esame nell'ambito del disegno di legge di riforma delle autonomie locali (C. 3118), che già reca disposizioni analoghe.

Intervenendo sul merito del provvedimento, rileva come le disposizioni recate dai commi da 183 a 186 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010, che erano state accompagnate da una dichiarazione di particolare urgenza da parte della maggioranza, si sono poi rivelate incomplete ed indeterminate, a dimostrazione dell'estemporaneità e della demagogia con cui troppo spesso si procede. Sarebbe invece necessario programmare in maniera organica le diminuzioni di spesa da prevedere.

Rileva, in particolare, che la riduzione del numero dei componenti degli organi di rappresentanza locale è stata una delle ragioni per cui si è deciso di ridurre l'entità dei trasferimenti in favore degli enti locali. Tuttavia, mentre la riduzione della spesa si applica ora al solo triennio di riferimento, il decremento del numero dei componenti dei suddetti organi costituisce una misura a carattere permanente. È quindi opportuno comprendere dal Governo come intenda procedere sul punto.

Rileva che il decreto-legge stabilisce una riduzione delle risorse per il 2010 a prescindere dal decremento del numero dei componenti degli organi in questione, aggiungendo un'ulteriore riduzione per i comuni e le province in cui sono previste

elezioni negli anni 2011 e 2012, dando luogo ad una evidente disparità di trattamento tra comuni.

Ritiene inoltre necessario un ulteriore approfondimento sulla disposizione che prevede la soppressione della figura del direttore generale. Ricorda infatti che tale figura costituisce di fatto l'unica ad essere nominata direttamente dal sindaco e dal presidente della provincia e che svolge un'importante funzione di ausilio nel lavoro degli organi di vertice, ponendosi al di sopra dei dirigenti di settore ed essendo di norma persone esperte nel funzionamento della macchina burocratica.

Considera altresì incompleta la disposizione che riguarda i consiglieri provinciali, considerato che si prevede che entro il mese di novembre 2010 venga ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi, ma, al contempo, si stabilisce che la disposizione sia efficace anche in caso di mancata ridefinizione della citata tabella, con il rischio di dare luogo ad una situazione paradossale, che non consentirebbe ai partiti di presentare i propri candidati in un certo numero di collegi. Sarebbe quindi a suo avviso opportuno prevedere espressamente l'obbligo in capo al Governo di ridefinizione della suddetta tabella in tempi congrui e prefissati.

Si sofferma quindi sulla disposizione dell'articolo 3, che prevede che le regioni definiscano l'importo degli emolumenti spettanti ai consiglieri regionali in modo da non eccedere l'indennità parlamentare. In proposito, non appare chiaro se il riferimento sia all'indennità dei deputati o dei senatori, visto che sono far loro non coincidenti. Non viene altresì chiarito se si intenda richiamare il totale lordo o quello netto e quale sia l'effetto di una modifica dell'entità delle indennità dei parlamentari rispetto a quella dei consiglieri regionali.

Sottolinea, al contempo, il forte rischio di incostituzionalità della disposizione recata dall'articolo 3, considerato che la Corte costituzionale con la sentenza n. 157 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione della legge finanziaria 2006 che prevedeva la riduzione del 10 per cento delle inden-

nità spettanti ai titolari degli organi politici regionali. In tale sede, la Corte ha sottolineato come la legge statale possa prescrivere criteri ed obiettivi di carattere generale – quale ad esempio il contenimento della spesa pubblica – ma non può imporre alle regioni minutamente gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere tali obiettivi.

Ritiene in conclusione che sul provvedimento in esame sarebbe stato opportuno valutare preliminarmente le interazioni esistenti con altre disposizioni normative – a partire dal disegno di legge C. 3118 – e consultare preventivamente le autonomie locali. Ciò avrebbe consentito di intervenire in maniera più organica e corretta sotto il profilo giuridico, ponendo tutti nelle condizioni di svolgere approfondite riflessioni.

Paolo FONTANELLI (PD) rileva innanzitutto la mancanza di una visione d'insieme negli interventi del Governo: dopo che la materia della razionalizzazione dell'organizzazione interna degli enti locali era stata affrontata nella legge finanziaria, il Governo vi è tornato sopra, con misure di contenuto diverso, con il disegno di legge recante il cosiddetto codice delle autonomie (C. 3118), ed ora, mentre di quest'ultimo non è nemmeno iniziato l'esame, vi ritorna ancora una volta sopra con un decreto-legge che a sua volta reca misure a loro volta differenti. È l'ennesimo caso di quella « schizofrenia normativa » contro la quale il Presidente della Repubblica si è pronunciato più volte richiamando l'importanza della qualità della legislazione.

Quanto al merito del provvedimento in esame, ricorda che, in occasione del costruttivo dibattito sul disegno di legge in materia di federalismo fiscale, la sua parte politica fece presente che, affinché quel progetto di riforma avesse successo, occorreva, oltre alla definizione delle funzioni fondamentali degli enti locali, la riforma dell'ordinamento delle autonomie locali: il cosiddetto codice o carta delle autonomie. Il ministro Calderoli lo riconosce. Ora che, sia pure diversi mesi

dopo, il disegno di legge recante il codice delle autonomie è stato finalmente presentato alla Camera (C. 3118), non si vede perché i problemi legati agli enti locali non dovrebbero essere trattati più distesamente e in una prospettiva più completa e quindi meno frammentaria in quella sede, per evitare il susseguirsi caotico di norme diverse sulle stesse materie. Perché non ci si concentra sul codice delle autonomie? Evidentemente perché la maggioranza mira più alla propaganda che a una risposta di sistema ai problemi del Paese, senza contare che il messaggio che il provvedimento invia agli enti locali è quello di un forte centralismo dello Stato, in contrasto con le linee di sviluppo del federalismo fiscale.

Quanto al tetto degli emolumenti dei consiglieri regionali, rileva che è forte il rischio di ricorsi delle regioni innanzi alla Corte costituzionale e di pronunce di quest'ultima favorevoli alle ricorrenti, dal momento che già con la sentenza n. 157 del 2007 la Corte ha chiarito che la legge statale può prescrivere alle regioni criteri e obiettivi, ad esempio il contenimento della spesa pubblica, ma non può imporre minutamente gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi. Non v'è dubbio che occorra riordinare il sistema delle indennità in generale. Quelle regionali, in particolare, sono troppo alte: è incredibile, ad esempio, che il sindaco di una grande città percepisca un'indennità inferiore a quella di un consigliere regionale. Ma non è questo il modo adatto. Del resto, le indennità non sono l'unico problema. Con la stessa attenzione andrà affrontata la materia delle incompatibilità ed ineleggibilità. Soprattutto, è necessario affrontare il problema della grave emergenza finanziaria degli enti locali. L'ANCI ha fornito dati dai quali emerge con chiarezza come i comuni siano il livello di governo che, in proporzione, sta pagando di più il processo di risanamento delle finanze italiane. Il Governo « stringe la cinghia » soprattutto sugli enti locali, fin quasi a soffocarli, mentre non interviene

su altri livelli di governo: si pensi agli uffici decentrati dello Stato, la cui spesa è fuori controllo.

Massimo VANNUCCI (PD) rinnova la richiesta, già formulata in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni congiunte I e V, di una integrazione della relazione tecnica che possa mettere le Commissioni in condizioni di esaminare il provvedimento, avendo a disposizione tutti gli elementi necessari. Con particolare riferimento all'articolo 3, relativo agli emolumenti dei consiglieri regionali, rileva che sarebbe opportuno poter disporre di una simulazione degli effetti complessivi, atteso che, in alcune regioni, come le Marche, le indennità spettanti ai consiglieri regionali sono nettamente inferiori a quelle previste per i parlamentari. Osserva inoltre che andrebbe chiarito anche l'impatto delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 6 a 8, relative al contributo straordinario al Comune di Roma. Sottolinea quindi la problematica dei trasferimenti erariali ai Comuni, evidenziando come la spesa media *pro capite* di questi ultimi sia estremamente diversa nelle varie aree del Paese. Condivide la posizione dei colleghi che hanno richiamato il Governo e la maggioranza ad un modo di legiferare che tenga conto delle complessità esistenti. Chiede inoltre al Governo chiarimenti sul trasferimento, a valere sui fondi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle province ed ai comuni fino ad un importo di 90 milioni di euro, previsto dall'articolo 4, comma 4. Auspica che anche i deputati di maggioranza vorranno concorrere, attraverso la presentazione di proposte emendative, al miglioramento del testo, rilevando tuttavia che difficilmente sarà possibile modificare l'articolo 1, relativo alla riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali. All'uopo rileva che tali disposizioni vanno nella direzione opposta al federalismo, entrando nel merito delle scelte organizzative dei singoli enti locali. Sarebbe stato meglio fissare un tetto massimo per le spese istituzionali degli enti locali, la-

sciando ai medesimi la possibilità di organizzarsi al meglio. Conclusivamente, osserva che tali disposizioni creano anche un limite alla partecipazione dei cittadini nella vita pubblica delle loro comunità.

Roberto SIMONETTI (LNP) osserva come l'esame del decreto-legge n. 2 del 2010, in ragione dei suoi contenuti, possa costituire una occasione utile per una complessiva riflessione sull'attuale situazione finanziaria degli enti locali e, in particolare, delle province. In questo contesto, ricorda come nella seduta di giovedì 4 febbraio la Commissione bilancio abbia proceduto all'audizione di rappresentanti dell'UPI, che hanno illustrato in modo efficace il difficile stato delle finanze provinciali, descrivendo una situazione che quanti – come lui – hanno incarichi come amministratore locale purtroppo già conoscono molto bene. In particolare, ricorda come nell'attuale assetto legislativo le entrate provinciali siano legate a presupposti che non sono manovrabili o condizionabili dagli enti locali, che, pertanto, nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria, hanno visto ridursi in misura consistente le risorse a loro disposizione. In presenza di una situazione nelle quali le province, a differenza dei comuni, non dispongono di strumenti che consentano la manovrabilità delle entrate, chiede pertanto al Governo di verificare la possibilità di individuare strumenti che consentano alle province di incrementare le proprie disponibilità, consentendo loro di raggiungere almeno il pareggio di bilancio, che allo stato appare un obiettivo che anche molte province del nord rischiano di non conseguire.

Maino MARCHI (PD), preliminarmente, si associa alla richiesta formulata dal collega Vannucci di integrazione della relazione tecnica sul provvedimento in esame. Con riferimento agli effetti finanziari del provvedimento, segnala che, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1 del decreto-legge, il comma 133 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 prevede una riduzione del Fondo

ordinario per il finanziamento degli enti locali che solo dal 2011 appare commisurata alle riduzioni di spesa derivanti dai successivi commi 184, 185 e 186. A tale proposito, ricorda come nel corso dell'esame della legge finanziaria non fosse stato possibile acquisire precise indicazioni dal Governo con riferimento al numero degli enti locali per i quali nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012 ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Osserva, infatti, come l'acquisizione di tale dato sia assolutamente necessaria al fine di verificare la corrispondenza tra il taglio dei trasferimenti previsto dalla legge finanziaria e le correlate misure di riduzione delle spese a livello locale. Rileva, peraltro, come nell'esame della legge finanziaria la maggioranza ed il Governo decisero di ignorare le richieste formulate dall'opposizione volte all'acquisizione di un quadro certo degli effetti delle disposizioni che si intendeva introdurre e l'invito ad affrontare la materia nell'ambito del disegno di legge recante la cosiddetta Carta delle autonomie. Osserva, quindi, che la scelta di non ascoltare gli appelli dell'opposizione ha comportato la necessità di un immediato intervento di manutenzione legislativa, invitando pertanto sin d'ora ad avviare un serio ed approfondito dialogo in sede di esame del disegno di legge C. 3118. Con specifico riferimento ai profili finanziari del provvedimento, ritiene che debba sottolinearsi come – a seguito delle modifiche apportate – il taglio del Fondo ordinario per i finanziamento degli enti locali nell'anno 2010 non sia più correlato a specifiche misure di risparmio ma, in linea con numerosi precedenti provvedimenti governativi, determini una riduzione secca delle risorse trasferite al sistema delle autonomie. Giudica, peraltro, assolutamente non condivisibili anche le misure di contenimento della spesa previste dalla legge finanziaria, la cui applicabilità è ora rinviata all'anno 2011. In particolare, ritiene che non vi sia una corrispondenza tra le disposizioni volte alla riduzione degli apparati politici, consistenti essenzialmente alla riduzione del numero dei componenti dei consigli, che appaiono impron-

tate ad una logica di «aziendalizzazione» degli enti locali e la prevista soppressione del dirigente generale nei comuni di maggiori dimensioni, osservando come tale figura rappresenti un importante supporto al sindaco nella gestione dell'ente locale. In ogni caso, rileva che la soppressione della figura del direttore generale rappresenta una grave lesione del principio di autonomia statutaria degli enti locali, evidenziando come l'attuale esecutivo, che pure dichiara di ispirarsi al federalismo, stia determinando una significativa contrazione degli spazi di autonomia degli enti territoriali. Sempre con riferimento alle disposizioni in materia di enti locali contenute nella legge finanziaria per il 2010, osserva, inoltre, come appaia necessario un chiarimento in ordine agli effetti finanziari dell'articolo 2, comma 18, della legge n. 191 del 2009. Ricorda, infatti, che, nella relazione tecnica relativa a tale disposizione, si quantificava in 50 milioni l'effetto di riduzione della spesa derivante dal comma 187, indicando come una quota di tali risorse, pari a circa 15 milioni di euro, sarebbe stata assegnata ai comuni montani. Osserva, tuttavia, che il trasferimento ordinario alle comunità montane per l'anno 2009 ammontava invece a oltre 84 milioni di euro ed è pertanto necessario precisare che la cessazione dei finanziamenti si riferisce esclusivamente alla quota base del Fondo ordinario e non al Fondo consolidato e al Fondo per lo sviluppo degli investimenti, che sono collegati a spese non riducibili riferite rispettivamente al personale e all'ammortamento dei mutui. In proposito, ritiene altresì necessario un chiarimento in ordine alla definizione di comuni montani contenuta nel medesimo comma 187, osservando come appaia opportuno rinviare ogni decisione in materia alle regioni, che assai meglio possono apprezzare le differenze tra le varie realtà territoriali. Con riferimento, poi, all'attuale situazione finanziaria degli enti locali, segnala che nella giornata di giovedì 4 febbraio 2010, la Commissione bilancio ha proceduto allo svolgimento di un'audizione di rappresentanti di ANCI e UPI nell'ambito di un'in-

dagine conoscitiva sulla finanza locale, nella quale è emersa una forte richiesta di modifica delle disposizioni relative al patto di stabilità interno. In particolare, in quella sede gli enti locali hanno evidenziato le criticità derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, che ha determinato un sostanziale blocco delle spese di investimento degli enti locali. In quella sede, si sono inoltre ricordati i problemi che si posero in sede di applicazione del comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 e si è evidenziato come analoghi problemi rischiano di porsi in sede di predisposizione dei nuovi bilanci per gli enti che abbiano realizzato entrate straordinarie nell'esercizio 2007, rendendosi pertanto necessari opportuni interventi correttivi di carattere legislativo. Ritiene, infine, che il decreto-legge in esame potrebbe costituire una sede opportuna per numerosi interventi volti a porre rimedio alle problematiche relative alla finanza locale, segnalando come in questo provvedimento potrebbero ipotizzarsi misure volte al totale reintegro del mancato gettito derivante dalla abrogazione dell'ICI sulla prima casa, alla sospensione delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno per l'anno 2009, all'estensione temporale della norma contenuta nella legge finanziaria per il 2007 sull'utilizzo dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, nonché alla proroga di un anno dell'attuale regime impositivo riferito ai rifiuti solidi urbani.

Oriano GIOVANELLI (PD) ritiene che il Governo, dopo aver compiuto scelte sbagliate con la legge finanziaria, tenti ora di porvi rimedio: il rimedio è però peggiore del male. L'intervento disposto con la legge finanziaria era sbagliato perché ledeva tre principi fondamentali in materia di enti locali: quello della leale collaborazione tra lo Stato e gli enti locali, quello dell'autonomia statutaria degli enti locali e quello della loro autonomia organizzativa. Il principio della leale collaborazione è stato

leso perché, mentre ancora si discuteva in sede di Conferenza unificata di un insieme di interventi, il Governo ha stralciato il pacchetto delle misure di razionalizzazione e lo ha inserito nella legge finanziaria. Il principio dell'autonomia statutaria, che, sebbene non se ne parli quasi più, è un caposaldo dell'ordinamento della Repubblica, e quello dell'autonomia organizzativa degli enti locali sono lesi dagli interventi sulla figura del direttore generale e sulle circoscrizioni. Non si comprende che senza autonomia organizzativa non può neppure parlarsi di autonomia. Non è possibile, infatti, senza autonomia organizzativa, dar corso al programma di governo preannunciato in campagna elettorale e agli indirizzi definiti dopo le elezioni dalla maggioranza.

Rileva che molti dei problemi legati all'organizzazione interna degli enti locali potrebbero essere risolti nell'ambito dell'esame del disegno di legge del Governo recante il cosiddetto codice delle autonomie, che, sebbene deliberato dal Consiglio dei ministri con molto ritardo rispetto agli annunci di inizio legislatura, è stato ora finalmente presentato ed è assegnato alla Commissione affari costituzionali della Camera (C. 3118). Non si vede, quindi, perché il Governo torni di nuovo sulla materia con un decreto-legge, se non per fini di propaganda elettorale, proprio come quando fu annunciato il taglio di cinquantamila « poltrone » negli enti locali, senza però spiegare che si trattava di piccoli costi: basti pensare, ad esempio, che un consigliere comunale riceve un'indennità di 25-30 euro a seduta e che si tengono in media una decina di sedute del consiglio

comunale l'anno. Nulla invece il Governo ha fatto per le molte costosissime cariche pubbliche dello Stato centrale.

Sottolinea, in particolare, come l'intervento del Governo sulla figura del direttore generale sia un grave errore, dal momento che sono sempre più importanti nella pubblica amministrazione figure che possiedano competenze manageriali. A suo avviso, prima di procedere all'abolizione di questa figura, sarebbe doveroso, per non compiere passi avventati, verificarne l'inutilità: si mettano a confronto i consuntivi degli enti che si avvalgono della consulenza di un direttore generale con quelli degli enti che non se ne avvalgono e si vedano le differenze. Diversamente, il dibattito rischia di essere astratto. Quanto ai consiglieri circoscrizionali, è innegabile che vi siano state degenerazioni, ma questo non giustifica un intervento generalizzato sull'organizzazione degli enti locali. Si tratta di imposizioni centralistiche dettate dalla ragioneria generale dello Stato che stridono con il disegno di assetto federale di cui tanto si parla.

Conclude auspicando infine che il patto di stabilità interno sia rivisto per consentire agli enti locali investimenti e manovre anticicliche per contrastare la crisi in atto, anche perché altro è se si sfonda il tetto di disavanzo per una cattiva gestione, altro se lo si sfonda per esempio per ripianare i debiti di un'azienda in crisi e limitare i danni sull'economia.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. C. 1151 Catanoso e C. 2505 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	12
---	----

SEDE REFERENTE

Martedì 9 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il ministro della gioventù Giorgia Meloni.

La seduta comincia alle 13.40.

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.

C. 1151 Catanoso e C. 2505 Governo.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore per la I Commissione*, illustra il disegno di legge del Governo che è finalizzato, come evidenziato nella relazione illustrativa, a promuovere e incentivare, su tutto il territorio nazionale, la nascita di nuove comunità giovanili e a consolidare e rafforzare quelle già esistenti. A tal fine sono previsti una serie di misure e di interventi specifici a sostegno di tali comunità.

Rileva che il disegno di legge si compone di sei articoli. Come relatrice per la I Commissione si sofferma, in particolare,

sull'articolo 1, che individua le finalità dell'intervento, e sugli articoli 5 e 6, che possono essere ricondotti alla competenza della Commissione affari costituzionali.

Ricorda che l'articolo 1 qualifica le finalità e l'oggetto del provvedimento. Dopo aver riconosciuto il valore sociale delle comunità giovanili, considerate come strumento di crescita civile e culturale della popolazione, la disposizione enuncia le finalità del provvedimento che, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 117 della Costituzione intende definire una disciplina per il riconoscimento, la promozione, il sostegno delle comunità giovanili, incentivare la nascita di nuove comunità sul territorio nazionale e il rafforzamento di quelle già esistenti, anche mediante scambi e progetti con altre realtà nazionali e internazionali con particolare riguardo allo sviluppo della comune identità culturale italiana ed europea.

Sottolinea, in proposito, come costituisca un diritto dell'uomo quello di formare gruppi, organizzarsi e riunirsi per perseguire scopi d'interesse comune. La possibilità di organizzarsi è per i cittadini uno strumento importante, con il quale possono svolgere un ruolo nella società, formulando anche proposte ed indirizzi nei confronti delle istituzioni. Il diritto di

associarsi liberamente, infatti, è tutelato dalla Costituzione — all'articolo 18 — nonché dai trattati che si occupano di diritti umani.

L'articolo 5 disciplina il registro delle comunità giovanili, configurando l'iscrizione in tale registro, istituito presso il dipartimento della gioventù, come condizione necessaria per accedere ai contributi statali previsti dall'articolo 3 del provvedimento in esame, nonché ai benefici di cui al Capo III della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che reca disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Ricorda che la legge n. 383 del 2000 detta una normativa di principio volta a disciplinare la costituzione delle associazioni di promozione sociale, stabilendo i principi cui Regioni e province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra istituzioni pubbliche e associazioni, nonché i criteri cui devono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nell'intendere tali rapporti.

In questo modo, il legislatore ha sviluppato il quadro della normativa sui soggetti operanti senza fini di lucro, già delineato nella legge quadro sul volontariato (legge n. 266 del 1991) e nella legge di disciplina delle cooperative sociali (legge n. 381 del 1991), parallelamente ad più complessivo un processo di valorizzazione — anzitutto sul piano del trattamento tributario — delle molteplici realtà che compongono il cosiddetto « terzo settore ». La legge n. 383 considera associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e quelle non riconosciute, i movimenti e i gruppi, purché svolgano attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza scopo di lucro e garantendo il rispetto della libertà degli associati. Nell'ambito dei contenuti della legge si segnalano l'istituzione di un Osservatorio nazionale dell'associazionismo, composto da 26 rappresentanti di associazioni ed esperti, nonché l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un registro nazionale delle associazioni di

promozione sociale a carattere nazionale e di ulteriori registri a carattere regionale e provinciale.

Tornando al disegno di legge del Governo, rileva che nel registro sono iscritte, a domanda, le comunità giovanili che, ai sensi del rispettivo statuto, rispondono ai requisiti di cui alla citata legge n. 383 del 2000 e di cui alla legge quadro sul volontariato (legge n. 266 del 1991) e prevedono l'impegno degli associati a contrastare efficacemente all'interno della comunità ogni forma di discriminazione e violenza, di promozione o esercizio di attività illegali nonché l'uso di sostanze stupefacenti o l'abuso di alcool. Le comunità giovanili iscritte nel registro sono tenute alla conservazione per almeno tre anni della documentazione relativa alle entrate associative.

L'articolo 6 del disegno di legge detta le disposizioni finali. Vengono richiamate le previsioni della citata legge n. 383 del 2000 per quanto non espressamente disciplinato dal provvedimento in esame. Viene rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza Stato regioni, da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri di ripartizione e delle modalità di funzionamento del Fondo nazionale per le comunità giovanili. Viene poi inserita la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Ricorda che sul testo del disegno di legge si è già espressa favorevolmente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il testo del disegno di legge, infatti, è stato integrato in più parti per recepire le osservazioni formulate in tale sede.

In particolare, nel documento conclusivo dell'11 marzo 2009, allegato al disegno di legge, si evidenziano le modalità con cui si è deciso — di comune accordo — di modificare il testo per recepire i contenuti dei rilievi formulati. Si fa in primo luogo riferimento all'articolo 1, precisando l'importanza di pervenire ad un'intesa tra Stato e regioni sulle modalità di attuazione

della legge. All'articolo 2, sono state accolte specifiche proposte emendative riguardanti l'età dei partecipanti alle comunità e il coinvolgimento delle regioni. Sono state inoltre accolte le proposte delle regioni con riguardo agli articoli 3 e 7 attinenti alle risorse del Fondo ed alle modalità di ripartizione. All'articolo 4 è stato specificato che l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili si coordinerà con gli Osservatori regionali sui giovani, ove istituiti. Sono state infine accolte le proposte delle regioni con riguardo all'articolo 5.

Illustra quindi la proposta di legge C. 1151 Catanoso, composta di nove articoli e recante anch'essa disposizioni per il riconoscimento e il sostegno delle comunità giovanili.

Come relatrice per la I Commissione, riferisce sugli articoli 1, 7 e 9, mentre la collega De Nichilo Rizzoli si soffermerà sugli altri. L'articolo 1 definisce le finalità della proposta in esame, relative al riconoscimento e al sostegno del valore sociale delle comunità giovanili, anche in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione. L'articolo 7 disciplina l'istituzione di Registri generali delle comunità giovanili regionali e provinciali, da prevedersi con legge regionale entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle norme. In particolare, l'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere a diversi benefici pubblici previsti dalla proposta di legge, tra cui quelli di natura fiscale e per altre agevolazioni. L'articolo 9, infine, prevede che, per quanto non espressamente disciplinato dalla normativa in esame, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della citata legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, osserva che, come già ricordato dalla collega Lorenzin, i progetti di legge in esame riconoscono il valore sociale delle comunità giovanili, considerate strumento di crescita civile e culturale della popolazione, e dettano norme dirette ad agevolare la nascita

di nuove comunità e il rafforzamento di quelle già esistenti.

Ciò premesso, si soffermerà sulle parti non illustrate dalla collega Lorenzin, e cioè sugli articoli di entrambi i progetti di legge che incidono più strettamente su materie che rientrano nelle competenze della XII Commissione.

Per quanto riguarda il disegno di legge del Governo, particolare attenzione va posta all'articolo 2, che reca la definizione di comunità giovanile e ne definisce le funzioni. Ai sensi di tale articolo, la comunità giovanile è una associazione senza fini di lucro, di persone di età di norma non superiore a trenta anni, e comunque non superiore a trentacinque, caratterizzata dal perseguimento di alcune specifiche finalità di spiccata vocazione sociale. Dopo aver ricordato che non possono essere inquadrati tra le comunità giovanili i partiti politici e le associazioni sindacali, professionali e di categoria, fa presente, per quanto attiene alle specifiche finalità che le medesime debbono perseguire, che esse attengono, in particolare, all'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria per favorire la maturazione e consapevolezza della personalità nel rispetto di sé e degli altri; all'educazione alla legalità e all'impegno sociale; allo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali; all'informazione e promozione sulle iniziative nazionali comunitarie e internazionali relative alle tematiche giovanili.

Alle comunità giovanili l'articolo 2 attribuisce inoltre il compito di collaborare con il Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri nella promozione di iniziative e programmi nelle materie di competenza del dipartimento medesimo, sentite le regioni e le province autonome. L'articolo 2 stabilisce infine che, nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi edifici di proprietà pubblica, il rapporto con l'ente concedente sia regolato da apposite convenzioni anche con riferimento alla responsabilità per danni all'immobile e alla stipula del relativo contratto di assicurazione. La relazione illustrativa evidenzia che tali dispo-

sizioni sono dirette a salvaguardare il principio dell'impiego ottimale dei beni citati.

L'articolo 3 destina a finalità proprie delle comunità giovanili gran parte delle risorse del Fondo nazionale per le comunità giovanili, già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, una quota non superiore al 20 per cento di tale Fondo ai compiti istituzionali di comunicazione, informazione, ricerca e valutazione del Dipartimento per la gioventù, e la quota restante è destinata alle comunità giovanili per il finanziamento di una serie di iniziative relative: alle finalità delle comunità giovanili delineate dall'articolo 2, comma 1, del provvedimento; al recupero ed alla sistemazione di edifici pubblici e privati quali sede di comunità giovanili; alla realizzazione di reti a carattere regionale e interregionale per sviluppare lo scambio e la diffusione di esperienze e buone pratiche nella realizzazione delle indicate finalità.

Rileva, poi, che il successivo comma 2, nella parte in cui sostituisce il comma 556 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006, non introduce nuove disposizioni nell'ordinamento vigente poiché il citato comma 556, come modificato dall'articolo 2, comma 60, della legge finanziaria 2010, reca attualmente la stessa disposizione indicata dal disegno di legge. Tale comma, pertanto, andrebbe soppresso, proprio perché la finanziaria 2010 ha già introdotto la medesima disposizione.

Al riguardo occorre segnalare che tale disposizione, nella formulazione vigente, prevede che, al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociale svolto dalle comunità giovanili, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del

Fondo è fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in 3 milioni di euro per l'anno 2010.

L'articolo 4 disciplina la composizione e i compiti dell'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili, che ha sede presso il Dipartimento della gioventù, e al cui funzionamento si provvede con le risorse disponibili presso tale Dipartimento. Più in particolare, l'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro della gioventù – o da un suo delegato – ed è composto da sedici membri, di cui cinque rappresentanti delle amministrazioni centrali, quattro rappresentanti della Conferenza unificata, due rappresentanti del Forum nazionale dei giovani (riconosciuto dalla legge n. 311 del 2004 come unica piattaforma nazionale di organizzazioni giovanili italiane che garantisce una rappresentanza di oltre 3,5 milioni di giovani) e cinque rappresentanti delle comunità giovanili.

L'Osservatorio svolge una serie di compiti tra i quali: la promozione di studi e ricerche sulla condizione giovanile in Italia e all'estero e la pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento delle realtà giovanili e sull'attuazione della normativa europea, nazionale e regionale in materia; il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative; la promozione di progetti sperimentali elaborati dalle comunità giovanili per fronteggiare particolari emergenze sociali; l'organizzazione della Conferenza nazionale sulla gioventù alla quale partecipano i soggetti istituzionali e le comunità interessate; la relazione periodica al competente dipartimento e al Ministro della gioventù sull'attività svolta.

All'attuazione dei compiti dell'Osservatorio si provvede, ai sensi del comma 4, mediante una diversa allocazione delle risorse strumentali ed economiche ad esso già in dotazione o mediante quelle già disponibili presso il dipartimento. Come evidenziato dalla relazione tecnica, pertanto, ai nuovi compiti assegnati si farà fronte, oltre che con le risorse sopra indicate, anche con quelle assegnate al

Fondo nazionale per le comunità giovanili. Viene poi rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – ovvero ad un decreto del Ministro della gioventù –, da emanare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza Stato-regioni, la definizione delle norme di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio e viene previsto che l'Osservatorio si coordini con gli osservatori regionali sui giovani eventualmente istituiti.

Rileva, poi, che l'articolo 6 detta le disposizioni finali rimettendo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o ad un decreto ministeriale, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri di ripartizione e delle modalità di funzionamento del Fondo nazionale per le comunità giovanili e prevedendo la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Passando ad illustrare le parti di competenza della XII Commissione incluse nella proposta di legge n. 1151, segnala, innanzitutto, l'articolo 2, che, analogamente al disegno di legge del Governo, reca la definizione di comunità giovanile, qualificandola come un'aggregazione stabile di persone, senza fini di lucro, finalizzata all'educazione alla vita associativa come esperienza comunitaria, all'impegno sociale e civile e allo svolgimento di attività sociali di natura culturale, sportiva, ricreativa, didattica, ambientale, artistica e professionale. L'adesione alle comunità giovanili, assimilate, ai fini giuridici, alle associazioni di promozione sociale, è consentita agli studenti e ai giovani fino a trenta anni di età. L'articolo in esame reca inoltre l'elenco delle aggregazioni sociali non considerate comunità giovanili (partiti politici, associazioni sindacali, associazioni professionali e di categoria).

L'articolo 3 prevede per la costituzione di una comunità giovanile l'obbligo di un atto costitutivo e di uno statuto. L'articolo 4 elenca le tipologie delle risorse economiche che servono per lo svolgimento delle attività delle comunità giovanili (contributi degli associati, eredità, donazioni, contri-

buti istituzionali nazionali e internazionali, iniziative e attività promozionali).

L'articolo 5 istituisce presso il Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per le comunità giovanili, finalizzato allo svolgimento delle attività previste, al recupero delle sedi per le comunità giovanili ed a progetti di varia natura, mentre l'articolo 6 prevede che un decreto del Ministro della gioventù istituisca l'Osservatorio nazionale sulla condizione giovanile, presieduto dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composto da sedici membri, di cui dieci rappresentanti delle comunità giovanili a carattere nazionale maggiormente rappresentative e sei esperti, finalizzato allo svolgimento dei seguenti compiti: analisi sulla condizione giovanile in Italia e all'estero; relazione biennale sull'attuazione della normativa europea, nazionale e regionale in materia di gioventù; promozione delle iniziative associative; pubblicazione di un bollettino periodico di informazione sulle comunità giovanili; approvazione di progetti sperimentali; scambi di conoscenze e collaborazione fra le comunità giovanili italiane ed estere e organizzazione triennale di una conferenza nazionale sulle politiche giovanili. Il Ministro della gioventù, entro quattro mesi dalla data di entrata delle presenti norme, adotta un regolamento per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.

L'articolo 7, analogo all'articolo 5 del disegno di legge del Governo, disciplina l'istituzione di Registri generali delle comunità giovanili regionali e provinciali, quale condizione per accedere ad una serie di benefici. L'articolo 8 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento, prevedendo per l'attuazione delle norme in esame una spesa annuale di 5.165.000 euro a decorrere dall'anno 2008, mentre l'articolo 9 reca le disposizioni finali.

Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento, osserva che può essere utile ricordare quali siano stati ad oggi i principali interventi e le relative risorse impiegate dal Ministro della gioventù per le politiche giovanili. In proposito, segnala,

in primo luogo, l'Agenzia nazionale per i giovani, istituita dall'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, con sede in Roma, in attuazione di una decisione comunitaria. La dotazione di bilancio per il 2010 dell'Agenzia nazionale per i giovani ammonta a 407.000 euro.

La decisione comunitaria cui si è fatto riferimento (la n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) ha istituito il programma « Gioventù in azione » per il periodo 2007-2013, che sostituisce il precedente programma « Gioventù », al fine di sviluppare la cooperazione nel settore della gioventù nell'Unione europea. In particolare, gli obiettivi generali del programma sono i seguenti: promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare; sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza fra i giovani, in particolare per rafforzare la coesione sociale dell'Unione europea; favorire la comprensione reciproca tra i giovani di paesi diversi; contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi in sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù; favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù.

Il suddetto programma è attuato attraverso le seguenti cinque azioni, dettagliatamente elencate nell'allegato alla decisione stessa: gioventù per l'Europa; servizio volontario europeo; gioventù nel mondo; sistemi di sostegno per i giovani; sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù.

Le attività previste si rivolgono ai giovani dai quindici ai ventotto anni, benché determinate azioni siano aperte ai giovani di età compresa tra i tredici e i trenta anni. Il programma stesso è inteso a sostenere progetti senza scopo di lucro a favore dei giovani, delle organizzazioni giovanili, delle organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro nonché, in alcuni casi debitamente giustificati, degli altri *partner* attivi nel settore della gioventù. Per l'attuazione del citato pro-

gramma è stabilito, per il periodo considerato, un finanziamento di 885 milioni di euro.

In riferimento all'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili e al Fondo nazionale per le comunità giovanili, fa presente che l'articolo 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha riformulato l'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che ha istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze nonché il Fondo nazionale per le comunità giovanili.

A seguito della riformulazione operata dalla citata legge finanziaria per il 2007, l'Osservatorio è stato riferito alle dipendenze in genere e la competenza sull'Osservatorio medesimo è rientrata nelle attribuzioni del Ministro della gioventù.

Da ultimo, l'articolo 2, comma 60, della legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009) ha sostituito il citato articolo 1, comma 556, della legge finanziaria 2006 e ha istituito l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili, al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dove è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2010.

In relazione al Forum nazionale dei giovani, osserva che l'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha destinato una quota di 500 mila euro per l'anno 2005 all'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili.

L'articolo 1, comma 154, della suddetta legge finanziaria per il 2005 ha stabilito

che il 70 per cento della quota del Fondo di cui al comma 153 è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum nazionale dei giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio. La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 marzo 2006, n. 118, ha dichiarato l'illegittimità del comma 153, per quanto riguarda le modalità di finanziamento del Forum, considerando, tra l'altro, che le somme destinate a costituire il nuovo fondo speciale sono tratte dalle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge n. 449 del 1997, vale a dire da un fondo nazionale a prevalente destinazione regionale.

Il Ministro della gioventù, tra le competenze riconosciute dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, ha il compito di presiedere il Forum nazionale dei giovani. Tale Forum è formato da organizzazioni, associazioni e movimenti giovanili, composti da giovani, che si riconoscono nei principi e nei valori del suo Manifesto. Il Forum può, ove ne ricorra la necessità, istituire propri uffici anche in altre località nazionali ed internazionali.

Osserva, poi, che il Fondo per le politiche giovanili è stato istituito dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la finalità di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare il diritto all'abitazione e a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi.

Nell'ambito della manovra finanziaria per il 2007 è stato disposto un incremento della relativa dotazione – originariamente fissata dal decreto-legge n. 223 del 2006 in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 – di ulteriori 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per il 2010 le risorse del Fondo per le politiche giovanili sono pari a circa 81 milioni di euro.

Per favorire, poi, l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra diciotto e trentacinque anni, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il credito ai giovani, dotato di personalità giuridica e di un finanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è destinato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede che le Commissioni procedano all'abbinamento della proposta di legge C. 561 Lusetti, recante « Disposizioni per l'attivazione di politiche in favore dei giovani ». Preannuncia, altresì, la richiesta di procedere allo svolgimento di talune audizioni sulle materie oggetto dei provvedimenti all'esame delle Commissioni.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che quanto richiesto dal collega Bressa sarà oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e XI. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di rappresentanti dell'Organismo unitario dell'Avvocatura, dell'Associazione italiana giovani avvocati e dell'Unione Camere penali italiane, in relazione all'esame del disegno di legge C. 1741 recante disposizioni in materia di gestione delle crisi aziendali
(Svolgimento e conclusione) 19

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 11.35.

Audizione di rappresentanti dell'Organismo unitario dell'Avvocatura, dell'Associazione italiana giovani avvocati e dell'Unione Camere penali italiane, in relazione all'esame del disegno di legge C. 1741 recante disposizioni in materia di gestione delle crisi aziendali.

(Svolgimento e conclusione).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Maurizio DE TILLA, *Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura*, Antonio

VOLANTI, *Segretario nazionale dell'Associazione italiana giovani avvocati* e Giuseppe AMARELLI, *consulente dell'Unione delle Camere penali*, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti i deputati Manlio CONTENTO (PdL) e Donatella FERRANTI (PD).

Maurizio DE TILLA, *Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura*, Antonio VOLANTI, *Segretario nazionale dell'Associazione italiana giovani avvocati* e Giuseppe AMARELLI, *consulente dell'Unione delle Camere penali*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097-A Governo

20

COMITATO DEI NOVE

Martedì 9 febbraio 2010.

**DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.
C. 3097-A Governo.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15 alle 15.05 e dalle 15.30 alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative. Atto n. 174 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	21
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	26
ERRATA CORRIGE	24

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative.

Atto n. 174.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato il 3 febbraio 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che è pervenuto alle presidenze

delle due Commissioni la nota del Ministro per i rapporti con il Parlamento, con la quale si rappresenta, in merito al prescritto parere della Conferenza Unificata, che il Consiglio dei Ministri ha deliberato la procedura in via d'urgenza prevista dal decreto legislativo n. 281 del 1997. Aggiunge che è altresì pervenuto il prescritto parere del Consiglio di Stato e che, pertanto, le Commissioni risultano nella condizione di potersi esprimere sul provvedimento in titolo.

Ricorda, infine, che nella precedente seduta i relatori hanno presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni e che i rappresentanti del gruppo Partito Democratico e del gruppo Italia dei Valori hanno presentato due distinte proposte di parere alternativo.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore per la X Commissione*, comunica l'intenzione dei relatori di integrare la proposta di parere presentata nel corso della scorsa seduta con l'osservazione della collega Lanzarin, aggiungendo alla fine della lettera e) delle osservazioni le seguenti parole: «; al

comma 4, sia valutata la possibilità di ampliare l'area di riferimento per la destinazione dei benefici economici estendendola a 40 km dal perimetro dell'impianto di produzione elettrica, o a 20 km nel caso di impianto per la produzione di combustibile nucleare » (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Stefano SAGLIA sottolinea preliminarmente la disponibilità del Governo di apportare alcune modificazioni al testo in esame, anche sulla base del confronto rispettoso e costruttivo che si è registrato tra maggioranza e opposizione nelle Commissioni.

Entrando nel merito di alcuni dei rilievi sollevati nel corso della discussione e segnalati nei pareri delle opposizioni, riguardo al tema dei costi del nucleare manifesta la convinzione del Governo sulla piena sostenibilità economica dell'investimento per la costruzione delle centrali nucleari di tipo sia EPR sia AP1000 il cui ciclo di vita è previsto in 40-60 anni. Con riferimento al costo dell'energia elettrica prodotta da fonte nucleare, rileva che il prezzo a kilowattora si mantiene a livelli decisamente inferiori rispetto a quello prodotto da altre fonti energetiche. Aggiunge che i motivi fondamentali della scelta del Governo a favore del nucleare si basano sulla sicurezza degli approvvigionamenti e sulla lotta ai cambiamenti climatici perché, come è noto, le emissioni di CO₂ degli impianti nucleari sono pari a zero. Al riguardo, ricorda che in tutti i dibattiti internazionali, non ultimo quello svoltosi recentemente in sede OCSE, l'opzione nucleare è ritenuta necessaria nella lotta contro i cambiamenti climatici. Sottolinea altresì che la decisione di riattivare la tecnologia nucleare non è assolutamente in contrasto con il progetto ambizioso relativo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ma si pone in termini di assoluta complementarietà, in quanto queste ultime presentano una discontinuità di produzione che può essere ben compensata dal nucleare. Fa presente, infine, che il Governo italiano ha un confronto costante sulle importanti tematiche connesse al nucleare, oltre che con la

Francia e la Finlandia, con altri Paesi europei che hanno effettuato o sono in procinto di effettuare questa scelta, quali Germania e Gran Bretagna.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che lo schema di decreto in esame presenta profili di dubbia costituzionalità perché interviene in una materia legislativa che la Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente delle regioni. La dichiarazione d'urgenza da parte del Consiglio dei ministri, in questo senso è decisamente inopportuna e, a suo avviso, produrrà l'effetto di accentuare il contrasto tra Governo e regioni. Sottolinea che per poter costruire impianti nucleari è necessario il consenso delle popolazioni interessate. Osserva che la scelta del Governo rischia di essere propagandistica e di ritardare una politica energetica nazionale fondata sia sul risparmio sia sulla differenziazione delle fonti energetiche di cui il Paese ha grande bisogno. Ritiene che la questione dell'approvvigionamento abbia carattere sovrannazionale e non possa essere risolta all'interno dei singoli Paesi. Osservato altresì che l'integrazione proposta al parere non risolve la questione del consenso delle popolazioni e anzi segnala che la maggioranza si è resa conto dei problemi che esistono; avendone preso visione, giudica molto severo anche il parere del Consiglio di Stato che richiama la necessità del coinvolgimento degli enti territoriali nel processo decisionale e che ha sottolineato l'utilizzo di un eccesso di delega con riferimento agli articoli 6 e 11 dello schema di decreto. Lamentata infine la mancanza del parere da parte della Conferenza unificata Stato-regioni, ritiene che le disposizioni in esame daranno luogo a situazioni problematiche di cui la maggioranza deve assumersi per intero la responsabilità.

Mauro LIBÈ (UdC) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dai relatori, rammaricandosi, peraltro, del fatto che il provvedimento in esame elude il vero nodo della

questione del ritorno al nucleare, vale a dire la revisione del titolo V della Costituzione con la riattribuzione allo Stato della competenza legislativa in materia di energia. Riconosce che lo schema di decreto legislativo contiene elementi positivi su alcuni punti importanti, come quelli relativi alla localizzazione degli impianti, alle garanzie per la loro sicurezza e alle forme di coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali.

Ritiene però che, nonostante tali aspetti, lo schema di decreto rischia di risolversi, sostanzialmente, in un atto propagandistico o, tutt'al più, in una mera attestazione di volontà politica, non sorretta dagli strumenti normativi indispensabili per raggiungere l'obiettivo strategico della costruzione di una nuova politica energetica, capace, anche attraverso l'uso del nucleare, di porre le basi per garantire al Paese indipendenza energetica e raggiungimento degli obiettivi di politica ambientale sottoscritti dall'Italia in sede internazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra.

Nel deplorare, inoltre, il comportamento poco responsabile di alcuni autorevoli esponenti della maggioranza candidati alla presidenza di alcune regioni, a partire dall'attuale ministro Zaia, che hanno preso pubblicamente posizione contro la localizzazione nei rispettivi territori degli impianti nucleari, conclude auspicando che il Governo voglia affrontare davvero, al di là dei toni propagandistici, la questione essenziale della richiamata revisione della Costituzione.

Enzo RAISI (Pdl) ritiene che il tema della propaganda sia stato a lungo utilizzato in questo dibattito e ritiene ci sia a questo punto un po' di confusione su chi dovrebbe avvantaggiarsi di tale atteggiamento propagandistico, se il governo o gli enti locali. La scelta del governo è stata chiara fin dall'inizio con decisioni di merito che sia il governo che la maggioranza hanno voluto condividere con il Parlamento su vari aspetti nel corso dell'esame della legge 99, c.d. legge sviluppo; ritiene infatti che laddove non c'è stata condivi-

sione c'è stata comunque una particolare attenzione alle criticità sollevate. Come relatore alla legge sullo sviluppo ha già avuto occasione di ribadire che ritiene la condivisione delle scelte con le comunità locali coinvolte sia l'elemento chiave ma tale condivisione deve presupporre un atteggiamento propositivo e non ostruzionistico che non può che nuocere al dialogo. Ritiene peraltro che la politica energetica, per alcuni profili, sia certamente un tema che riguarda una materia di competenza dello Stato; ritiene comunque che gli organi preposti saranno in grado di stabilire se l'impostazione data con il decreto violi in qualche maniera la competenza degli organi regionali. Sottolinea che rispetto all'obiettivo che il Governo si era prefissato i tempi sono stati rispettati. Esprime quindi apprezzamento anche per la proposta di parere favorevole presentata dai relatori, che solleva puntualmente alcune criticità sia formali che sostanziali del provvedimento in esame, ed è certamente finalizzata al miglioramento del testo presentato dal Governo. Dichiarò infine il parere favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dai relatori, ringraziandoli del lavoro svolto ritenendo che al di là delle diverse sensibilità ci sia stato, anche in questa occasione, un proficuo confronto fra maggioranza ed opposizione senza atteggiamenti preconfezionati.

Gabriele CIMADORO (Idv), nell'esprimere forti perplessità circa l'accelerazione impressa dal Governo e dalla maggioranza all'iter dello schema di decreto in esame, ritiene che la scelta compiuta dal Governo in questa occasione riguardi senza dubbio uno dei provvedimenti più importanti della legislatura. Ritiene che sarebbe stata necessaria una maggiore valutazione di scelte di politica energetica alternative e che il nucleare non rappresenti la scelta obbligata anche per le problematiche di approvvigionamento che l'Italia deve affrontare; ritiene per esempio che sarebbe stato necessario un maggiore sforzo di investimento nelle centrali di quarta generazione, senza le scorie radioattive.

L'Italia in questi anni ha comunque dimostrato di poter stare sul mercato anche senza ricorrere all'energia nucleare. Come ricordato dal collega Realacci, nel corso della precedente seduta, i 4 miliardi di euro che già il nostro paese spende per lo smaltimento delle scorte andranno sicuramente ad aumentare e la Lombardia, una delle poche regioni che ha dato ampia disponibilità in tale direzione, vedrà un eccessivo proliferare di centrali nucleari. Ritieni che il tema dell'energia nucleare attenga ad una materia che deve essere considerata riservata alla competenza legislativa concorrente fra Stato e regioni e intravede il rischio di militarizzazione delle aree che saranno individuate come idonee per la costruzione degli impianti. Con il provvedimento in esame si è compiuta una forzatura ed il governo ha di fatto rinunciato a promuovere un progetto organico di politica energetica più rispondenti ai bisogni dei cittadini. Dichiaro, infine, il parere contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dai relatori, ricordando che il suo gruppo ha presentato una proposta di parere alternativo.

Alberto TORAZZI (LNP), nel ribadire che il provvedimento in esame rappresenta, a suo giudizio, il frutto di una scelta ampiamente meditata del governo e discussa in sede parlamentare, evidenzia che si tratta in particolare di un'assunzione di responsabilità di carattere solidaristico da parte di un paese ricco come l'Italia. Ritieni oltretutto che se tale scelta venisse compiuta dai c.d. paesi del terzo mondo ci sarebbero molti più rischi per la sicurezza di quelli che oggi l'opposizione ha voluto evidenziare. Ribadendo, infine, che con il provvedimento in esame si compia un ulteriore passo in avanti, dichiaro il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dai relatori.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), intervenendo per una precisazione, chiede al Governo di riflettere sulla portata della

disposizione relativa alla corresponsione di indennità agli enti territoriali, in ragione della distanza dagli impianti di produzione del combustibile. Ritieni, infatti, che se è vero che la normativa contenuta nello schema di decreto legislativo in esame non pone problemi interpretativi con riferimento agli impianti costituiti dalle centrali nucleari vere e proprie, tali problemi potrebbero prospettarsi, invece, con riferimento agli impianti rappresentati sia dai siti di estrazione del minerale che da quelli di arricchimento dello stesso.

Federico TESTA (PD), nel ribadire le criticità ampiamente sottolineate nella proposta di parere alternativo presentata, in cui sono state sollevate alcune questioni molto precise, come quella del necessario coinvolgimento delle popolazioni interessate, rileva come solo alcuni di tali rilievi problematici sono stati marginalmente recepiti nel parere predisposto dai relatori. Dichiaro quindi il voto contrario del gruppo del partito democratico sulla proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dai relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dai relatori, risultando così precluse le votazioni sulle proposte di parere alternative presentate dai gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori.

La seduta termina alle 13.50.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 278 del 3 febbraio 2010, a pagina 23, seconda colonna, quarantasettesima riga, dopo la parola « Zunino », aggiungere le seguenti « Franceschini, Ventura, Maran, Villecco Calipari, Amici, Boccia, Giachetti, Lenzi, Rosato, Bellanova, Bernardini, Coscia, Miotto, Mogherini Rebesani, Motta, Pollastrini, Samperi, Tempestini, Vaccaro, Vannucci, Viola, Agostini, Albonetti, Argentin, Bache-

let, Barbi, Baretta, Beltrandi, Berretta, Bersani, Bindi, Binetti, Bobba, Bocci, Bocuzzi, Boffa, Bonavitacola, Bordo, Bossa, Braga, Brandolini, Bratti, Bressa, Buchino, Burtone, Calvisi, Capano, Capodicasa, Cardinale, Carella, Carra Marco, Castagnetti, Causi, Cavallaro, Ceccuzzi, Cenni, Ciriello, Codurelli, Colombo, Concia, Corsini, Cuomo, Cuperlo, Dal Moro, D'Alema, Damiano, D'Antona, D'Antoni, De Biasi, De Micheli, De Pasquale, De Torre, D'Incecco, Duilio, Esposito, Gianni Farina, Farina Coscioni, Farinone, Fasino, Fedi Ferranti, Ferrari, Fiano, Fiorio, Fioroni, Fluvi, Fogliardi, Fontanelli, Garavini, Garofani, Gasbarra, Gatti, Genovese, Gentiloni Silveri, Ghizzoni, Giacomelli, Ginefra, Ginoble, Giovanelli, Gnechi, Gozi, Grassi, Graziano, Iannuzzi, La Forgia, Laganà Fortugno, Laratta, Letta, Levi, Lo

Moro, Lolli, Losacco, Lovelli, Lucà, Luongo, Madia, Marantelli, Marchi, Marchignoli, Margiotto, Mariani, Marini, Marrocu, Martella, Martino, Mattesini, Mazzarella, Mecacci, Melandri, Melis, Giorgio Merlo, Merloni, Meta, Migliavacca, Miglioli, Minniti, Misiani, Morassut, Mosca, Murer, Naccarato, Nannicini, Narducci, Nicolais, Oliverio, Andrea Orlando, Parisi, Pedoto, Pepe Mario (Pd), Pes, Piccolo, Picierno, Pistelli, Pizzetti, Pompili, Porta, Portas, Rampi, Realacci, Recchia, Rigoni, Rossa, Rossomando, Rubinato, Ruggia, Antonino Russo, Sani, Santagata, Sarubbi, Sbrollini, Schirru, Sereni, Servodio, Siragusa, Soro, Sposetti, Strizzolo, Tenaglia, Tidei, Tocci, Touadi, Trappolino, Tullo, Livia Turco, Maurizio Turco, Vassallo, Velo, Veltroni, Verini, Zaccaria, Zampa, Zamparutti e Zucchi.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative (Atto n. 174).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) agli articoli 5, 7, 10, comma 3, 13, comma 2, occorre fissare tempi certi per l'adozione dei decreti e l'attivazione delle procedure ivi previste;

b) all'articolo 11, commi 11 e 12, venga previsto che la validità della certificazione di sito abbia una durata pari ad almeno 5 anni;

c) all'articolo 13 occorre assicurare una maggiore compattezza del procedimento autorizzativo unico, garantendo la celerità e la certezza dei tempi, eliminando a tal fine l'obbligo dell'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), anche in considerazione che la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), come anche la direttiva 2008/1/CE, recentemente entrata in vigore, sottopon-

gono ad AIA le attività energetiche riferite esclusivamente agli impianti di combustione e non agli impianti nucleari;

d) all'articolo 19 occorre eliminare il comma 5 nella parte in cui affida a Sogin S.p.A. la valutazione sulla congruità del Fondo per il *»decommissioning«*, riconoscendo tale compito in capo ad un soggetto terzo, assicurando altresì all'articolo 20 certezza sull'entità del Fondo stesso, anche attraverso la previsione dell'obbligo di accantonamenti annuali sin dal primo anno di autorizzazione dell'impianto;

e) all'articolo 22, recante disposizioni in materia di misure compensative, sia specificato che il beneficio economico da corrispondere deve essere comprensivo delle compensazioni ambientali; sia altresì specificato che la restante parte degli importi di cui al comma 2, lettera b) e al comma 3, a seguito dell'applicazione dei benefici di cui al comma 7, sia destinata comunque ai cittadini per le finalità di cui al comma 5, lettera b), e da ultimo agli enti locali, secondo le percentuali di cui al comma 4, anche ai fini della realizzazione di iniziative infrastrutturali e ambientali; al comma 4, sia valutata la possibilità di ampliare l'area di riferimento per la destinazione dei benefici economici estendendola a 40 km dal perimetro dell'impianto di produzione elettrica, o a 20 km nel caso di impianto per la produzione di combustibile nucleare;

f) all'articolo 25, ai fini dell'efficiente espletamento dei compiti riconosciuti a Sogin Spa, occorre specificare l'assetto istituzionale della società, che dovrebbe preferibilmente rientrare nell'ambito della sfera dei soggetti pubblici;

g) all'articolo 28, recante disposizioni per la stima dei corrispettivi del conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato, venga specificato che i soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi generati da attività medicali e industriali, diverse da quelle di cui al titolo II del presente schema, sono tenuti al conferimento di tali rifiuti presso il Deposito Nazionale secondo prescrizioni

impartite dall'Agenzia e con tariffe a loro carico determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Conseguentemente occorrerebbe assoggettare tali soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 32, comma 3;

h) all'articolo 30, vengano specificate le risorse di bilancio disponibili per il finanziamento della campagna di informazione, al fine di rendere effettivo ed immediatamente realizzabile l'impegno per una corretta e compiuta informazione ai cittadini sugli aspetti concernenti l'impiego di produzione di energia elettrica da fonte nucleare.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini e C. 3020 Amici (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. Emendamenti C. 3097-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	29
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Emendamenti C. 2260-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	29
Disposizioni per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. Emendamenti C. 975-A ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	29
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. Testo unificato C. 825 Angela Napoli ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio « Indonesian Trade Promotion Center » (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008. C. 3082 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO (Parere approvato)	31
ERRATA CORRIGE	30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro della gioventù Giorgia Meloni.

La seduta comincia alle 13.30.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini e C. 3020 Amici.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2010.

Roberto ZACCARIA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che sarebbe opportuno che la Commissione dedicatesse una speciale attenzione al tema oggetto delle proposte di legge in titolo, data la sua assoluta delicatezza e rilevanza. L'ideale sarebbe che al tema fossero dedicate una o più sedute alle quali partecipassero tutti coloro che intendono intervenire o hanno presentato progetti di legge in materia, per evitare che il dibattito sia affidato ad interventi saltuari e manchi un effettivo e diretto confronto.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente di aver presentato una proposta di legge sulla materia in discussione e ne chiede l'abbinamento alle proposte di legge in titolo.

Donato BRUNO, *presidente*, assicura alla deputata Lanzillotta che la sua proposta di legge sarà valutata ai fini dell'abbinamento non appena assegnata alla Commissione. Con riferimento, invece, alla richiesta del deputato Zaccaria, osserva che già a partire da giovedì 11 o, al più tardi, a partire da martedì prossimo si potrebbero prevedere una o due sedute dedicate al provvedimento in esame, al fine di concentrare il più possibile gli interventi. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 9 febbraio 2010 — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per

l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

Emendamenti C. 3097-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

Emendamenti C. 2260-A Governo ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

Emendamenti C. 975-A ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e gli emendamenti 1.100,

3.100, 3.101, 3.102, 4.100 e 4.101 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

Testo unificato C. 825 Angela Napoli ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2010.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rilevata l'assenza della deputata Lo Moro, la quale le aveva preannunciato l'intenzione di intervenire, e preso atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura

dell'Ufficio « Indonesian Trade Promotion Center » (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008.

C. 3082 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 2 febbraio 2010, a pagina 7, prima colonna, alla ventiquattresima riga, deve leggersi « non può imporre » in luogo di « non può non imporre ».

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio « Indonesian Trade Promotion Center » (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008 (C. 3082 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3082 del Governo recante « Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio "Indonesian Trade Promotion Center" (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	32
Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione del principio della ragionevole durata del processo.	
Audizione del Presidente del Tribunale di Milano, dottoressa Livia Pomodoro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	33

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul calendario dei lavori della Commissione	33
AVVERTENZA	34

SEDE REFERENTE

Martedì 9 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 12.25.

**Riconoscimento figli naturali.
C. 2519 Mussolini.**

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2010.

Donatella FERRANTI (PD) fa presente che è stata presentata ed è in corso di assegnazione una proposta di legge a

prima firma Bindi, il cui oggetto è sostanzialmente coincidente con quello del provvedimento in esame, auspicandone sin d'ora l'abbinamento d'ufficio.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Misure contro la durata indeterminata dei processi.
C. 3137, approvata dal Senato.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nel corso dell'ufficio di presi-

denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato nella giornata odierna, i gruppi potranno indicare i soggetti che ritengano opportuno audire. Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.35.

Indagine conoscitiva sull'attuazione del principio della ragionevole durata del processo.

Audizione del Presidente del Tribunale di Milano, dottoressa Livia Pomodoro.

(Svolgimento e conclusione).

Giulia BONGIORNO (PdL), *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Livia POMODORO, *Presidente del Tribunale di Milano*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, con particolare riferimento agli aspetti relativi all'organizzazione del Tribunale di Milano.

Intervengono quindi per formulare quesiti i deputati Giulia BONGIORNO, *presidente*, Federico PALOMBA (IdV) Donatella FERRANTI (PD), Anna ROSSOMANDO (PD), Marilena SAMPERI (PD), Fulvio FOLLEGOT (LNP), Cinzia CAPANO (PD), Manlio CONTENTO (PdL), Angela NAPOLI (PdL) e Pietro TIDEI (PD).

Livia POMODORO, *Presidente del Tribunale di Milano*, fornisce talune precisazioni e, in considerazione della ristrettezza

dei tempi disponibili, si riserva di rispondere per iscritto a tutti i quesiti posti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia il Presidente del Tribunale di Milano per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 9 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 15.05.

Sul calendario dei lavori della Commissione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, comunica che, nell'ambito della riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è emersa la volontà dei gruppi del PdL, del PD, della Lega e dell'IdV, di rinviare l'elezione dei componenti degli uffici di presidenza del Comitato permanente per l'esame dei problemi penitenziari e del Comitato permanente per l'organizzazione degli uffici giudiziari, inserita nel calendario della Commissione nella giornata di domani, mercoledì 10 febbraio 2010. Ciò

al fine di proseguire le consultazioni volte al conseguimento di un accordo unanime sulla composizione degli uffici di presidenza dei predetti Comitati.

Preso atto di quanto emerso dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avverte quindi che la seduta prevista domani per le suddette elezioni non avrà luogo.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.

C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Audizione di rappresentanti di Amnesty International (*Svolgimento e conclusione*) 35

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 12.

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Audizione di rappresentanti di Amnesty International.

(Svolgimento e conclusione).

Furio COLOMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Daniela CARBONI, *direttrice dell'Ufficio campagne e ricerca di Amnesty international*, Giuseppina D'ALCONZO, *coordinatrice dell'attività di ricerca di Amnesty International*, e Michela GAITO, *responsabile per le attività istituzionali di Amnesty International*, svolgono una relazione sui temi dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Mario BARBI (PD) e Furio COLOMBO, *presidente*.

Daniela CARBONI, *direttrice dell'Ufficio campagne e ricerca di Amnesty international*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36
COMITATO RISTRETTO:	
Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio» e «Libero Comune di Pola in esilio». C. 684 Menia, C. 685 Menia e C. 1903 Raisi	36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.20 alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 9 febbraio 2010.

**Concessione della medaglia d'oro al valore alle
Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio»,
«Libero Comune di Zara in esilio» e «Libero
Comune di Pola in esilio».
C. 684 Menia, C. 685 Menia e C. 1903 Raisi.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
14.25 alle 14.35.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	37
Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975 e abb.-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	38
DL 1/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	39

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. Atto n. 178 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	45
Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative. Atto n. 174 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – Parere favorevole con condizioni</i>)	46
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Atto n. 183 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	51

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al testo base</i>)	54

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.20.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che, nella seduta del 20 gennaio 2010, il Presidente della Commissione bilancio del Senato ha dato conto di una lettera del Presidente del Senato con la

quale si evidenzia come, alla luce della recente riforma della legge di contabilità, approvata con la legge n. 196 del 2009, emergano profili che renderanno necessarie modifiche dei Regolamenti parlamentari, di cui sarà chiamata ad occuparsi la competente Giunta per il Regolamento, nel necessario raccordo con la Camera dei deputati. Fa presente, poi, che, stante la particolare complessità tecnica della materia, la Presidenza del Senato, nella menzionata lettera, invita la Presidenza della Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento ad istituire al proprio interno un Comitato tecnico, composto da un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare, per valutare le conseguenze sul piano regolamentare della nuova normativa contabile, al fine di riferire tempestivamente alla Presidenza del Senato in vista dei successivi adempimenti. Segnala, altresì, che il Presidente della Commissione bilancio del Senato ha quindi invitato ciascun Gruppo a designare, entro la giornata di martedì 26 gennaio 2010, un membro per procedere alla costituzione del Comitato e per poterne programmare tempestivamente i lavori.

Fa, quindi, presente di aver rappresentato che questa circostanza al Presidente della Camera, con una lettera del 3 febbraio, invitandolo a valutare la possibilità che presso questo ramo del Parlamento si proceda in modo analogo, anche prevedendo un'opportuna interlocuzione tra le Commissioni bilancio delle due Camere, al fine di fornire alle rispettive Presidenze elementi utili nella fase di avvio della riforma dei Regolamenti parlamentari. Avendo il Presidente della Camera convenuto sull'opportunità di una tale iniziativa, propone di istituire nell'ambito della Commissione un Comitato tecnico composto da un rappresentante per ciascun gruppo, che opererà in modo informale. Invita, pertanto, i capigruppo a designare un componente in modo da poter avviare i lavori del Comitato.

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

C. 975 e abb.-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), *relatore*, segnala che la proposta di legge in esame, che introduce una specifica disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, è già stata esaminata dalla Commissione bilancio il 7 ottobre 2009. Ricorda, che in quella occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole sul provvedimento, formulando, ai fini di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, una condizione volta ad inserire, all'articolo 4, una specifica clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Nel parere è, inoltre, contenuta una osservazione, volta ad invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di riformulare il comma 3 dell'articolo 3 della proposta, al fine di assicurare la piena compatibilità con la normativa comunitaria. Successivamente, la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento recependo la condizione formulata dalla Commissione bilancio, nonché approvando un ulteriore emendamento, volto a recepire la condizione formulata dalla Commissione affari costituzionali, privo di implicazioni finanziarie.

Ritiene, pertanto, che il testo all'esame dell'Assemblea non presenti profili problematici di carattere finanziario, così come le proposte contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, che sembrano rivestire un carattere meramente ordinamentale. Parimenti, non rileva profili problematici di carattere finanziario negli emendamenti 1.100, 3.100,

3.101, 3.102, 4.100 e 4.101 della Commissione, non compresi nel fascicolo n. 1 degli emendamenti. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 975 e abb.-A, recante disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché gli emendamenti 1.100, 3.100, 3.101, 3.102, 4.100 e 4.101 della Commissione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA ».

Il viceministro Giuseppe VEGAS, nel concordare sull'assenza di profili finanziari problematici del provvedimento, condivide la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 1/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

C. 3097-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore rileva che il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2010, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e sostegno dei processi di pace, nonché delle missioni internazionali, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 26 gennaio 2010. ricorda che, in quella occasione, la Commissione bilancio ha espresso sul nuovo testo elaborato dalle Commissioni di merito un parere favorevole, formulando numerose condizioni motivate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Rileva inoltre che le Commissioni di merito, nella seduta del 26 gennaio 2010, hanno concluso l'esame del provvedimento recependo le condizioni formulate dalla Commissione bilancio. Non ritiene che il testo all'esame dell'Assemblea presenti quindi profili problematici dal punto di vista finanziario, ma al riguardo, chiede una conferma da parte del Governo. Fa quindi presente che mostrano una quantificazione o una copertura carente o inidonea le seguenti proposte emendative: gli identici 9.21 Fallica, 9.24 Di Stanislao che ripristinano il testo del comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione nella seduta del 26 gennaio 2010; 9.53 Cicu che riprende sostanzialmente il contenuto del comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione nella seduta del 26 gennaio 2010. Ritiene invece opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordini ai seguenti emendamenti: Mogherini Rebesani 1.2 con riferimento al quale ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'Agenzia del demanio possa pregiudicare la funzionalità del suddetto isti-

tuto; Mogherini Rebesani 2.2 riguardo al quale rileva l'opportunità che il Governo chiarisca se la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'Agenzia del demanio possa pregiudicare la funzionalità del suddetto istituto; 6.100 del Governo con riferimento al quale ritiene opportuno che siano chiariti gli effetti finanziari eventualmente derivanti dal collocamento del Comandante generale in congedo equiparato a tutti gli effetti a quello del raggiungimento dei limiti di età, nonché gli eventuali effetti, dovuti al trattamento economico corrisposto per la posizione di collegamento presso il Ministero della difesa e alla necessità di sostituire tale posizione presso il corpo della Guardia di finanza; 9.100 del Governo, riguardo al quale ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo rechi le necessarie disponibilità. Appare, inoltre, opportuno, data la natura degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, che il Governo chiarisca se l'autorizzazione di spesa può essere formulata in termini di limite massimo; Holzmann 9.20, riguardo al quale ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; Maurizio Turco 9.28, riguardo al quale ritiene opportuno che il Governo chiarisca i riflessi di carattere finanziario della prospettata modifica del sistema di reclutamento, anche in relazione agli attuali vincoli in materia di assunzioni; Cicu 9.47 riguardo al quale ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sui possibili effetti negativi per il bilancio dello Stato dello svolgimento della prova di selezione; Cicu 9.48 riguardo al quale appare opportuno un chiarimento sui possibili effetti finanziari della norma, anche in relazione alla disciplina vigente in materia di contenimento del turn over del personale delle pubbliche amministrazioni; Cicu 9.49 e 9.50 riguardo ai quali appare opportuno un chiarimento sui possibili effetti finanziari derivanti dal nuovo inquadramento; Maurizio Turco 9.29 e 9.30 riguardo ai quali appare opportuno

che il Governo chiarisca se dall'abrogazione delle leggi richiamate possano derivare oneri a carico della finanza pubblica; Cicu 9.54 riguardo al quale appare opportuna una conferma in ordine alla possibilità di stipulare le predette convenzioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; Cicu 9.55 riguardo al quale appare opportuno un chiarimento del Governo in ordine agli effetti finanziari di talune delle modifiche proposte, con particolare riferimento alla possibilità per la società di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, all'esclusione da ogni tributo o diritto degli atti posti in essere per la costituzione della società, che appare comportare una rinuncia a maggior gettito, e alla previsione che un magistrato della Corte dei conti assista alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della società. Miotto 10.20 riguardo al quale appare opportuno acquisire indicazioni in ordine alla disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Polledri 9.020, osservato che l'emendamento, nel modificare la clausola di copertura di cui all'articolo 10, non provvede ad indicare gli oneri per gli anni successivi al 2010, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di apportare una riduzione agli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge finanziaria 2010, ritiene in ogni caso opportuno un chiarimento sulla quantificazione degli oneri per le eventuali assunzioni e sulla possibilità di assicurare il rispetto del tetto di spesa previsto dall'articolo aggiuntivo.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, in risposta alle osservazioni del presidente e relatore, rileva quanto segue. Per quanto riguarda gli identici emendamenti Fallica 9.21 e Di Stanislao 9.24 esprime parere contrario per mancanza di copertura. Esprime inoltre parere contrario in merito all'emendamento Cicu 9.53, in quanto non è dimostrata l'invarianza. Con riferimento agli emendamenti Mogherini Rebesani 1.2 e 2.2 esprime un parere contrario in quanto gli stanziamenti di cui alla tabella

C sono destinati a far fronte ad esigenze di funzionamento di enti, istituti e organismi che, per effetto di ulteriori tagli, vedrebbero compromessa la propria operatività e pertanto non possono essere utilizzati a fini di copertura in quanto ulteriormente incompressibili. Con riferimento all'emendamento 6.100 esprime parere favorevole. Circa l'emendamento 9.100 fa presente che la relazione tecnica è stata verificata positivamente e la copertura appare idonea e pertanto esprime parere favorevole. Rileva inoltre che gli emendamenti Holzmann 9.20, Maurizio Turco 9.28, Cicu 9.47 e Maurizio Turco 9.29 e 9.30 sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri. Esprime parere contrario sull'emendamento Cicu 9.54 in quanto non è dimostrata l'invarianza, mentre evidenzia che l'emendamento Cicu 9.55 è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri. Esprime inoltre parere contrario in merito all'emendamento Miotto 10.20, in quanto gli stanziamenti del FAS sono finalizzati ad investimenti e non possono essere utilizzati per spese correnti. In merito all'articolo aggiuntivo Polledri 9.020, esprime parere contrario in quanto gli stanziamenti di tabella C sono destinati a far fronte ad esigenze di funzionamento di enti, istituti ed organismi che per effetto di ulteriori tagli vedrebbero compromessa la propria operatività e pertanto non possono essere utilizzati a fini di copertura, in quanto ulteriormente incompressibili. Con riferimento alle rimanenti proposte emendative sulle quali il relatore non ha espresso rilievi, comunica quanto segue. Esprime parere contrario sull'emendamento Antonione 2.20 per inidoneità della copertura. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Maurizio Turco 3.20 e 3.21, precisando con riferimento a quest'ultimo che esso comporta effetti onerosi sul fabbisogno da indebitamento. Con riferimento all'emendamento Antonione 4.22 esprime parere contrario per inidoneità della copertura. Esprime inoltre parere contrario relativamente agli emendamenti Maurizio Turco 6.20, 6.21 e 9.31. Formula poi un parere contrario sull'emendamento Cicu 9.52 per

manca di copertura. Rileva infine che l'emendamento Maurizio Turco 9.34 è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene necessario un ulteriore chiarimento in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento 9.100 del Governo. In proposito, ritiene preliminarmente che andrebbero forniti elementi di valutazione idonei a confermare l'effettiva possibilità di ricondurre le spese in questione nell'ambito di un limite massimo, come prefigurato dalla norma, precisando le modalità procedurali idonee a garantire il rispetto del predetto limite.

Per quanto attiene alle quantificazioni operate dalla relazione tecnica allegata all'emendamento giudica, inoltre, opportuno che il Governo fornisca alcuni chiarimenti. In primo luogo, rileva che la relazione tecnica non menziona gli aspetti retributivi e previdenziali derivanti dall'inquadramento nelle strutture di Forza armata dei frequentatori dei corsi, che per espressa disposizione del comma 1.2, per tutta la durata dei corsi, assumono lo «statuto di militari in speciale ferma volontaria». Giudica che andrebbe quindi chiarito se, in virtù di tale previsione, i soggetti in questione possano beneficiare del riconoscimento di trattamenti e prerogative attualmente previsti per i volontari delle Forze armate, con conseguenti possibili oneri. Osserva, infatti, che tale questione è stata evidenziata anche in una nota della Ragioneria generale dello Stato, che fa riferimento alla possibilità di un'estensione di «diritti e prerogative» previste per i volontari delle Forze Armate. Osserva, poi, che la relazione tecnica non fa riferimento ad eventuali oneri connessi alla copertura assicurativa dei frequentatori per le attività formative che, tra l'altro per espressa previsione del comma 1.1, il primo anno si svolgeranno prioritariamente presso reparti alpini, paracadutisti e presso unità anfibia. Rileva, altresì, che non si rinvergono indicazioni, né nella norma né nella relazione tecnica, circa l'articolazione temporale delle tre

settimane di corso da svolgere in ciascun anno e che, in particolare, non è precisato se queste debbano svolgersi continuativamente e se comunque, per ciascun contingente annuale, il corso debba necessariamente esaurirsi nel medesimo anno. Per quanto alle attività formative svolte dal personale di supporto, rileva che la relazione tecnica quantifica oneri per trattamenti economici, mentre la norma non prevede espressamente un trattamento aggiuntivo rispetto a quello già percepito dal personale in questione, che dovrebbe risultare già inquadrato nella strutture dell'amministrazione della difesa. Rileva, infine, che nella relazione tecnica non sono esplicitate le ragioni di un andamento non costante, nei tre anni, delle voci di costo connesse agli oneri di funzionamento e agli oneri *una tantum* relativi a spese per attività promozionale, per alloggiamento e selezione del personale. Rileva, infatti, che le differenze di importo risultano particolarmente evidenti per le spese di alloggiamento. Sul punto, reputa, quindi, opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Gioacchino ALFANO (Pdl) con riferimento al parere contrario espresso circa gli identici emendamenti Fallica 9.21 e Di Stanislao 9.24, chiede se i problemi riguardano la quantificazione, nel qual caso si potrebbe valutare una conseguente limitazione nella concessione dei benefici ivi previsti, ovvero si tratti di una mancanza completa di risorse.

Antonio BORGHESI (IdV), nel segnalare che il proprio gruppo esprime una valutazione radicalmente contraria al merito dell'emendamento 9.100 del Governo, che sembra preludere alla formazione di corpi paramilitari, ritiene che il rappresentante del Governo dovrebbe fornire una puntuale risposta ai quesiti da ultimo formulati dal Presidente.

Giuseppe FALLICA (Pdl) osserva che l'emendamento 9.21 a sua firma è volto a reintrodurre il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge in esame, che reca una di-

sposizione di interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, in materia di aspettativa per riduzione di quadri. In proposito, ricorda che, secondo la relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge, « la norma chiarisce che nei benefici spettanti agli ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri, cessati a domanda dal servizio permanente, rientrano tutti i benefici legati al raggiungimento del limite di età ». Ricorda che, nel corso dell'esame in sede consultiva del citato decreto-legge presso la Commissione bilancio, il sottosegretario Alberto Giorgetti ha riferito che il Ministero della difesa, poiché la disposizione in esame tratta di cessazioni dal servizio permanente a domanda, non è in grado di quantificare a priori il numero dei possibili destinatari della citata disposizione. Alla luce di tali dichiarazioni la Commissione bilancio, in mancanza di una relazione tecnica che consentisse di quantificare gli oneri derivanti dalla disposizione stessa, ha pertanto formulato una condizione che è stata recepita dalle Commissioni riunite esteri e difesa. Fa, quindi, presente che lo scopo del suo emendamento è pertanto quello di riproporre all'attenzione della Commissione bilancio un approfondimento delle questioni poste dalla norma soppressa, con l'auspicio che il Governo fornisca quegli specifici elementi di informazione che non furono resi nella precedente seduta.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento alle osservazioni dei deputati Gioacchino Alfano e Fallica, rileva che nell'esame del comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge era emersa la necessità di un approfondimento delle implicazioni finanziarie della disposizione, che, comunque, appare di per sé suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, ritiene che la Commissione non possa che confermare il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, già espresso sul comma 3 dell'articolo 9. Per quanto attiene all'emendamento 9.100 del

Governo, rileva come la proposta emendativa non prefiguri la costituzione di milizie private ma sia semplicemente finalizzata allo svolgimento di attività di formazione, al fine di fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa dello Stato e l'attività prioritaria delle Forze armate. In proposito, relativamente al comma 1-ter fa presente che l'attribuzione ai partecipanti ai corsi dello status di militare in speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, potrebbe astrattamente comportare, in assenza di specifiche disposizioni, il riconoscimento di una serie di diritti e prerogative previste per i volontari delle Forze armate, che potrebbero potenzialmente determinare effetti onerosi. In ordine, poi, alle modalità di copertura finanziaria proposte, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e dell'accantonamento del Ministero della difesa del fondo speciale di parte corrente, fa presente che i citati fondi dispongono delle necessarie disponibilità finanziarie. Rinvia, comunque, ad apprezzamento politico l'utilizzo del citato Fondo per interventi strutturali di politica economica per l'anno 2012, tenuto conto che le risorse attualmente disponibili sul Fondo speciale di parte corrente relativamente all'accantonamento del Ministero della difesa sono pari a 9,344 milioni di euro per l'anno 2012, sufficienti quindi a coprire l'intero onere per il medesimo anno.

Rolando NANNICINI (PD) chiede ulteriori chiarimenti circa la copertura dell'emendamento 9.100 del Governo.

Il viceministro Giuseppe VEGAS chiarisce che gli oneri si ripartono tra il Fondo per interventi strutturali di politica economica ed il Fondo speciale di parte corrente e che entrambi i fondi risultano all'uopo capienti.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede, con riferimento all'emendamento 9.100 del Governo, se sia stata presentata la relazione tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, conferma che essa è stata presentata.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede che siano chiariti i costi dell'operazione che si intende effettuare attraverso l'emendamento 9.100. Con riferimento agli emendamenti Mogherini Rebesani 1.2 e 2.2. rileva che il Governo ha sollevato rilievi in ordine all'idoneità della copertura ma non rispetto al merito degli interventi che con i medesimi si intendeva adottare, quindi chiede se sia possibile, in caso di condisione dei contenuti, trovare coperture alternative.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come in presenza di eventuali maggiori oneri, il rappresentante del Governo abbia espresso un giudizio favorevole sull'emendamento 9.100 ed una valutazione negativa su numerose proposte emendative di iniziativa parlamentare, esprimendo in sostanza un giudizio di carattere politico sulle proposte emendative.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento alle considerazioni del deputato Vannucci, osserva, in via generale, che la Commissione bilancio si esprime essenzialmente sui profili di copertura finanziaria dei provvedimenti e delle proposte emendative e non sulle finalità delle spese previste. In particolare, rileva che la riduzione di autorizzazioni di spesa determinate dalla Tabella C allegata al disegno di legge finanziaria determina il rischio di incidere su spese non rimodulabili o, comunque, non comprimibili, con possibili conseguenze negative per la funzionalità degli enti finanziati o per la realizzabilità degli interventi già programmati.

Rolando NANNICINI (PD) chiede al rappresentante del Governo perché analoghe problematiche non si pongano con riferimento alla riduzione del fondo speciale di parte corrente e del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il viceministro Giuseppe VEGAS precisa che si tratta di due modalità di

copertura estremamente diverse, in quanto le risorse di cui alla Tabella C allegata alla legge finanziaria si riferiscono in molti casi a spese non rimodulabili connesse al funzionamento di enti ed istituzioni, mentre i fondi utilizzati con finalità di copertura dalla proposta emendativa governativa sono preordinati alla copertura finanziaria di provvedimenti *in itinere* o di futura adozione. Rileva, quindi, che il continuo ricorso con finalità di copertura alla riduzione di autorizzazioni di spesa rideterminate dalla Tabella C rischia di assicurare una copertura finanziaria meramente formale, in quanto presuppone la riduzione di spese di fatto non comprimibili.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel ribadire l'esigenza di ulteriori chiarimenti sugli effetti finanziari dell'emendamento 9.100 del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2010, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (3097-A);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 9.100 del Governo, con la seguente osservazione:

l'emendamento, seppure corredato di relazione tecnica, necessita di ulteriori approfondimenti, richiesti dal relatore, che il Governo dovrebbe fornire prima della votazione in Assemblea;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 2.2, 3.21, 6.20, 9.20, 9.21, 9.24, 9.28, 9.29, 9.30, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.53, 9.54, 9.55, 10.20 e sull'articolo aggiuntivo 9.020, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Massimo VANNUCCI (PD) contesta la procedura adottata e rileva che, senza ulteriori chiarimenti, non si dovrebbe procedere all'espressione del parere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che la relazione tecnica è stata presentata ed osserva che, la Commissione, approvando la proposta di parere testé formulata, che adotta soluzioni non completamente coincidenti con quelle proposte dalla Ragioneria generale dello Stato, dimostrerà anche la sua autonomia di valutazione.

Massimo VANNUCCI (PD) pur dando atto al relatore di aver opportunamente posto al Governo una serie di rilievi, ritiene che vi sia stata una forzatura e che la procedura seguita non sia corretta. Osserva peraltro che il relatore ha cambiato opinione in poco tempo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che il Governo dovrà a questo punto fornire, eventualmente direttamente in Assemblea, ulteriori chiarimenti sull'emendamento 9.100 prima della sua votazione, assicurando in tal modo una completa

verifica dell'impatto finanziario dell'emendamento in questione.

Massimo VANNUCCI (PD) propone di esprimere il parere sul testo e sulle proposte emendative, ad eccezione dell'emendamento 9.100 del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che la Commissione sia in grado di poter esprimere il parere e mette ai voti la proposta da lui presentata in sostituzione del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.

Atto n. 178.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2010.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate nel corso della precedente seduta, illustra il programma delle erogazioni finanziarie, da attualizzare, evidenziando come l'importo di 68,184 milioni di euro di cui al decreto ministeriale in esame si riferisce all'attualizzazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 78, della legge n. 266 del 2005 e non a tutti gli interventi da realizzare.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, anche alla luce di quest'ultima precisazione del rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo (atto n. 178),

preso atto dei chiarimenti del Governo, in base ai quali:

con riferimento alla contabilizzazione della spesa per interessi ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento, nel passaggio ai conti nazionali il dato di bilancio corrispondente al pagamento della rata è oggetto di « riclassificazione », con conseguente imputazione della quota capitale al rimborso dei prestiti, mentre la quota interessi sarà imputata alla corrispondente categoria economica di spesa;

con riferimento alla tipologia degli interventi, si tratta per la maggior parte, come indicato nella relazione illustrativa, sia di prosecuzione di misure già programmate nel 2009, sia di attuazione di ulteriori interventi per il sostegno e la riqualificazione del patrimonio culturale statale, non statale e religioso, per i quali i relativi pagamenti saranno scadenziati in più anni, nonché, in misura più contenuta, di promozione e di investimenti connessi con

grandi manifestazioni ed eventi, anche nel settore dello spettacolo, il cui pagamento avverrà in unica soluzione.

con riferimento alle cause dello scostamento rispetto alle previsioni incorporate nei conti della Pubblica Amministrazione, gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento richiamati si riferivano al contributo quale rata e non ai netti ricavi derivanti dall'utilizzo dei contributi stessi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Maino MARCHI (PD) con riferimento al merito del provvedimento, rileva come nel procedimento di selezione degli interventi destinatari dei finanziamenti di competenza dell'ARCUS Spa non vi sia stato alcun coinvolgimento degli enti locali interessati, seguendo un metodo che ritiene assolutamente censurabile.

Massimo VANNUCCI (PD) condividendo le argomentazioni del collega Marchi e pur rilevando la correttezza dal punto di vista contabile, osserva che l'istruttoria non ha prodotto tuttavia la trasparenza necessaria. Annuncia pertanto un voto favorevole tecnico con riferimento alla correttezza contabile, mentre conferma le perplessità sul merito del provvedimento. Auspica che la Commissione bilancio, per i profili di propria competenza, possa indirizzare il Governo verso scelte migliori.

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative. Atto n. 174.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame dello schema di decreto legislativo il 21 gennaio 2010, rinviandone il seguito in attesa dell'espressione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. In proposito, segnala che, in merito al parere della Conferenza unificata, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha comunicato al Presidente della Camera, in data 1° febbraio 2010, che il Consiglio dei ministri in data 22 gennaio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ha deliberato la procedura in via d'urgenza, prevista dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Fa, altresì, presente che il Consiglio di Stato ha trasmesso, in data odierna, il previsto parere. Segnala, quindi, che la Commissione può pertanto proseguire l'esame dello schema di decreto legislativo e pervenire all'espressione del parere richiesto.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento ai chiarimenti richiesti nella seduta del 21 gennaio scorso, per quanto concerne l'organo deputato alla verifica dei requisiti degli operatori, di cui all'articolo 5 dello schema normativo in oggetto, precisa che tale verifica potrà essere effettuata direttamente dagli uffici del Ministero dello sviluppo economico, in quanto amministrazione procedente ai fini dell'adozione del decreto interministeriale con cui i suddetti requisiti dovranno essere definiti. Osserva che tale attività di verifica dovrà essere in ogni caso svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quel che riguarda gli oneri per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, rileva che l'articolo 29 della legge n. 99 del 2009, oltre a determinare gli oneri stessi « nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività » dell'Agenzia stessa ai sensi del comma 18, prevede, al comma 7, che « per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni del-

l'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello sviluppo economico e con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari». Inoltre, ricorda che, per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, ad essa sono versati gli importi delle sanzioni dalla stessa irrogate ai sensi del comma 5, lettera g). Osserva che il tema di un finanziamento pubblico integrativo si pone solo per il primo periodo di operatività dell'Agenzia, in cui, peraltro, le attività della stessa non saranno particolarmente estese e, quindi, non comporteranno spese rilevanti. Al riguardo ritiene che, per tale periodo si potrà far leva sullo stanziamento di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, come ricordato dalla Commissione, oltre che sulla adeguata rimodulazione dei corrispettivi già oggi previsti per i servizi resi da ISPRA e, con l'operatività dell'Agenzia, da quest'ultima. Ricorda che i soggetti richiedenti tali servizi sono costituiti da chiunque abbia necessità di autorizzazioni, licenze o controlli relativi a materiali o attività nucleari, anche a prescindere dalla produzione di energia elettrica. A fronte di tale pluralità di fonti di finanziamento poste a carico degli operatori di mercato, ritiene possibile confermare che dal funzionamento dell'Agenzia de qua non deriveranno, a regime, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne i compiti previsti in capo a ISPRA, ENEA e università, ai sensi dell'articolo 8 dello schema di decreto in esame, a conferma che i compiti stessi saranno svolti dai predetti soggetti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie, ritiene opportuno inserire un'apposita clausola di invarianza.

Quanto agli oneri di informazione della procedura di valutazione ambientale strategica, ritiene che gli stessi siano sostenuti dagli operatori interessati, secondo quanto

previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, che, d'altra parte, viene espressamente richiamato nell'articolo 9 dello schema normativo in oggetto.

Per quanto attiene alla costituzione e al funzionamento dei Comitati interistituzionali di cui agli articoli 11 e 26 dello schema di decreto legislativo, rileva che, in ragione della natura di tali organismi, composti da membri già appartenenti ad Amministrazioni pubbliche, essi non comportano nuovi o maggiori oneri. Per superare ogni rilievo di ordine finanziario, ritiene tuttavia opportuno inserire nello schema di decreto legislativo una clausola di invarianza,

Per quel che attiene agli effetti finanziari discendenti dall'attività di certificazione dei siti, fa presente che essi risultano in tutto ricompresi nelle attività istituzionali di pertinenza dei vari enti e soggetti pubblici coinvolti.

In ordine alla previsione di cui all'articolo 13, comma 1, del provvedimento in esame, evidenzia che gli eventuali oneri cui si provvede nell'ambito del quadro economico-finanziario dell'opera, sono comunque sostenuti dall'operatore titolare del sito certificato.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 16 in materia di strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa, ricorda che la presenza di tale disciplina deriva direttamente dai criteri e principi direttivi della delega di cui all'articolo 25, comma 2, lettera m). Tenuto conto della generale previsione di invarianza di spesa, ritiene che non si prefiguri la concessione di contributi o l'insorgenza di oneri a carico dello Stato, ma l'esigenza di dare una disciplina generale ad un elemento, quello della copertura dei rischi di costruzione per ritardi, particolarmente presente nella realizzazione di infrastrutture energetiche complesse, quale è un impianto nucleare. Sottolinea che la norma specifica che, tra le cause di ritardo, sono escluse quelle attinenti al comportamento del soggetto appaltatore, i cui oneri rimarrebbero pertanto in capo al soggetto stesso; dunque, gli strumenti di copertura in parola sono stati pensati per tutelare piuttosto da

altri ritardi imputabili, ad esempio, a ricorsi amministrativi contro l'autorizzazione. Evidenza che l'esistenza di schemi di garanzia disciplinati secondo *standard* pubblicistici, per i quali si può prevedere, tramite il decreto di attuazione, anche il coinvolgimento di strutture e società pubbliche specializzate, può costituire un elemento importante a sostegno della finanziabilità dell'investimento, anche con il ricorso a formule consortili tra produttori e consumatori di energia.

Con riguardo alla funzione attribuita all'Autorità per l'energia elettrica e il gas dall'articolo 20, comma 3, dello schema di decreto legislativo, relativa all'erogazione dei fondi per il *decommissioning*, osserva che, ai sensi del comma 3, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas « opera la verifica e il controllo delle risorse finanziarie che alimentano il fondo per il *decommissioning* ». Precisa che, alla luce di tale verifica, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stessa determina l'entità delle risorse stesse e ne dispone l'erogazione che viene materialmente effettuata dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Ritiene che quest'ultimo organismo, pur risultando oggi statisticamente compreso nell'ambito del conto economico dello Stato, amministra in modo autonomo e sotto la vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas risorse derivanti da componenti tariffarie definite dalla specifica regolazione di settore. Al fine di eliminare eventuali ambiguità interpretative dalla disposizione sopra richiamata, ritiene che si potrebbe precisare che alla concreta erogazione delle risorse in favore del fondo provvede la Cassa conguaglio per il settore elettrico, previa deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e che i fondi accantonati annualmente per il *decommissioning*, derivanti da tariffe e quindi a gestione indipendente, sono indisponibili, nel senso che non possono essere utilizzati se non per effettuare operazioni di *decommissioning* a tempo debito, di regola, fine vita degli impianti. Quanto alle osservazioni sugli effetti indiretti sui saldi di finanza pubblica dovuti alle operazioni di immobilizzo e smobilizzo finanziario, ri-

tiene che la precisazione sopra riportata consenta di inquadrare la situazione in modo più adeguato.

Ferma l'esigenza di creazione del Fondo per il *decommissioning* a garanzia dei territori impegnati nella realizzazione degli impianti, ritiene che la formula proposta sia la più adeguata alla funzione attribuita, anche per evidenti analogie con il finanziamento delle attività di *decommissioning* degli impianti di produzione da dismettere, derivati dalla precedente stagione nucleare. Peraltro, al fine di evitare il verificarsi di significativi scostamenti tra la previsione iniziale, operata da Sogin Spa, dei costi per il *decommissioning* e i contributi versati dal titolare dell'autorizzazione unica, ritiene che si possa prevedere che al titolare stesso venga riconosciuto il diritto di partecipare, in contraddittorio con Sogin, alla definizione dei suddetti costi e che la stima effettuata da Sogin sia sottoposta ad una verifica di congruità da parte di un qualificato soggetto, con caratteristiche di terzietà. Segnala, infine, l'opportunità di prevedere che la misura del contributo periodico al Fondo per il *decommissioning* venga aggiornata periodicamente, con cadenza almeno quinquennale, ciò per tener conto di eventuali evoluzioni delle tecniche per il *decommissioning*.

In ordine alla configurabilità dei contributi versati dagli operatori di, cui all'articolo 22, quali costi deducibili a fini fiscali, passibili quindi di determinare effetti sul gettito tributario, rileva che gli eventuali minori introiti imputabili alla deducibilità sarebbero comunque di gran lunga superati dalle maggiori entrate derivanti dalla realizzazione delle opere sul territorio e dal relativo « indotto ».

La copertura dei costi di realizzazione del deposito nazionale, di cui agli articoli 24 e 25, comunica che sarà assicurata, per le « nuove » attività elettronucleari, dai corrispettivi a carico degli operatori elettrici secondo modalità di conferimento definite in via generale. Per quanto riguarda invece il materiale derivante dalle attività pregresse, precisa che la copertura deriva dalla componente A2 della tariffa

elettrica, relativa agli oneri generali del sistema elettrico. Ricorda che, infatti, tra, tali oneri, individuati dalla legge n. 83 del 2003, rientrano anche « i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettro-nucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti ».

In ordine all'articolo 26 dello schema normativo in esame, richiama le le stesse considerazioni svolte con riferimento agli articoli 24 e 25.

In ordine alla configurabilità dei contributi versati dalla Sogin, di cui all'articolo 29, quali costi deducibili a fini fiscali, passibili quindi di determinare effetti sul gettito tributario, rileva che gli eventuali minori introiti imputabili alla deducibilità sarebbero comunque di gran lunga superati dalle maggiori entrate derivanti dalla realizzazione delle opere sul territorio e dal relativo « indotto ».

In ordine agli oneri connessi alla campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare, evidenzia che la compatibilità finanziaria della campagna stessa è garantita dall'espressa precisazione, contenuta nell'articolo 30, comma 1, dello schema di decreto legislativo, che, per la realizzazione della predetta campagna informativa, si provvede « nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo ». Rileva che per la copertura dei suddetti oneri sono disponibili le risorse individuate dall'articolo 27, comma 38, della legge n. 99 del 2009. sottolinea che, in particolare, tale disposizione prevede che « l'avvio e il monitoraggio dell'attuazione della strategia energetica nazionale sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il limite massimo di 3 milioni di euro ». Ricorda che è altresì previsto che al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, prendendo atto di quanto precisato dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative (atto n. 174),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in base ai quali:

dal funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare non deriveranno, a regime, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto:

a) l'Agenzia farà fronte agli adempimenti previsti dal provvedimento con le risorse previste, per il primo periodo di operatività dell'Agenzia stessa, dall'articolo 29, comma 18, della legge n. 99 del 2009, che per l'anno 2010 ammontano a 1,5 milioni di euro;

b) il comma 7 del citato articolo 29 della legge n. 99 del 2009, prevede che per l'esercizio delle attività connesse ai compiti e alle funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,

c) all'Agenzia sono versati, ai sensi del comma 5, lettera g), del citato articolo 29, gli importi delle sanzioni dalla stessa irrogate;

gli adempimenti previsti per i soggetti e gli enti coinvolti nelle procedure autorizzatorie relative alla costituzione e

all'esercizio degli impianti nucleari (amministrazioni statali, regionali, enti locali) verranno effettuati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e a tal fine è opportuno inserire nel testo una clausola di invarianza finanziaria;

all'articolo 13 è opportuno inserire la previsione per cui agli eventuali oneri concernenti la nomina del commissario ad *acta*, si provvederà a carico dell'amministrazione eventualmente inadempiente, ovvero a carico del soggetto richiedente;

con l'articolo 16, concernente la disciplina di strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa, stante la previsione dell'invarianza della spesa prevista dalla legge delega, non si prefigura la concessione di contributi o l'insorgenza di oneri a carico dello Stato, ma viene soddisfatta l'esigenza di fornire una disciplina generale della copertura dei rischi di costruzione per ritardi;

all'articolo 20, appare opportuno precisare che alla concreta erogazione delle risorse del Fondo per il « *decommissioning* » provvede la Cassa congruaglio per il settore elettrico, previa deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e che i fondi accantonati annualmente per il « *decommissioning* », possono essere utilizzati esclusivamente per tale finalità nei tempi stabiliti;

il riferimento all'addizionale IRPEG, di cui all'articolo 22, comma 5, lettera *b*), è da intendersi come effettuato all'IRES;

la copertura dei costi di realizzazione del deposito nazionale previsto all'articolo 24, sarà assicurata per le « nuove » attività elettronucleari, dai corrispettivi a carico degli operatori elettrici;

con riferimento ai contributi di natura economica riconosciuto al territorio circostante il Parco Tecnologico, posto, ai sensi dell'articolo 29, a carico della Sogin SpA, la stessa potrà rivalersi sulle tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi;

le campagne di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare saranno realizzate nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 13, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis*. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad *acta* di cui al comma 11, sono a carico dell'amministrazione eventualmente inadempiente ovvero a carico del soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

all'articolo 19, comma 5, inserire, in fine, le seguenti parole: « e a prestare a tal fine idonea garanzia finanziaria. »

all'articolo 20, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « La Cassa provvede alla erogazione delle risorse in favore del Fondo, previa deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. I fondi accantonati annualmente per il « *decommissioning* », derivanti da tariffe, non possono essere utilizzati se non per effettuare operazioni di « *decommissioning* », nei tempi stabiliti dalle regole tecniche previste dai relativi regolamenti e di norma al fine del ciclo di vita degli impianti. »;

all'articolo 22, al comma 5, lettera *b*), sostituire la parola: « IRPEG » con le seguenti: « dell'IRES »;

dopo l'articolo 32-*bis* aggiungere il seguente: « 32-*ter*. 1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Ai componenti dei Comitati di cui agli articoli 11, comma 6, e 26,

comma 8, non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese ».

Maino MARCHI (PD) riprendendo due questioni già affrontate dal collega Vanucci nella seduta del 21 gennaio 2010, rileva che il divieto di trasferire sugli utenti i costi per le misure compensative di cui all'articolo 22, comma 9, del provvedimento in esame rischia di essere una norma di bandiera. Osserva infatti che, in mancanza di contributi pubblici, le aziende, in presenza dei maggiori costi derivanti dalle misure compensative, saranno naturalmente portate ad aumentare i prezzi. Pur non essendo pregiudizialmente contrario a porre in capo al complesso dei cittadini utenti tali costi, ritiene che la questione debba essere chiarita. Con riferimento all'articolo 23, che prevede l'automatica decadenza dai benefici di cui all'articolo 22 in caso di interruzione della realizzazione o dell'esercizio dell'impianto nucleare, rileva che vi è il concreto rischio di incorrere in un elevato numero di contenziosi e di avere sul territorio veri e propri « ecomostri ».

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento alle osservazioni critiche del deputato Marchi, osserva che l'articolo 23 dello schema in esame rappresenta a suo giudizio una disposizione assolutamente ragionevole, in quanto prevede la cessazione di misure di carattere oneroso nei casi in cui si determini l'arresto definitivo delle realizzazione o dell'esercizio di un impianto nucleare. Per quanto attiene, invece, alle disposizioni in materia di misure compensative previste dall'articolo 22, rileva che tale ultima disposizione intende individuare un sistema di fissazione delle tariffe volte ad evitare la traslazione sugli utenti finali dei costi di compensazione dovuti dai titolari delle autorizzazioni per gli impianti nucleari.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere, ricordando come il proprio gruppo abbia posto questioni molto serie con riferimento agli affetti

delle disposizioni degli articoli 22 e 23 dello schema, sulle quali il rappresentante del Governo ha fornito assicurazioni che giudica del tutto insoddisfacenti. Ritiene, quindi, che, con l'avvio del programma di produzione di energia nucleare, il nostro Paese si stia imbarcando in una avventura assai pericolosa, osservando come questa valutazione non sia il frutto di un pregiudizio ideologico, ma derivi da una serena analisi dell'atteggiamento tenuto in materia dalla maggioranza e dal Governo, improntato alla superficialità e all'approssimazione. Giudica che la scarsa attenzione fin qui mostrata alle possibili implicazioni dello sviluppo del programma nucleare nel nostro Paese rischia di produrre effetti assai negativi anche sotto il profilo finanziario, in quanto non si riscontra nel provvedimento l'esistenza di adeguate procedure volte al monitoraggio di possibili conseguenze negative per il bilancio dello Stato e la finanza pubblica nel suo complesso.

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Atto n. 183.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2010.

Il viceministro Giuseppe VEGAS segnala come non sia stato ancora possibile raccogliere gli elementi istitutori necessari a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella scorsa seduta.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, ritiene assolutamente necessario che prima di proseguire nell'esame del provvedimento l'Esecutivo

fornisca i chiarimenti richiesti dal relatore, segnalando come lo schema in esame intervenga in una materia alla quale la Commissione ha sempre dedicato particolare attenzione in occasione dell'esame di provvedimenti di carattere finanziario, introducendo modifiche non trascurabili anche dal punto di vista finanziario. Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.

Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 2 febbraio 2010, a seguito dell'adozione come testo base del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, avevo evidenziato che le risorse dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente utilizzate con finalità di copertura dovessero a tutti gli effetti considerarsi prenotate e che tale conclusione era stata confermata dal rappresentante del Governo. Evidenzia, tuttavia, che successivamente è intervenuto il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati

e confiscati alla criminalità organizzata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 2010, n. 28, il quale prevede l'utilizzo di quota parte delle medesime risorse iscritto nell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'interno, per un importo pari a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Al riguardo, nel rilevare che l'utilizzo dei fondi speciali previsto dal provvedimento in esame realizza una delle finalizzazioni individuate in sede di approvazione della legge finanziaria 2010, chiede al rappresentante del Governo di individuare, per il provvedimento in esame o per il decreto-legge n. 4 del 2010, una possibile modalità di copertura finanziaria alternativa.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene necessario un approfondimento sulla questione posta dal presidente Giorgetti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel dare conto delle proposte emendative presentate (*vedi allegato*), evidenzia l'opportunità di procedere all'esame di tali proposte solo una volta che il Governo abbia fornito i chiarimenti richiesti in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento.

Gioacchino ALFANO (PdL) richiama il suo emendamento 2.3 con il quale ha proposto di abbassare la soglia minima per considerare montano un comune da 500 a 400 metri. Fa presenza che tale proposta nasce dalla considerazione che vi sono comuni montani, dall'estensione particolarmente vasta, con ampie zone al di sotto della soglia dei 500 metri. Ricorda che uno studio dell'UNCCEM, riferito alla Regione Campania, dimostra come molti comuni di quella regione sarebbero esclusi sulla base dell'attuale formulazione della norma. Comprendendo che l'esiguità delle risorse non consente un'eccessiva estensione della platea dei comuni montani, chiede al Governo ed al relatore di approfondire la sua proposta.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2, dei quali è prima

firmataria, evidenziando come essi intendano proporre criteri di individuazione dei comuni montani alternativi a quelli fissati nel testo unificato adottato come testo base. In particolare, osserva che la proposta emendativa 2.2 prevede un limitatissimo allargamento dei criteri di cui all'articolo 2 del provvedimento, che tuttavia consentirebbe di includere tra i possibili beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge anche numerosi comuni della provincia di Belluno, ricordando che tali comuni si trovano già in una situazione estremamente difficile, dimostrata dalla circostanza che la provincia di Belluno è quella che presenta il maggior numero di comuni nei quali si sono svolti *referendum* per il distacco da una regione e l'aggregazione alla regione confinante. Nel sottolineare come al fine di far fronte

a tale situazione si sia provveduto con l'istituzione del Fondo per le aree di confine, segnala la parzialità di tale misura, che non assicura sufficienti risorse a comuni che rischiano di non essere considerati montani e non beneficiano delle risorse del ricordato Fondo, pur essendo chiamati ad assicurare servizi essenziali per un bacino di utenza spesso assai ampio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento, auspicando che nella prossima seduta trovi soluzione la questione relativa alla copertura finanziaria del provvedimento e sia possibile procedere all'esame degli emendamenti presentati.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

**Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato
C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini,
C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale
della Valle d'Aosta.**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
RIFERITI AL TESTO BASE**

(v. seduta del 2 febbraio 2010)

ART. 1.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti: dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1.1. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, in particolare, individuano come territori montani le province nelle quali più del 60 per cento dei comuni ha, alternativamente, i requisiti previsti alle lettere a) e b) del comma 3.

2. 1. Rubinato, Baretta.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: il 70 per cento con le seguenti: due terzi.

2. 2. Rubinato, Baretta.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 500 metri con le seguenti: 400 metri;

Conseguentemente:

al comma medesimo 3, lettera b), sostituire le parole: 500 metri con le seguenti: 400 metri;

al comma 4, sostituire le parole: 500 metri con le seguenti: 400 metri.

2. 3. Gioacchino Alfano.

Al comma 4, dopo le parole: lettere a) e b) aggiungere le seguenti: del comma 3.

2. 4. Il Relatore.

Al comma 5, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 3 e 4.

2. 5. Il Relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (Risorse oggetto di cessazione del concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane). — 1. Le risorse oggetto della cessazione del concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane, previsto dall'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono riferite unicamente alla quota base del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. 01. Marchi.

ART. 3.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono finanziati, con priorità, i progetti di sviluppo socio-economico presentati da enti locali che prevedano il mantenimento e lo sviluppo di servizi pubblici essenziali per comuni del territorio montano che ne siano privi.

3. 1. Rubinato, Baretta.

ART. 4.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di competenza statale;

conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: dell'autorizzazione *con le seguenti:* di un'autorizzazione;

sostituire il secondo periodo con i seguenti: L'autorizzazione di cui al primo periodo è subordinata alla verifica della sostenibilità economica della operazione e delle prospettive di collocamento sul mercato finanziario delle obbligazioni emesse. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. 1. Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) . All'articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il Soccorso Alpino Valdostano/Secours Alpin Valdôtain (SAV) e il Ber-

grettungsdienst dell'Alpenvereins (BRD) sono equivalenti, nel rispettivo territorio di competenza, al CNSAS, ai fini previsti dalla presente legge e nel rispetto degli statuti d'autonomia e delle relative norme di attuazione. ».

6. 1. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, dopo le parole: obblighi di legge *aggiungere le seguenti:* nell'ambito delle proprie risorse finanziarie.

6. 2. Il Relatore.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La partecipazione alla commissione paritetica non dà titolo alla corresponsione di indennità, emolumenti o rimborsi spese, comunque denominati.

6. 3. Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 1, dopo la parola: forestali, *aggiungere le seguenti:* e per le produzioni agricole comprese dell'allevamento.

7. 1. Gioacchino Alfano.

ART. 9.

Al comma 2, sopprimere le parole: della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni,.

9. 1. Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: 25 settembre 2001, *aggiungere le seguenti:* n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,.

9. 2. Il Relatore.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11 – (*Incentivi alla pluriattività*). – 1. All'articolo 17, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al primo periodo le parole: « i coltivatori diretti » sono sostituite dalle seguenti: « gli imprenditori agricoli » e le parole: « cinquanta milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 75 mila euro »; *b)* al secondo periodo, le parole: « Ministro competente » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ».

11. 1. Il Relatore.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. – (*Disposizioni sull'affitto di fondi rustici*). – 1. Nella tariffa, parte II, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo l'articolo 2-bis è aggiunto il seguente: « ART. 2-ter. – 1. Affitto di fondi rustici situati in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata quando il corrispettivo annuo non supera 200 euro. ».

11. 01. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. – (*Proroga agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice*). – 1. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8, dell'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2010.

11. 02. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. – (*Esenzione ICI per i fabbricati rurali*). – 1. All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: « nel catasto fabbricati », sono inserite le seguenti: « , indipendentemente dalla categoria e dalla classe catastale attribuita, ».

11. 03. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. – (*Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di attività di vendita*). – 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. La vendita di prodotti non provenienti dalle rispettive aziende effettuata dagli imprenditori agricoli per un importo non superiore a 5.000 euro nell'anno solare costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile ed è considerata produttiva di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. ».

11. 04. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. – (*Disposizioni in materia di prestazioni occasionali di tipo accessorio*). – 1. Al comma 1, lettera *f)* dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: « da casalinghe » sono inserite le seguenti: « , da persone iscritte regolarmente nell'assicurazione obbligatoria ».

11. 05. Brugger, Zeller.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) sulle problematiche del settore assicurativo, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno 57

SEDE REFERENTE:

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili. C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1349 Della Vedova, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Laboccetta, C. 2758 Antonio Pepe (*Rinvio del seguito dell'esame*) 57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 57

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 febbraio 2010.

Audizione del Presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) sulle problematiche del settore assicurativo, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili.

C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1349 Della Vedova, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Laboccetta, C. 2758 Antonio Pepe.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ... 58

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria (atto n. 183), di rappresentanti di: Federazione Italiana Liberi Editori (FILE), Associazione Italiana Editori (AIE), Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e Mediacoop 58

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame degli atti comunitari Libro verde « Promuovere la modalità dei giovani per l'apprendimento » (COM(2009)329 def.) e Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Consiglio delle Regioni « Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore » (COM(2009)487 def.) (Deliberazione) 59

ALLEGATO (Programma) 60

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 59

COMITATO RISTRETTO

Martedì 9 febbraio 2010.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.45 alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 febbraio 2010.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria (atto n. 183), di rappresentanti di: Federazione Italiana Liberi Editori (FILE), Associazione Italiana Editori (AIE), Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e Mediacoop.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 15.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.05.

Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame degli atti comunitari Libro verde « Promuovere la modalità dei giovani per l'apprendimento » (COM(2009)329 def.) e Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Consiglio delle Regioni « Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore » (COM(2009)487 def.).

(Deliberazione).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, ai fini dello svolgimento di un'indagine conoscitiva

istruttoria, nell'ambito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, del Libro verde « Promuovere la modalità dei giovani per l'apprendimento (COM(2009)329 def.) e Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Consiglio delle Regioni « Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore » (COM(2009)487 def.), sulla base del programma in distribuzione (*vedi allegato*).

Propone quindi di deliberarne lo svolgimento.

La Commissione delibera quindi lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame degli atti comunitari Libro verde « Promuovere la modalità dei giovani per l'apprendimento » (COM(2009)329 def. e Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Consiglio delle Regioni « Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore » (COM(2009)487 def.).

PROGRAMMA

Audizioni:	Rappresentanti di Confindustria.
Rappresentanti italiani al Parlamento europeo.	Rappresentanti della Conferenza dei Rettori (CRUI).
Rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	Esperti del settore.
Rappresentanti del Ministero del lavoro e politiche sociali.	Il termine per la conclusione dell'indagine è fissato per la fine del mese di febbraio 2010.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro. C. 2233 Tommaso Foti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

Audizione di rappresentanti dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	62
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 9 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 11.35.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

C. 1074 Velo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato l'8 ottobre 2009.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI dichiara che il Governo guarda con interesse all'approvazione della proposta di legge in titolo, che va nella direzione di far sì che le famiglie livornesi assegnatarie degli alloggi ubicati in stabili vincolati possano diventare proprietarie di tali im-

mobili. In tal senso, annuncia che il Governo seguirà con attenzione l'iter del provvedimento, riservandosi di predisporre talune proposte emendative anche allo scopo di trovare una soluzione alle problematiche che dovessero emergere in ragione di una giurisprudenza costituzionale, che, in tema di riparto delle competenze legislative fra Stato e regioni, oggettivamente, non facilita la soluzione della questione specifica che la proposta di legge in esame intende risolvere.

Silvia VELO (PD), ringrazia il rappresentante del Governo per la posizione espressa, che, a suo avviso, senza negare la questione relativa alla competenza legislativa concorrente delle regioni, pone, tuttavia, le condizioni per dare una risposta positiva alla giusta esigenza di rimuovere la situazione di disparità di trattamento che si è venuta a creare a Livorno fra gli inquilini degli alloggi popolari che hanno potuto in passato riscattare gli immobili in questione e quelli che, a causa della sopravvenienza del vincolo apposto dalla locale Soprintendenza, si trovano impossibilitati a procedere al loro riscatto. Con-

clude, ribadendo che con il provvedimento in esame non si intende assolutamente procedere ad una dismissione del patrimonio edilizio pubblico, ma unicamente dare risposta ad una questione circoscritta sul piano territoriale e sociale consentendo ad alcune decine di famiglie di riscattare gli alloggi di cui sono assegnatarie.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro.

C. 2233 Tommaso Foti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 2 dicembre 2009.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI indi del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 12.

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

Audizione di rappresentanti dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana).

(Svolgimento e conclusione).

Roberto TORTOLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni SABATINI, *Direttore generale dell'ABI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Guido DUSSIN (LNP), Sergio Michele PIFFARI (IdV), Gabriele CIMADORO (IdV) e Raffaella MARIANI (PD).

Giovanni SABATINI, *Direttore generale dell'ABI*, fornisce, quindi, ulteriori precisazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-T, UGL-T, USAE-AV, ATM-PP e COBAS ENAV in relazione allo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo (atto n. 176) 63

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale assistenti e controllori navigazione aerea (ANACNA) in relazione allo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo (atto n. 176) 63

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano (*Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio*) 64

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 febbraio 2010.

Audizione di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-T, UGL-T, USAE-AV, ATM-PP e COBAS ENAV in relazione allo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo (atto n. 176).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.30.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale assistenti e controllori navigazione aerea

(ANACNA) in relazione allo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo (atto n. 176).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli.

La seduta comincia alle 14.20.

**Indagine conoscitiva sul sistema
aeroportuale italiano.**

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo, rinviato da ultimo nella seduta del 2 febbraio 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Ringrazia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Altero Matteoli, per aver accolto l'invito della Commissione a prendere parte ai lavori sul documento conclusivo, dopo che, nell'ultima seduta della Commissione dedicata all'esame del documento, era stata unanimemente evidenziata dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, l'opportunità di raccogliere, prima della votazione del documento medesimo, le considerazioni e le valutazioni del Ministro, anche in relazione alle successive iniziative volte a dare attuazione alle linee di intervento definite nel documento medesimo.

Il Ministro Altero MATTEOLI ritiene utile, come premessa al lavoro di pianificazione che l'attuale Governo ha avviato nel comparto del trasporto aereo ed in modo particolare nel sistema della offerta aeroportuale, ricordare che l'ultimo tentativo di pianificazione del sistema aeroportuale nel nostro Paese risale al 1983; risale, cioè, all'avvio dei lavori del Piano Generale dei Trasporti. Nel 1983 il Ministro dei Trasporti era Presidente delle Ferrovie dello Stato e governava sull'allora aviazione civile e sulla motorizzazione civile; il Ministro dei Lavori Pubblici era Presidente dell'ANAS e governava sulla infrastrutturazione dei porti; il Ministro della Marina Mercantile governava sulla politica marittima anche attraverso il Comando delle Capitanerie di Porto; infine il Ministro per il Mezzogiorno, attraverso la Cassa del Mezzogiorno, stava completando

la realizzazione di tre nuovi impianti aeroportuali: quelli di Bari, di Pescara e di Lamezia Terme; il Ministero dell'Ambiente nel 1983, ancora non esisteva. Evidenzia quindi che ventisei anni fa, non due secoli fa, si era in presenza di una realtà istituzionale completamente diversa da quella attuale.

Il Piano Generale dei Trasporti non risentì di una simile anomalia strutturale perché una apposita legge, la legge n. 245 del 1984, prevede che tale strumento venisse redatto, in modo organico, non solo dal Dicastero dei Trasporti ma da altri sette Dicasteri (Lavori Pubblici, Marina Mercantile, Tesoro, Bilancio, Difesa, Industria, Partecipazioni Statali). Questa collegialità evitò che i ruoli autonomi e dominanti di alcuni Dicasteri rendessero il Piano uno strumento solo analitico e privo di decisioni forti.

Rileva che soltanto da poco si è imposta la consapevolezza che la griglia infrastrutturale definita nel 2004 dal Parlamento Europeo, in una prospettiva di intervento continentale, è l'unico mosaico in cui allocare, pur con i necessari ed appropriati aggiustamenti richiesti dal passaggio ad un orizzonte nazionale, le tessere programmatiche che interessano l'Italia in termini infrastrutturali e logistici. È diventato altresì chiaro che ogni cambiamento di tale quadro comunitario deve essere definito non rimanendo chiusi all'interno dell'Unione europea, ma coinvolgendo che i Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. Sottolinea in proposito che nella conferenza di Napoli del 21 e 22 ottobre 2009, si è avuta una prova della validità di tale linea strategica ed è risultato evidente che i problemi del trasporto aereo, nei rapporti con il continente africano e con i Paesi dell'area orientale dell'Europa, dovranno essere affrontati, all'interno dell'Unione europea, con la massima urgenza.

In realtà il trasporto aereo, per le sue naturali caratteristiche, da sempre è stato antesignano di una simile approccio. Osserva che da questa prima analisi, l'offerta legata al trasporto aereo risulta, a tutti gli effetti, un'offerta del tutto peculiare, in

quanto caratterizzata da tre distinti momenti funzionali: quello dello spazio aereo; quello dello spazio terrestre limitato al sedime aeroportuale; quello dello spazio terrestre inteso in senso più ampio, dal momento che coinvolge realtà territoriali sovra regionali.

Sottolinea che la coscienza di lavorare all'interno di un sistema singolare e di un ambito estraneo a limitazioni territoriali, ma legato direttamente a politiche comunitarie e mondiali, ha portato il Dicastero alla redazione di un quadro conoscitivo e di un quadro propositivo di ciò che si ritiene debba essere l'offerta aeroportuale del Paese. Segnala di usare, intenzionalmente, le espressioni «quadro conoscitivo» e «quadro propositivo» perché ritiene necessario conoscere e proporre solo a valle di una capillare e motivata analisi dell'esistente e di una misurabile simulazione di scenari corrispondenti a quelli che saranno i presumibili sviluppi di una domanda di trasporto difficile da capire e da interpretare.

In questa fase, nel rispetto dei rapporti che legano l'ENAC ai soggetti ai quali è stata affidata la preparazione dello strumento conoscitivo, un apposito Comitato, composto da membri del Dicastero e dell'ENAC, sta chiedendo agli estensori del lavoro un «codice comportamentale» che definisca, in modo oggettivo, una serie di parametri da tenere fermi. Parametri che devono, innanzitutto, annullare la carica di provincialismo che caratterizza spesso il comparto del trasporto aereo.

Deve quindi emergere da questa prosima fase del lavoro: la attuale ricchezza patrimoniale del Paese in termini di impianti aeroportuali e la correlata funzionalità e reale interazione con le esigenze del bacino territoriale; la simulazione degli effetti che deriveranno dall'attuazione globale delle direttive comunitarie sul «cielo unico europeo» e la coerenza delle azioni programmatiche connesse a tali direttive; il ruolo degli organi di governo centrale e locali nella gestione del territorio, con una interpretazione chiara e ragionevole delle disposizioni del Titolo V della Costituzione, soprattutto per quanto riguarda il

tema dell'ubicazione di nuovi impianti aeroportuali; la interazione tra il Ministero della Difesa, l'ENAC, l'ENAV, le Compagnie aeree ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; il controllo della sicurezza nelle sue articolate componenti (impianti a terra, aeromobili, spazio aereo, eccetera).

Dichiara di essere sicuro che la Commissione condividerà questo itinerario programmatico; infatti, sarebbe inconcepibile ed ingiustificabile non sfruttare la stagnazione temporanea dell'economia, per strutturare meglio l'offerta italiana di trasporto aereo.

Osserva che un'ulteriore difficoltà, che prenderà corpo dalla fase dell'analisi a quella della definizione delle linee programmatiche, sarà rappresentata dalla pluralità degli organismi responsabili, quali il gestore dell'impianto aeroportuale, le compagnie aeree, i gestori delle reti che consentono l'accesso all'aeroporto, il garante del controllo delle aerovie. Questa sommatoria di competenze e di responsabilità non solo amplifica l'entropia del sistema, ma esaspera ulteriormente la caratterizzazione degli standard di qualità della offerta e quindi rende difficile una diretta correlazione tra tariffa e indice di soddisfazione della domanda.

Fermo restando che ogni decisione, spetta al Governo ed al Parlamento, assicura che il lavoro che si sta portando avanti in questa fase è alla ricerca di risposte adeguate ad una serie di interrogativi, quali quelli di seguito enumerati. L'ENAC ed il Dicastero stanno solo ricercando una catalogazione del sistema attuale o intendono definire una nuova griglia della offerta? Occorre seguire logiche simili all'approccio utilizzato per le Reti TEN – T oppure difendere aree regionali? Si ha un'adeguata comprensione di che cosa sarà il «cielo unico europeo» e del fatto che esso non consisterà soltanto in un abbattimento dei consumi? Si è adeguatamente convinti della necessità di rilanciare l'offerta «carga»? Si sta cercando di identificare una nuova logica per costruire un nuovo sistema tariffario? Si stanno ricercando nuove logiche per la

gestione degli slot ? Si stanno misurando le difficoltà nella pianificazione del trasporto aereo, del doppio teatro, quello non terrestre e quello terrestre ? Si sta cercando di capire l'assurdo paradosso della attuale offerta: la sovrabbondanza degli impianti e la contestuale carenza qualitativa e quantitativa della stessa offerta ? Si è coscienti che una delle difficoltà, nell'attuale fase di impostazione pianificatoria, è da ricercarsi nella paura di identificare delle scelte ? Si sta simulando l'effetto alta velocità non solo nei collegamenti terminali (Milano-Roma) ma nei collegamenti puntuali (Roma-Firenze, Roma-Napoli, Bologna-Firenze, eccetera) ?

Rileva che la risposta a tali e ad altri interrogativi dovrebbe portare alla identificazione di un quadro di regole capaci di rendere coerente lo spazio aereo, lo spazio terrestre, l'offerta aeroportuale alle condizioni che alcuni fatti esogeni, come il « cielo unico europeo » e il progetto Galileo, imporranno all'intera offerta di trasporto aereo nell'arco di un solo quinquennio. Quindi si rende necessaria non una banale pianificazione dell'offerta esistente, ma una vera reinvenzione dell'offerta aerea coerente alle esigenze di una domanda sempre in crescita e sempre più diversificata.

Ritiene che in questa direzione si sia mossa la Commissione nel definire una serie di « linee di intervento ». Dichiara infatti di aver esaminato con attenzione tali proposte e di ravvisarne il comune denominatore nell'esigenza improcrastinabile di un rilancio concreto ed organico del sistema aeroportuale italiano, soprattutto se si tiene conto che, proprio dall'indagine in corso per impulso del Dicastero e dell'ENAC, emerge che la domanda di traffico aereo passerà dagli attuali 130 milioni di passeggeri a 230 milioni di passeggeri nel 2025.

Ricorda, tuttavia, che si è ancora nella fase conoscitiva, per cui, come detto in precedenza, ogni input, ogni linea di indirizzo diventa elemento utilissimo per costruire non un banale processo pianificatorio, ma una rivisitazione sostanziale di tutti gli approcci seguiti finora nell'orga-

nizzazione dell'offerta e nell'identificazione delle esigenze della domanda. Ritiene che certamente non sia più tempo di pianificazioni dirigistiche; tuttavia è tempo di stabilire un corretto rapporto, tra domanda ed offerta.

In merito ai punti prospettati nell'ambito delle linee d'intervento, ritiene opportuno svolgere alcune brevi considerazioni.

Per quanto concerne una catalogazione degli impianti in funzione della domanda di trasporto (aeroporti con oltre 5 milioni di passeggeri, aeroporti con un numero di passeggeri compreso tra 5 e un milione e aeroporti con un numero di passeggeri inferiore al milione), ritiene che si debba aspettare ancora una serie di approfondimenti in corso, sia sulla soglia della domanda di trasporto di ogni singolo impianto, sia sulla stabilità o meno della crescita della domanda. Una crescita non da stimare in modo generico ed ottimistico ma basata su dati oggettivi.

Al riguardo condivide pienamente la richiesta avanzata dalla Commissione in merito alla necessità di potenziare i collegamenti stradali, ferroviari e metropolitani con gli impianti aeroportuali in cui già oggi la domanda di trasporto richiede una interazione funzionale tra aeroporto e territorio.

Condivide altresì i suggerimenti avanzati in merito alla copertura finanziaria degli investimenti infrastrutturali interni ai singoli aeroporti; investimenti che almeno in questa fase devono essere legati all'incremento dei diritti aeroportuali. Concorda anche sulla necessità di snellire ulteriormente le procedure di approvazione dei contratti di programma tra l'ENAC e le società aeroportuali.

In merito alla esigenza di un rafforzamento sia dei poteri di controllo, sia della possibilità di un incremento delle professionalità dell'ENAC, ricorda che già nell'allegato « Programma delle infrastrutture strategiche » del Documento di programmazione economica e finanziaria, approvato nell'agosto dello scorso anno, aveva prospettato un rafforzamento funzionale

dell'ENAC che è, a suo avviso, il catalizzatore chiave del processo di rilancio dell'offerta aerea del Paese.

Condivide altresì quanto prospettato per l'ENAV. L'ENAV sarà senza dubbio impegnata sulla strategicità degli investimenti nella nuova piattaforma « SESAR » nell'ambito del « cielo unico europeo » e sicuramente tale programma sarà inserito all'interno della pianificazione nazionale. Sempre l'ENAV dovrà essere chiamato a svolgere un ruolo più importante nel coordinamento operativo dei soggetti preposti alle principali attività aeroportuali centralizzabili anche mediante la fornitura e l'utilizzo di sofisticati sistemi informatici.

Apprezzabile è a suo giudizio anche l'indicazione relativa al rilancio del trasporto di merci. Reputa infatti che non si possa penalizzare l'offerta « cargo » e, quindi, sia necessaria un'azione mirata al rilancio di tale comparto anche attraverso una rivisitazione delle procedure doganali.

In merito, infine, allo sviluppo dell'aviazione generale non solo c'è la sua personale condivisione, ma ritiene che, anche in questo caso, sarà opportuno concordare con le realtà locali il riassetto urbanistico degli accessi agli impianti esistenti. Nell'osservare che anche questo settore è regolamentato dalla normativa dell'Unione europea e dalla EASA, rileva che l'ENAC non può che continuare a svolgere un ruolo chiave nell'amministrare e regolare queste attività. Segnala infine di aver promosso, nell'ottica di una nozione più vasta di aviazione generale, l'aggiornamento, ormai pressoché ultimato, della normativa sul volo da diporto e sportivo, di cui alle disposizioni da giudicarsi superate, del decreto del Presidente della Repubblica n. 404 del 1988. La nuova normativa aprirà circuiti di volo e aeroporti veri e propri finora interdetti a questa attività, tentando di seguire le fortunate orme della nautica da diporto.

In conclusione, assicura che sarà sua cura seguire lo sviluppo dei lavori finalizzati alla predisposizione del Piano della rete aeroportuale nazionale e i contestuali interventi volti al recepimento delle linee strategiche definite dalla Commissione.

Si impegna pertanto, a confrontarsi di nuovo con la Commissione, entro il mese di aprile, per dare conto dello stato di avanzamento dell'intero processo di pianificazione.

Emanuele FIANO (PD) ringrazia il Ministro per la partecipazione alla seduta odierna della Commissione. Sottolinea, come già da lui evidenziato nel corso del dibattito, che la potestà concorrente attribuita dal Titolo V della Costituzione allo Stato e alle regioni in materia aeroportuale costituisce una questione fondamentale in relazione ai tre aspetti della programmazione e realizzazione delle sedi, dei collegamenti intermodali e della realizzazione nel territorio di infrastrutture di supporto per gli aeroporti. Rileva che in questi tre ambiti in Italia si registrano evidenti ritardi. Facendo riferimento alla regione Lombardia, sottolinea come questa abbia un rilevante numero di aeroporti, sorti per lo più per iniziative locali, che difficilmente possono essere ricondotte nell'alveo di una programmazione nazionale. Ritiene quindi che fare riferimento ad una programmazione centrale delle infrastrutture aeroportuali possa non essere sufficiente ad arginare le spinte localistiche. Per questo auspica che possano essere individuate modalità di coordinamento idonee a raccordare, per quanto concerne la programmazione in materia di aeroporti, il livello di governo centrale e quelli locali.

Vincenzo GAROFALO (Pdl) ringrazia il Ministro per il suo intervento, in cui ha illustrato le politiche che il Governo intende seguire nel settore aeroportuale e nel quale ha mostrato il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione. Sottolinea che l'obiettivo che la Commissione ha inteso perseguire è stato quello di individuare, sulla base di un'accurata analisi della situazione attuale, interventi utili alla definizione di un sistema di aeroporti sulla base di esigenze coerenti a livello nazionale. Osserva che anche dal complesso delle audizioni che sono state svolte dalla Commissione è stata confer-

mata l'esigenza di elaborare un piano generale e unitario dei trasporti, anche al fine di evitare la proliferazione di nuovi aeroporti, la cui realizzazione può essere presa in considerazione soltanto nel caso in cui sussistano particolari esigenze di sviluppo del territorio ovvero gravi carenze delle infrastrutture e dei servizi per quanto concerne le altre modalità di trasporto e, segnatamente, quello ferroviario e quello stradale. Ritiene che un piano generale che contempli tutte le modalità di trasporto possa essere uno strumento utile anche al fine di evitare che le varie modalità di trasporto, alcune delle quali gestite da società partecipate interamente dallo Stato, possano entrare in concorrenza tra di loro. Rileva che la Commissione ha posto una rilevante attenzione anche al tema della qualità dei servizi, sottolineando che il Paese necessita di una rete aeroportuale molto più efficiente dell'attuale. In ultimo evidenzia l'importanza del trasporto aereo delle merci, sia per le potenzialità di sviluppo del comparto e delle imprese in esso operanti, sia per le ricadute positive per quanto riguarda tutta l'economia del Paese.

Marco DESIDERATI (LNP) evidenzia che la proposta di documento conclusivo elaborata dalla Commissione affronta numerosi temi strategici fondamentali per lo sviluppo del settore del trasporto aereo. Ritiene opportuno sottolineare che questo documento è stato elaborato nel momento in cui non esiste più nel Paese una compagnia di bandiera propriamente detta. In relazione a questo aspetto evidenzia che in Italia il mercato del trasporto aereo è stato fino a pochi anni fa fortemente condizionato dalla posizione dominante di Alitalia, che si esplicava in particolare in relazione all'assegnazione degli *slot*. Ritiene pertanto che il venir meno di una compagnia di bandiera possa rappresentare un fattore positivo per lo sviluppo del mercato aereo nel suo complesso. Ricorda che mediamente per ogni milione di passeggeri sussistono circa mille addetti del settore, il che dimostra l'importanza del comparto aeroportuale anche sotto il profilo occu-

pazionale. Giudica pertanto necessaria una specifica riflessione sull'assetto delle compagnie in Italia, soprattutto in ragione del fatto che ancora permangono situazioni in cui Alitalia continua a godere di condizioni di particolare vantaggio. Osserva in proposito che si sta assistendo ad un riassetto complessivo del mercato mondiale, come testimonia anche il fallimento di numerose compagnie aeree, tra cui compagnie di bandiera e compagnie di grandi dimensioni, quali la Japanese Airlines. Auspica che tale riflessione sia svolta in tempi brevi, con il concorso, congiuntamente, del Parlamento e del Governo.

Settimo NIZZI (PdL) sottolinea la mancanza di rispetto nei confronti dei passeggeri che spesso si registra negli scali nazionali. Evidenzia l'inidoneità dei servizi igienici nella gran parte degli aeroporti, e sottolinea la gravità di questa situazione, soprattutto negli aeroporti con più elevati volumi di traffico, come quello della capitale, che costituisce la porta di ingresso nel Paese per un gran numero di passeggeri anche stranieri. Rileva che, a seguito della separazione dei controlli tra forze dell'ordine e società private, i passeggeri sono costretti a file interminabili. Reputa altresì vergognosa la situazione relativa alla perdita dei bagagli nell'aeroporto di Roma Fiumicino e giudica indifferibile intervenire anche normativamente affinché le società di gestione possano avere strumenti di intervento efficaci nei confronti delle società di *handling*. Segnala infine disagi che derivano ai passeggeri anche dal fatto che in scali italiani, come quello di Treviso, la compagnia straniera Ryanair fornisca indicazioni nella sola lingua inglese, anche per l'effettuazione del *check-in*.

Mario LOVELLI (PD) ribadisce l'esigenza, come già sottolineato sia nel corso dell'indagine conoscitiva sia anche in altre occasioni, di costituire un'autorità indipendente dei trasporti. Ricorda di avere presentato al riguardo una proposta di legge a propria firma, volta alla costituzione di tale autorità, il cui esame è stato

avviato dalla Commissione. Chiede quindi che nel paragrafo finale, laddove il documento individua le linee di intervento per il miglioramento del sistema aeroportuale, il paragrafo relativo al rafforzamento e all'eventuale trasformazione dell'ENAC, sia integrato con una considerazione che evidenzia l'esigenza di rafforzare gli strumenti di regolazione e di controllo nel settore dei trasporti, considerati nel loro complesso, anche attraverso l'istituzione di un'apposita autorità indipendente. Ritiene utile questa integrazione, come indirizzo sia per il Governo, sia anche per l'attività legislativa della Commissione.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) esprime il proprio apprezzamento per il testo del documento, condiviso da tutti i gruppi parlamentari, che giudica essere un punto di partenza utile al fine di predisporre gli opportuni interventi sia da parte del Governo che del Parlamento. Ritiene che la realizzazione di nuovi aeroporti o il mantenimento dell'operatività di aeroporti già esistenti, debbano essere decisi sulla base di una verifica oggettiva della sostenibilità economica della gestione dei singoli scali. Osserva che dai dati emersi dall'indagine conoscitiva, che il Presidente intende raccogliere in tabelle da allegare al documento conclusivo, emerge un ritardo dell'Italia nei volumi di traffico aereo relativo alle tratte che servono destinazioni extraeuropee. Ritiene pertanto che debbano essere assunte specifiche iniziative per aumentare il numero di voli intercontinentali diretti, in partenza dai principali aeroporti del Paese. Invita, in conclusione, il Governo a dare attuazione, mediante i necessari interventi, alle linee di indirizzo definite nel documento e a vigilare in modo da garantire che anche gli enti del settore, competenti ai fini dell'attuazione di tali linee, si impegnino nel medesimo senso. Ritiene altresì molto importante la tempestività con cui gli interventi di attuazione saranno adottati, anche in considerazione dell'apporto che potrà derivarne per il superamento della crisi economica naorca in corso.

Mario VALDUCCI, *presidente*, sottolinea l'ampia partecipazione con cui è stata elaborata la proposta di documento conclusivo. Evidenzia la necessità di non aver paura di operare scelte anche innovative. Ricorda che gli aeroporti ai quali si applica la normativa comunitaria sono determinati sulla base del criterio dei volumi di traffico, e ritiene che questi stessi parametri possano essere adottati per individuare gli aeroporti sui quali concentrare gli interventi dello Stato. Riguardo alla scarsa qualità che si registra nei servizi offerti dagli scali nazionali, osserva che questo è dovuto in gran parte all'esiguità degli investimenti delle società di gestione, che risultano essere i più bassi in Europa. Ritiene utile uno specifico impegno per individuare nuove logiche di gestione degli *slot*, anche al fine di favorire la concorrenza tra le compagnie aeree.

Il Ministro Altero MATTEOLI, con riferimento alle osservazioni svolte dal deputato Fiano, che ha sollevato il problema della competenza legislativa concorrente, anche in relazione al gran numero di aeroporti presenti nella regione Lombardia e in tutto il Paese, fa presente che, per quanto il problema sia adeguatamente individuato nella proposta di documento conclusivo, non risultano di fatto praticabili eventuali decisioni che dispongano la chiusura di aeroporti. In ogni caso, a suo avviso, è necessario superare il provincialismo che ha pesantemente condizionato le politiche in materia di realizzazione di scali. Ritiene che, ferme restando le previsioni del titolo V della Costituzione, relative alla ripartizione di competenza tra Stato e regioni si debbano ancorare le decisioni alla valutazione dei dati relativi alla domanda e all'offerta, tenendo conto anche degli sviluppi che si potranno determinare per quanto riguarda la realizzazione, a livello comunitario, dell'insieme di interventi, riuniti sotto il nome di « cielo unico europeo ».

In ordine alle osservazioni avanzate dal deputato Garofalo, ritiene che la concorrenza sia senza dubbio un fattore positivo di sviluppo del mercato, ma non debba

essere alimentata la competizione tra le diverse modalità di trasporto. Condivide pienamente le sollecitazioni relative a promuovere il trasporto aereo di merci e sottolinea l'esigenza di favorire la piena esplicazione delle potenzialità di sviluppo di questo comparto.

Riguardo alle considerazioni svolte dal deputato Desiderati, ritiene che non sia del tutto appropriato parlare di venir meno in Italia della compagnia di bandiera. In ogni caso, una tale assenza non rappresenterebbe a suo giudizio un fattore positivo di sviluppo del mercato, dal momento che gran parte dei Paesi, compresi quelli più poveri, ha una propria compagnia di bandiera. Ritiene che gli interventi del Governo, insieme a quelli di un gruppo di imprenditori privati, che hanno reso possibile il salvataggio di Alitalia debbano essere valutati positivamente, anche in considerazione del rilevante numero di posti di lavoro che hanno permesso di mantenere e che sarebbero stati invece compromessi nel caso di fallimento della compagnia. In ogni caso, è d'accordo nell'individuazione, come obiettivi prioritari, dell'efficienza e della salvaguardia della concorrenza tra gli operatori. Rileva che il problema della gestione degli *slot* è all'attenzione del Governo.

In ordine alle osservazioni avanzate dal deputato Nizzi, condivide l'esigenza di migliorare il livello dei servizi, anche se fa presente che non di rado anche all'estero si è in presenza di inefficienze e si registra una bassa qualità dei servizi aeroportuali. Al riguardo sottolinea che nel lavoro di ricognizione delle realtà aeroportuali che il Ministero ha commissionato all'ENAC è stato chiesto che fosse esaminata con attenzione la qualità dei servizi.

Rispondendo alle considerazioni svolte dal deputato Lovelli, ritiene necessario un approfondimento sul tema dell'istituzione di un'autorità indipendente per il settore dei trasporti. Rileva infatti che un'iniziativa di questo genere dovrebbe essere attentamente valutata anche in relazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria.

In ordine alle osservazioni del deputato Montagnoli, che invita il Governo ad adoperarsi per assicurare l'attuazione delle linee di indirizzo definite nel documento conclusivo, segnala l'attenzione da lui personalmente rivolta ai lavori della Commissione, che ha permesso, anche su altri settori, di pervenire a soluzioni ampiamente condivise.

Condivide l'esigenza segnalata al Presidente Valducci di avere il coraggio di adottare anche scelte innovative. In ordine alla necessità di definire nuove logiche per l'assegnazione degli *slot*, ritiene che il Parlamento debba esprimersi al riguardo, anche in considerazione della rilevanza che questo profilo assume per l'efficienza di tutto il trasporto aereo. Ricorda che secondo stime ufficiali nell'arco dei prossimi quindici anni i passeggeri raddoppieranno e che quindici anni costituiscono un intervallo temporale breve rispetto ai tempi richiesti per la progettazione e la realizzazione degli investimenti necessari al potenziamento degli aeroporti del Paese. Ritiene che previsioni di questa natura debbano indurre ad adottare rapidamente misure efficaci. Ringrazia la Commissione per l'approfondito lavoro svolto e ribadisce la propria disponibilità a confrontarsi con la Commissione stessa ogni qualvolta quest'ultima lo richieda e, in particolare, per dare conto degli sviluppi della politica del Governo nel settore del trasporto aereo, anche in relazione alle indicazioni contenute nel documento.

Emanuele FIANO (PD), considerato che la Commissione procederà probabilmente già nella seduta di domani alla votazione del documento conclusivo, chiede che, laddove si parla del mantenimento dell'operatività di aeroporti che siano in grado di assicurare una gestione economica e finanziaria in equilibrio, si inserisca un'integrazione, nel senso di prevedere un controllo nel tempo del permanere delle condizioni di equilibrio finanziario.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) pur comprendendo le ragioni della richiesta del collega Fiano, osserva che il testo di

questa parte della proposta di documento conclusivo, che è stata soggetta a ripetute richieste di precisazione e riformulazione, risulta coerente con la logica complessiva del documento stesso.

Il Ministro Altero MATTEOLI osserva che anche per questo profilo occorrerà tener conto degli sviluppi che deriveranno dall'attuazione delle misure incluse nel complesso di interventi indicato con il nome di « cielo unico europeo ».

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringraziando il Ministro per il suo intervento ai lavori della Commissione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà prevista per domani.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 177 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	72
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	74

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Atto n. 177.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno,

rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2010.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, illustra alcune integrazioni apportate alla proposta di parere: la prima segnala nella premessa l'esigenza, anche in mancanza del formale parere della Conferenza Stato-regioni, che il Governo valuti positivamente le modifiche sulle quali in tale sede si era raggiunto un significativo punto di convergenza. L'altra è costituita da un'integrazione della lettera *b*) delle osservazioni con la previsione di una progressività decrescente delle maggioranze necessarie nelle successive sessioni di voto, includendo l'ipotesi del ballottaggio per l'elezione del presidente.

Andrea LULLI (PD) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel prendere atto che il relatore non ha recepito le sue osservazioni sulla durata degli incarichi elettivi dei presidenti delle camere di commercio, dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Massimo CALEARO CIMAN (Misto-ApI) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Margherita Angela MASTROMAURO (PD) sottolinea che il voto di astensione è motivato dal fatto che il relatore, pur avendo dichiarato ampia disponibilità, non ha recepito nella proposta di parere i rilievi formulati dai deputati di opposizioni.

Enzo RAISI (Pdl) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Atto n. 177).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Atto n. 177);

manifestato particolare apprezzamento per il riconoscimento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura quali autonomie funzionali sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, esplicitamente e correttamente menzionato dal medesimo schema di decreto, nonché per il vincolo di applicazione del principio di sussidiarietà quale criterio informativo delle azioni per lo svolgimento dei compiti e funzioni affidati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura stesse, nonché la positiva innovazione della rappresentanza degli ordini professionali nei Consigli delle Camere di Commercio;

sottolineata l'esigenza, anche in mancanza del formale parere della Conferenza Stato-regioni, che il Governo valuti positivamente le modifiche sulle quali in tale sede si era raggiunto un significativo punto di convergenza (previsione che gli interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia siano definiti dalle Camere di commercio in coerenza con la programmazione a livello europeo, dello Stato e

delle regioni; opportunità di precisare gli ambiti di vigilanza sul sistema camerale spettanti allo Stato e alle regioni; ipotesi che i commissari straordinari possano essere nominati anche tra esperti di comprovata esperienza professionale, oltre che tra i dirigenti pubblici);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) con riferimento al comma 13 dell'articolo 1 dello schema, che modifica l'articolo 12, della legge n. 580 del 1993, dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. È fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni; in tal caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte. »;

b) con riferimento al comma 20 dell'articolo 1, che modifica l'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, al comma 7 sia soppresso l'ultimo periodo;

c) all'articolo 3, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

« 5-bis. Ai Segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continua ad applicarsi la disposizione transitoria di cui al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 20 della

legge n. 580 del 1993, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

5-ter. Le disposizioni dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, come modificato dall'articolo 1, comma 20, del presente decreto, si applicano decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 20 ».

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 11 dell'articolo 1 dello schema, che modifica l'articolo 10 della legge n. 580 del 1993, nel rispetto del principio di pari opportunità, valuti il Governo l'opportunità di introdurre, alla fine del comma 2, le seguenti parole: « nonché la rappresentanza femminile, tenuto conto delle caratteristiche e della composizione del tessuto produttivo e imprenditoriale di ogni singola circoscrizione territoriale »;

b) con riferimento al comma 17 dell'articolo 1, che modifica l'articolo 16 della legge n. 580 del 1993, al comma 1, primo periodo, le parole: « consiglieri in carica » sono sostituite dalle seguenti: « componenti del consiglio »; sia inoltre assicurata

una progressività decrescente delle maggioranze necessarie nelle successive sessioni di voto, includendo l'ipotesi del ballottaggio;

c) con riferimento al comma 19 dell'articolo 1 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 18 della legge n. 580 del 1993, concernente il finanziamento delle camere di commercio, in relazione al comma 8, relativo al fondo di perequazione, valuti il Governo l'opportunità di prevedere nelle modalità di ripartizione che una quota dello stesso fondo non destinata ad omogeneizzare l'espletamento nelle camere di commercio delle funzioni amministrative sia destinata, anche alle Unioni regionali delle camere di commercio che contribuiscono al fondo di perequazione per la realizzazione di iniziative finalizzate al miglioramento della produzione e dell'economia, sulla base di accordi di programmazione negoziata con le regioni e che i trasferimenti regionali in favore delle camere operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali non siano computati tra le entrate considerate al fine della quantificazione del contributo corrisposto ad Unioncamere.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di MEFOP (Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensioni), di rappresentanti di ASSOPREVIDENZA (Associazione per l'attuazione della previdenza complementare) e di rappresentanti del Fondo Banca di Roma, sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare	76
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL. C. 2587 Stucchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	76
Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori. C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi (<i>Esame e rinvio</i>)	77
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	82

COMITATO RISTRETTO:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio	83
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 febbraio 2010.

Audizione di rappresentanti di MEFOP (Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensioni), di rappresentanti di ASSOPREVIDENZA (Associazione per l'attuazione della previdenza complementare) e di rappresentanti del Fondo Banca di Roma, sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 10.40 alle 13.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 13.

Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL. C. 2587 Stucchi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2009.

Silvano MOFFA *presidente*, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare.

Ricorda che – conformemente a quanto convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – il termine per la presentazione di emendamenti al progetto di legge in esame è fissato per le ore 16 di oggi.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta, già prevista per la giornata di domani.

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.

C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, osserva che le sei proposte di legge in esame, tutte di iniziativa parlamentare, dettano norme in materia di ammortizzatori sociali e prevedono misure in favore dei lavoratori flessibili. Fa notare che le proposte di legge n. 2100 (Damiano ed altri) e n. 2890 (Letta ed altri) intervengono in materia di ammortizzatori sociali, prevedendo, in particolare, l'estensione di tali strumenti ai lavoratori esclusi dall'applicazione della normativa generale, nonché l'unificazione di alcuni trattamenti e l'istituzione di un'indennità unica di disoccupazione. Rileva poi che le proposte di legge n. 2452 (Bellanova ed altri) e n. 3102 (Donadi ed altri) recano disposizioni transitorie, valevoli fino al 31 dicembre 2010, volte ad estendere la durata della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIG). Segnala, quindi, che le proposte di legge n. 2157 e n. 2158 (Miglioli e altri) dettano una serie di norme volte a promuovere le tutele dei lavoratori con rapporti di lavoro flessibile.

Passando all'esame dei singoli provvedimenti, osserva che, per quanto concerne

la proposta di legge n. 2100, l'articolo 1 istituisce un apposito fondo per la tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di licenziamento, cui affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia, al fine di realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori impiegati con qualsiasi forma contrattuale e delle imprese di qualsiasi dimensione e categoria. Sottolinea che l'articolo 2 estende a tutti i lavoratori l'accesso a una serie di strumenti di sostegno al reddito attualmente previsti (CIG, CIGS, mobilità, indennità di disoccupazione). Rileva che l'articolo 3 prevede che l'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di un apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Mette in evidenza che l'articolo 4 prevede che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono realizzare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, anche con contratti di apprendistato o a progetto. Osserva che l'articolo 5 dispone la copertura degli oneri quantificati dalla proposta di legge in esame e degli ulteriori eventuali oneri riconducibili agli interventi del Fondo per la tutela del reddito.

Per quanto concerne la proposta di legge n. 2890, rileva che l'articolo 1 istituisce e disciplina l'indennità unica di disoccupazione, intesa come prestazione di base universale contro il rischio di disoccupazione involontaria. Segnala che l'articolo 2 stabilisce che beneficiari della nuova indennità di disoccupazione sono i lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato e determinato, i collaboratori coordinati e continuativi, gli associati in partecipazione tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS e, più in generale, tutti i lavoratori con un contratto che non garantisca stabilità di impiego. Il finanziamento della nuova indennità avviene mediante un contributo del datore di lavoro pari all'1 per cento della retribu-

zione imponibile per i lavoratori a tempo indeterminato e al 3 per cento negli altri casi. I contributi versati sono raccolti in una nuova gestione delle indennità di disoccupazione istituita presso l'INPS. Fa presente che l'articolo 3 stabilisce l'obbligo, da parte dell'INPS, di contabilizzare individualmente le settimane di contribuzione versate, accreditando un montante di settimane di disoccupazione pari a un terzo delle settimane di contribuzione versate. Fa notare che l'articolo 4 disciplina i casi di fruizione e decadenza dell'indennità. In particolare, i lavoratori beneficiari dell'indennità hanno diritto a fruire dell'indennità nei limiti del montante di settimane accreditato. Sottolinea che l'articolo 5 stabilisce che l'indennità unica di disoccupazione è pari all'80 per cento della retribuzione imponibile, nei limiti dell'80 per cento della retribuzione media dei lavoratori assicurati presso la nuova gestione INPS; in ogni caso, l'importo dell'indennità viene diminuito, in misura pari al 10 per cento, ogni ventisei settimane di fruizione della medesima indennità. Segnala che l'articolo 6 prevede che l'indennità unica di disoccupazione decorre dal trentunesimo giorno successivo alla data di licenziamento. Evidenzia che l'articolo 7 prevede uno sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nella misura del 50 per cento per 24 mesi a favore dei datori di lavoro che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori disoccupati di lunga durata. Rileva, poi, che l'articolo 8, oltre a disporre una serie di abrogazioni normative, estende l'ambito applicativo dell'articolo 8 della legge n.407 del 1990, il quale prevede uno sgravio contributivo del 50 per cento (100 per cento nel Mezzogiorno), per un periodo di 36 mesi, a favore di determinate categorie di datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale.

Sottolinea, quindi, che la proposta di legge n. 2157 reca disposizioni in materia di tutele sociali e di politiche attive per i lavoratori titolari di rapporti di lavoro non subordinato iscritti alla gestione separata INPS. Fa notare che l'articolo 1 prevede

una serie di interventi per il sostegno del reddito, la formazione professionale, la previdenza e l'accesso al credito. In particolare, si prevede l'istituzione di un nuovo Fondo, destinato ad interventi in favore degli iscritti alla gestione separata INPS, alimentato con un contributo aggiuntivo a carico del datore del lavoro dello 0,5 per cento (commi 1-6, 8, 9 e 12); l'introduzione di una detrazione IRPEF per la previdenza integrativa (comma 7); nuove politiche attive in materia di formazione e orientamento professionale, certificazione delle competenze e banche dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (commi 10 e 11). Si sofferma poi sull'articolo 2, che prevede sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori occupati nella stessa azienda, da almeno tre anni nel corso degli ultimi cinque, con contratti di lavoratori flessibili. Condizione per l'accesso ai benefici è l'aver sottoscritto appositi accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale volti a regolare le modalità di esecuzione della prestazione, le qualifiche e mansioni, i compensi minimi applicabili e le norme di regolazione dei diritti sociali e sindacali. Osserva che l'articolo 3 contiene una misura antielusiva consistente nel riconoscere al lavoratore associato in partecipazione agli utili con apporto di lavoro i trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività. Evidenzia che l'articolo 4 prevede che il Presidente del comitato amministratore del Fondo della gestione separata INPS venga eletto tra i rappresentanti degli iscritti al Fondo, anche laddove nominati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Segnala che l'articolo 5 prevede procedure di quantificazione statistica della platea degli iscritti alla gestione separata, distinguendo tra le varie categorie, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento previdenziale. Inoltre, l'INPS provvede a garantire

l'aggiornamento trimestrale degli estratti conto relativi alla posizione dei soggetti iscritti alla gestione separata, assicurando la loro consultazione sulla rete internet da parte degli iscritti al fine di consentire la verifica dei versamenti effettuati.

Per quanto riguarda la proposta di legge n. 2158, segnala che gli articoli da 1 a 5 (Capo I) sono volti ad allineare il trattamento dei lavoratori flessibili a quello dei titolari di rapporto di lavoro subordinato per quanto attiene, in particolare, alla forma dei contratti, al carico contributivo e ad una serie di prestazioni sociali. Soffermandosi sull'articolo 1, fa notare che esso definisce i contenuti essenziali dei contratti di lavoro flessibile e prevede che la forma scritta di essi è condizione di validità dei contratti medesimi. Sottolinea che l'articolo 2 detta norme per il riequilibrio contributivo. In particolare, per quanto concerne i titolari di partita IVA si prevede la progressiva riduzione delle aliquote contributive di un punto percentuale annuo a decorrere dal 2009, fino all'equiparazione, a decorrere dal 2013, alle aliquote contributive previste per i lavoratori artigiani e i commercianti. Fa notare che l'articolo 3 prevede, a favore degli iscritti alla gestione separata INPS, la sospensione della prestazione lavorativa per esigenze sanitarie o gravidanza. In tali periodi il compenso non viene erogato, l'interruzione della prestazione non costituisce in ogni caso inadempimento contrattuale e i rapporti di lavoro non possono essere estinti. Rileva che l'articolo 4 estende ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (con esclusione dei lavoratori autonomi), nel caso in cui titolare dell'obbligazione contributiva sia il committente, i diritti riconosciuti dall'articolo 2116 del codice civile, in base al quale le prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie sono dovute al prestatore di lavoro anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali. Pone in evidenza l'articolo 5, che estende a tutti gli iscritti alla gestione separata INPS che hanno versato i relativi contributi il diritto a usufruire

delle prestazioni previste per gli iscritti alla medesima gestione separata in materia di maternità, malattia, assegni al nucleo familiare, congedi parentali. Segnala poi gli articoli 6-13 (Capo II), che modificano in più parti il decreto legislativo n. 276 del 2003, in materia di lavoro a progetto, al fine di ampliare le tutele per i lavoratori. Evidenzia che le modifiche sono volte, in particolare, a definire in termini più puntuali ed ampliare il campo di applicazione del lavoro a progetto (articolo 6), prevedendo in particolare: che le modalità di esecuzione della prestazione non possono essere variate unilateralmente dal datore di lavoro; che il progetto non può coincidere con l'attività principale o accessoria dell'impresa, né può ad essa sovrapporsi, ma può essere soltanto ad essa funzionalmente correlato; l'estensione dell'ambito applicativo della disciplina sul lavoro a progetto a rapporti ed attività attualmente esclusi (attività rese a fini istituzionali in favore di associazioni sportive dilettantistiche ed enti di promozione sportiva; rapporti con la P.A.; attività svolte da componenti di organi di società; attività svolte da prestatori d'opera professionali titolari di partita IVA privi di autonoma organizzazione; lavoratori che percepiscono la pensione di vecchiaia); che l'individuazione delle modalità di espletamento della prestazione e delle regole generali di riferimento su cui basare il rapporto tra committente e prestatore, la determinazione dei riferimenti minimi di compenso orario e giornaliero che costituiscono livelli di equità della prestazione, l'applicazione, ai fini del progetto o della fase di esso che costituisce l'oggetto del contratto, di proroghe, rinnovi o limitazioni, nonché la definizione dei motivi, delle modalità e dei termini per il recesso, sono demandate alla contrattazione collettiva nazionale, di settore, regionale, territoriale e aziendale, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sottolinea altresì che le modifiche già citate sono tese a: prevedere che gli elementi essenziali del contratto debbano risultare

in forma scritta a pena di nullità (articolo 7); prevedere che il corrispettivo non deve essere esclusivamente legato al tempo della prestazione, ma deve essere riferibile anche al risultato predeterminato nel progetto e, in ogni caso, non essere inferiore ai minimi definiti dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, per analoghe prestazioni di lavoro subordinato (articolo 8); prevedere che nel caso di esclusività del rapporto contrattuale («monocommittenza») questa risulti da previsione contrattuale scritta collegata a un equo e reale compenso aggiuntivo (articolo 9); prevedere sgravi contributivi, per un periodo di 36 mesi, a favore dei datori di lavoro che procedono ad assunzioni di lavoratrici madri iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria, entro i 18 mesi successivi alla nascita del bambino (riduzione del 50 per cento se assumono con una delle forme contrattuali previste per gli iscritti alla suddetta gestione separata e sgravio totale se assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato); inoltre, introduce il divieto di stipulare contratti a progetto da parte delle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (articolo 10); prevedere che il recesso unilaterale possa avvenire (oltre che nei casi e nei modi previsti dal contratto individuale) anche nei casi e nei modi stabiliti dalla contrattazione collettiva e che trovi in ogni caso applicazione l'articolo 2227 del codice civile (in base al quale il committente può recedere dal contratto ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno) (articolo 11); abrogare l'articolo 68 del decreto legislativo n. 276 del 2003, il quale prevede che nella riconduzione a un rapporto di lavoro a progetto i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto

di lavoro (articolo 12); prevedere che le prestazioni lavorative non possono essere assoggettate a uno specifico e serrato controllo, né a potere disciplinare, esercitato, anche per interposta persona, dal committente, pena la trasformazione ab initio del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato (articolo 13). Osserva poi che gli articoli 14 e 15 (Capo III) dettano norme in materia di prestazione d'opera. L'articolo 14 introduce una serie di garanzie a tutela dei prestatori d'opera monocommittenti o il cui fatturato deriva comunque per più dell'80 per cento da un solo committente, oppure che abbiano un fatturato complessivo annuo inferiore a 30.000 euro, prevedendo: l'applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 della proposta di legge in esame; l'estensione nei loro confronti delle disposizioni di cui al titolo VII, capo I, del decreto legislativo n. 276 del 2003, concernenti il lavoro a progetto e il lavoro occasionale (come modificate dagli articoli 6-13 della proposta di legge in esame); l'applicazione dei benefici fiscali previsti dall'articolo 15. Inoltre, fa presente che per i soli prestatori d'opera monocommittenti o il cui fatturato deriva comunque per più dell'80 per cento da un solo committente, è prevista una norma di garanzia retributiva, in base alla quale il corrispettivo non può essere inferiore a quanto previsto da specifici accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per analoghe mansioni e attività. Segnala che l'articolo 15 prevede l'esenzione dall'applicazione dell'IRAP in favore dei lavoratori titolari di partita IVA i cui redditi derivino esclusivamente da opera professionale, iscritti alla gestione previdenziale separata INPS, in possesso di determinati requisiti. Osserva che l'articolo 16 (Capo IV) introduce norme a tutela dei lavoratori che svolgono attività nell'ambito di tirocini, stage o borse di

studio. Fa presente che l'articolo 18 (Capo V) interviene sul personale precario alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e sulle relative procedure di stabilizzazione. In particolare si prevede: che le procedure di stabilizzazione previste dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 3, commi 94, 95, 96, 97 e 106 della legge n. 244 del 2007) siano fatte salve; che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratti di lavoro flessibile sino al termine delle procedure triennali di stabilizzazione programmabili entro il 30 giugno 2012 (i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni contengono il riconoscimento, in termini di punteggio, dell'intero servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni con il limite minimo di almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in somministrazione e di prestazione d'opera ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile); che le università e gli enti di ricerca, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente e sentito il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono programmare l'assunzione di personale nel periodo 2009/2012 e indire bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato (i bandi contengono il riconoscimento, in termini di punteggio, dell'intero servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni con il limite minimo di almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente, in virtù di contratti a termine, assegni di ricerca, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in somministrazione e di prestazione d'opera ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile); che le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti formativi, di ricerca e di

innovazione tecnologica i cui oneri non sono posti a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università. Segnala che, in base al provvedimento, gli incarichi di docenza a contratto, attribuiti tramite concorso pubblico per titoli, danno luogo a contratti annuali di lavoro dipendente a tempo determinato, con retribuzione almeno pari a quella di professore associato con dieci anni di anzianità; al fine di facilitare il raccordo tra mondo del lavoro e università, è istituita la figura del professore di chiara fama. Rileva poi che gli incarichi di professore di chiara fama non danno luogo a retribuzione e possono essere stipulati esclusivamente con personalità di comprovata esperienza e competenza scientifica, professionale o manageriale nei diversi settori disciplinari. Sottolinea, infine, che l'articolo 19 (Capo VI) attribuisce una delega al Governo per la riforma degli istituti a sostegno del reddito (ammortizzatori sociali).

Osserva, poi, che la proposta di legge n. 2452 prevede che il trattamento di cassa integrazione ordinaria possa essere corrisposto, fino al 31 dicembre 2010, per un periodo massimo complessivo di 24 mesi, mentre la proposta di legge n. 3102 prevede che il trattamento ordinario di integrazione salariale possa essere concesso, fino al 31 dicembre 2010, per un periodo non superiore a 104 settimane consecutive, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non può superare 104 settimane in un triennio; in tale ultimo provvedimento, si prevede, altresì, che ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario è stata almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva; infine, i periodi di integrazione salariale ordinaria concessi fino al 31 dicembre 2010 non vengono computati ai fini della durata massima dei trattamenti ordinari e straordinari.

Per quanto concerne il prosieguo dell'esame in Commissione, propone che, al termine del dibattito di carattere generale, previsto per giovedì 11 febbraio, si proceda alla costituzione di un Comitato ristretto, nel cui ambito esaminare nel dettaglio il contenuto delle proposte di legge, al fine di valutare la possibilità di pervenire alla stesura di un testo unificato. Al riguardo intende osservare, peraltro, che in quella sede sarà necessario, in particolare, approfondire gli aspetti relativi alla copertura finanziaria degli oneri recati dai provvedimenti abbinati, in quanto talune disposizioni contenute nelle proposte di legge in esame sembrano presentare profili problematici, come evidenziato dettagliatamente anche nella documentazione prodotta dagli Uffici. In particolare, fa notare che appaiono prive di idonea copertura degli oneri la proposta di legge n. 2452, l'articolo 2 della proposta di legge n. 2157 e gli articoli 4, 10 e 15 della proposta di legge n. 2158. Quanto alla proposta di legge n. 2100, che pure reca (all'articolo 5) un'articolata disposizione di quantificazione e copertura degli oneri, ritiene che occorra valutare con attenzione l'idoneità degli strumenti di copertura indicati, soprattutto alla luce del fatto che talune delle modalità di copertura utilizzate presentano un carattere innovativo e speciale (anche dal punto di vista procedurale); inoltre, fa presente che alcune delle norme richiamate risultano ormai abrogate, mentre l'emissione di titoli del debito, che non rientra tra le modalità di copertura tipizzate dall'articolo 17, comma 1, della nuova legge di contabilità e di finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), incide sull'andamento della spesa per interessi e sulle previsioni relative al debito pubblico in rapporto al PIL, ossia su parametri rilevanti ai fini del rispetto del Patto di stabilità e crescita europeo.

In conclusione, ritiene evidente che le necessarie verifiche che andranno effettuate, anche in sede tecnica, incideranno inevitabilmente sull'*iter* legislativo di provvedimenti tanto articolati e complessi; auspica tuttavia che il seguito dell'attività istruttoria, per quanto certamente da pre-

vedere in termini temporali sufficientemente congrui, possa consentire di approfondire le diverse questioni segnalate.

Silvano MOFFA *presidente*, considerata l'articolata relazione svolta, giudica opportuno che i gruppi possano approfondirne adeguatamente i contenuti e che, pertanto, il dibattito di carattere generale sulle proposte di legge abbinate prosegua nelle ulteriori sedute, già previste nel calendario della corrente settimana.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

C. 2424 Antonino Foti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2009.

Silvano MOFFA *presidente*, ricorda che, nella seduta del 21 ottobre 2009, la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo; il testo risultante dagli emendamenti approvati è stato, quindi, trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere. In proposito, comunica che – pur essendo nel frattempo pervenuti i pareri di numerose Commissioni – permangono taluni profili problematici soprattutto in relazione agli aspetti di natura finanziaria, atteso che la V Commissione ha richiesto al Governo la predisposizione della relazione tecnica per la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento, mentre la VI Commissione non è tuttora nelle condizioni di esprimere il parere di competenza, anche alla luce di alcune questioni sollevate, nel corso dell'esame in sede consultiva, dal rappresentante del dicastero dell'economia e delle finanze.

Per tali ragioni, prima ancora di acquisire i pareri mancanti, prospetta l'op-

portunità – acquisito anche l'avviso del relatore – di tornare ad approfondire le predette questioni in una sede informale, valutando l'eventuale esigenza di modifiche e integrazioni al testo in esame, che siano in grado di superare con celerità i possibili aspetti critici.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone quindi che la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge n. 2424.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Silvano MOFFA *presidente*, nel fare presente che le determinazioni testé assunte saranno comunicate, per le vie brevi, alle Commissioni che non hanno ancora espresso il parere di competenza sul provvedimento risultante dagli emendamenti

approvati, avverte che la prima riunione del Comitato ristretto, appena nominato, sarà fissata per la giornata di domani, mercoledì 10 febbraio.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 9 febbraio 2010.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	84
Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. Nuovo testo C. 2064 Grimoldi (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	84

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che il deputato Carolina Lussana ha cessato di fare parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Raffaele Volpi.

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.

Nuovo testo C. 2064 Grimoldi.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VII Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo della proposta di legge n. 2064: « Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca », ai fini del trasferimento alla sede legislativa.

Fa presente, quindi, che l'articolo 1 della proposta di legge, sostituendo l'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, dispone che il contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza — già fissato dalla citata legge n. 260 del 2002 in 4 milioni di euro annui — sia stabilito, a decorrere dall'anno 2010, nell'importo annuo di 7 milioni di euro.

L'articolo 2, novellando l'articolo 3 della citata legge n. 52 del 1994, stabilisce che: la Biblioteca « Regina Margherita » può stipulare apposite convenzioni con biblioteche e centri di produzione specializzati anche per il potenziamento della rete dei centri di consulenza tiflodidattica, allo scopo di garantire la copertura del-

l'intero territorio nazionale (lettera *a*)); i sussidi didattici speciali – la cui fornitura può essere oggetto di convenzioni con la Biblioteca – possono essere fruibili dagli alunni minorati della vista anche in forma di supporto digitale (lettera *b*)); la Biblioteca può sottoscrivere convenzioni per la fornitura di sussidi didattici speciali con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private, per il potenziamento della propria rete di centri di produzione impegnati nell'editoria scolastica (lettera *c*)).

L'articolo 3 del nuovo testo della proposta di legge in esame prevede che all'onere derivante si provvede, per gli anni 2010 e 2011, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa determinate dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria per l'anno 2010 e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

In proposito, ricorda che il primo finanziamento statale alla Biblioteca risale alla legge n. 243 del 1963, che ha destinato al funzionamento e all'attività della struttura la somma annua di 20 milioni di lire. In seguito, sono intervenute altre disposizioni legislative che hanno successivamente elevato l'importo del contributo annuo statale, ultima delle quali la citata legge n. 260 del 2002.

Con la legge n. 52 del 1994 si è, inoltre, ampliato lo spettro delle possibili fonti di finanziamento della Biblioteca, anche nella prospettiva del potenziamento delle strutture e della diversificazione degli strumenti di studio e informazione offerti, prevedendo, altresì, l'istituzione del Centro di documentazione di Roma, nonché la possibilità di istituire centri di distribuzione o produzione e di stipulare conven-

zioni con enti locali e amministrazioni competenti ad assicurare il diritto allo studio dei non vedenti.

In particolare, con riguardo ai finanziamenti, l'articolo 2 della legge n. 52 del 1994 ha stabilito che la Biblioteca, per esigenze di adeguamento delle proprie strutture tecnologiche, organizzative e logistiche e per assicurare il più ampio spettro di strumenti di studio e di informazione, può accedere alle provvidenze previste dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali sulle biblioteche e sulla editoria, nonché ai fondi dell'Unione europea, secondo le modalità previste dalle leggi in vigore.

Più in generale, per quanto riguarda l'attività della Biblioteca Italiana per i Ciechi «Regina Margherita», fondata nel 1928 dall'Unione italiana ciechi, si ricorda che essa ha la finalità di soddisfare le diverse esigenze culturali e di apprendimento dei minorati della vista.

Il patrimonio librario – che consiste in oltre 50 mila titoli, tra opere in braille, su audiocassetta, su supporto informatico e in caratteri ingranditi – copre diversi settori disciplinari e si indirizza a differenti fasce di lettori. La sua produzione varia da opere di letteratura ad opere scientifiche o di carattere informativo, come periodici e riviste, a spartiti e manuali didattici per la musica. Un capillare servizio di prestito rende disponibili, sul territorio nazionale ed estero, i volumi posseduti, ai lettori che li richiedono.

Ricorda, poi, che il Centro di documentazione tiflogica di Roma della Biblioteca italiana per i ciechi – creato con l'intento di promuovere lo studio delle problematiche inerenti l'*handicap* visivo – raccoglie la produzione scientifica di argomento tiflogico e offre ai suoi utenti l'accesso ai documenti e all'informazione, attraverso l'utilizzo di strumenti, quali cataloghi, bollettini, bibliografie.

Il Centro di documentazione tiflogica coordina anche i sedici Centri di consulenza tiflodidattica che la Biblioteca italiana per i ciechi e la Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi hanno istituito sul territorio nazionale. I centri

garantiscono consulenze specifiche, attività di informazione e formazione, di ricerca e di affiancamento alle famiglie, al fine di individuare le necessità educative, culturali e ludico-ricreative.

Come evidenzia la relazione illustrativa della proposta di legge in esame, nell'ultimo decennio l'azione della Biblioteca ha privilegiato le iniziative a sostegno dell'integrazione scolastica degli studenti che frequentano le classi comuni di ogni ordine e grado e le facoltà universitarie. Peraltro, la domanda di testi su supporto cartaceo o digitale risulta notevolmente aumentata negli ultimi anni. Principio informatore al quale si ispira la Biblioteca è, infatti, quello di produrre e fornire libri scolastici effettivamente accessibili e fruibili, adottando e personalizzando quelli in uso nelle scuole e nelle facoltà universitarie. In conclusione, condividendo le finalità di elevato valore sociale del provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole.

Fa presente, infine, che accanto alla Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza, la quale svolge un'attività certamente meritevole del sostegno cui provvede la proposta di legge in esame, esistono in Italia anche altre istituzioni impegnate nel supporto ai soggetti non vedenti o ipovedenti. È il caso, ad esempio, della Stamperia Braille di Catania, che rappresenta la più importante istituzione del suo genere operante in Italia. Attualmente, detta Stamperia presenta una produzione annua di circa 6 milioni di pagine braille per non vedenti, di circa 1 milione e 850 mila pagine a caratteri ingranditi per ipovedenti, di circa 125 mila pagine di libro elettronico, di 218 mila pagine di libri registrati, di circa 300 pagine di libri termoformati in bassorilievo e di circa 25 mila disegni in rilievo termoformati per le riviste, di cui 10 mila e cinquecento pagine per bambini non vedenti, avvalendosi di trentuno dipendenti interni e di duecento collaboratori esterni. Nel corso dell'anno 2008, inoltre, la Stamperia ha inaugurato il Polo tattile multimediale, con un museo tattile che colma un vuoto nel panorama dei servizi

culturali per non vedenti, offrendo anche uno spazio innovativo dove la percezione artistica passa attraverso suggestioni plurisensoriali extravisive: nelle sale del museo sono infatti ospitati calchi in gesso delle più celebri sculture di tutti i tempi e plastici che riproducono i più importanti monumenti. Preannuncia, in conclusione, la presentazione di una proposta di parere favorevole, in cui però sia evidenziata la necessità che una parte delle risorse rese disponibili dalla proposta di legge in esame venga destinata all'istituzione citata.

Livia TURCO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che il calendario dei lavori della Commissione per la settimana in corso differisce in modo significativo da quanto convenuto nel corso dell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. In particolare, non è stata previsto, nella giornata odierna, l'esame delle proposte di legge in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento né è stata convocata, a tal fine, una seduta al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea nella giornata di domani.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa che la presidenza ha predisposto il calendario dei lavori della Commissione sulla base di quanto concordato nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel corso della quale era stata rappresentata l'impossibilità del Governo di partecipare, in data odierna, ad eventuali sedute dedicate all'esame delle proposte di legge in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Per quanto riguarda, poi, l'eventuale seduta da dedicare a questo tema nella giornata di domani, al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, ricorda di aver fatto presente che una determinazione al riguardo sarebbe stata assunta solo nel corso di questa settimana. In proposito, comunica peraltro che, stante la probabile impossibilità del relatore di partecipare alle sedute della Commissione

previste per la settimana in corso, è possibile che le sedute dedicate all'esame delle proposte di legge citate non abbiano luogo, non ritenendo la presidenza opportuna la sostituzione del relatore su provvedimenti tanto delicati.

Laura MOLTENI (LNP) esprime la propria sorpresa e indisponibilità in merito all'intenzione, preannunciata dal relatore, di inserire nella sua proposta di parere un riferimento alla necessità di utilizzare le risorse stanziare dal progetto di legge in esame a favore anche di un'altra istituzione simile alla Biblioteca italiana per ciechi di Monza, quale quella di Catania. Un intervento a favore di altre istituzioni, infatti, dovrebbe realizzarsi attraverso proposte di legge *ad hoc*, anziché snaturando un progetto di legge calibrato, come quello in esame, che destina alla Biblioteca italiana per ciechi di Monza risorse che, anche se aggiuntive, di fatto sono appena sufficienti all'attività che tale istituzione meritoriamente svolge e svolgerà, anche con riferimento all'attività di stipula di convenzioni e di raccordo con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche per il potenziamento della propria rete di centri di produzione impegnati nell'editoria scolastica.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, nel ribadire l'opportunità di richiamare l'attenzione della Commissione di merito sulle esigenze finanziarie di istituzioni analoghe o simili alla Biblioteca

italiana per ciechi di Monza, ricorda come anche l'Unione ciechi d'Europa, con lettera inviata anche alla presidenza della VII Commissione, ha fatto presente di ritenere auspicabile che un servizio per l'istruzione e la cultura dei non vedenti, come quello fornito dalla citata Biblioteca di Monza, venga integrato nella Biblioteca nazionale di Stato e ha, altresì, sottolineato come tale servizio, qualora abbia natura assistenziale, rientri nella competenza delle regioni.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nel sottolineare l'importanza della meritoria attività svolta dalla Biblioteca italiana per ciechi di Monza, ricorda che numerose istituzioni, come ad esempio il Centro internazionale del libro parlato di Feltre, svolgono attività simili in favore dei soggetti non vedenti o ipovedenti. Opportunamente, infatti, l'articolo 2 della proposta di legge in esame fa riferimento alla possibilità di stipulare convenzioni con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private. Dichiarò, pertanto, di concordare con la proposta, preannunciata dal relatore, di inserire nel parere della Commissione un riferimento alle necessità finanziarie anche di altre istituzioni.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975 ed abb.-A 88

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo ed abb.-A 88

COMITATO DEI NOVE

Martedì 9 febbraio 2010.

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

C. 975 ed abb.-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.50 alle 11.25.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 9 febbraio 2010.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

C. 2260 Governo ed abb.-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 20.10 alle 22.55.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Atto n. 182 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) .	90

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Atto n. 182.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2010.

Enrico FARINONE (PD) valuta il provvedimento in esame particolarmente positivo e importante e preannuncia sin d'ora

l'orientamento favorevole del suo gruppo, anche motivato dal fatto che lo schema di decreto reca misure per la conservazione e la promozione della qualità dei vini DOP e IGP, istituisce a tal fine un Comitato nazionale di tutela, introduce ulteriori garanzie di trasparenza del settore, anche mediante misure di contrasto alla contraffazione, semplifica gli adempimenti a carico dei produttori, provvede ad una revisione del sistema dei controlli e delle disposizioni sanzionatorie.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.

Gianluca PINI, *presidente*, preannuncia, a nome del gruppo LNP, il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Atto n. 171.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2010.

Sandro GOZI (PD), come preannunciato nella seduta dello scorso 3 febbraio, ritiene opportuno affrontare nel dettaglio alcuni aspetti dello schema di decreto in oggetto, meritevoli di approfondimento.

Si sofferma in primo luogo sul monitoraggio delle procedure per il commercio a livello regionale, avviato nella scorsa legislatura dal Ministro Bonino e che non risulta portato a termine. Senza questo strumento di analisi permangono incertezze sulla modalità di applicazione regionale e locale della direttiva, anche a discapito degli operatori. Riterrebbe sul punto particolarmente importante – come peraltro su numerose altre questioni sollevate dal provvedimento – poter acquisire indicazioni, oltre che da parte del relatore e della maggioranza, anche da parte del Governo.

Appare opportuno acquisire indicazioni dal Governo anche in materia di diritto del lavoro, con specifico riferimento all'articolo 22 – che reca deroghe al regime della libertà della prestazione dei servizi – e all'articolo 24, volto ad evitare le cosiddette discriminazioni al contrario di soggetti nazionali. In particolare occorre chiarire che cosa si intenda per lavoratore «distaccato» e quale regime fiscale si applichi a questa categoria di lavoratori.

In materia di economia sociale, occorre affrontare, tra l'altro, la questione delle cooperative sociali, che chiedono di essere escluse dall'ambito di applicazione della direttiva in quanto assimilabili a servizi economici di interesse generale; appare opportuna a tal fine la sostituzione della

dizione ONLUS a quella di «società caritative» recata dalla direttiva, non riconducibile ad alcun soggetto giuridico nell'ordinamento italiano.

Quanto alle tutele lavoristiche, osserva come queste appaiano insufficienti e non coerenti con i criteri di delega inseriti nella Legge comunitaria 2008; in particolare deve essere eliminato, a suo avviso, il riferimento limitativo di applicazione delle norme e tutele del diritto del lavoro ai soli casi di distacco dei dipendenti. Ricorda peraltro che, sul punto, il Ministro Ronchi aveva preannunciato l'attivazione di un tavolo di osservazione nazionale.

Nell'ambito delle attività produttive, in tema di semplificazione amministrativa, ricorda che lo schema di decreto reca una distinzione tra attività che necessitano di autorizzazione e quelle per le quali è prevista la DIA con efficacia immediata, ma di queste non vi è alcun elenco, ciò che rischia di determinare incertezze. Appare peraltro problematico, nella realtà italiana, il raccordo con le altre amministrazioni, quali ASL, vigili del fuoco, ecc. Quanto alle garanzie a tutela dei consumatori, evidenzia che l'abolizione di albi e registri, sebbene condivisibile in linea di principio, potrebbe tuttavia portare ad un abbassamento della qualità e della professionalità delle prestazioni; occorre allora adottare altri strumenti di garanzia, più flessibili, quali bollini di qualità o simili.

Richiama quindi il tema della distribuzione dei giornali, già sollevato in una precedente seduta dal collega Pini, osservando che la liberalizzazione totale dell'attività porterebbe alla vendita delle testate più richieste presso punti vendita non esclusivi, concentrati presso la media e grande distribuzione, senza assicurare il rispetto della parità di trattamento. L'AGCOM si è già pronunciata contro questa disposizione affermando che si deve evitare che gli editori impongano condizioni svantaggiose ai rivenditori dotati di minore forza contrattuale, come potrebbe essere un punto vendita esclusivo rispetto ad un punto vendita di una grande distribuzione. Bisogna dunque valutare se mantenere il regime attuale o

individuare disposizioni che evitino discriminazioni, eventualmente limitando l'applicazione del principio di parità di trattamento ai soli quotidiani.

Circa, infine, la questione della somministrazione di alimenti e bevande, ritiene opportuno mantenere le procedure che incidono sui livelli di sicurezza per evitare standard disomogenei da regione a regione.

Riservandosi di evidenziare, nelle prossime sedute della Commissione, ulteriori questioni meritevoli di approfondimento, ribadisce l'opportunità della partecipazione di un rappresentante del Governo alle sedute della Commissione, anche in considerazione della complessità e del rilievo dello schema di decreto legislativo in esame.

Gianluca PINI, *presidente*, condivide l'opportunità di richiedere la presenza del Governo in Commissione e assicura che la presidenza si attiverà in tal senso. Esprime quindi particolare interesse per le questioni sollevate dal collega Gozi, ricordando che nel precedente Governo Berlusconi, la direttiva Servizi, allora in fase di negoziazione, era stata oggetto di indirizzi parlamentari, in particolare su iniziativa del suo gruppo e dell'allora relatore, nonché presidente della XIV Commissione,

onorevole Stucchi. Ritiene che le questioni sollevate debbano trovare spazio nel parere che la Commissione dovrà esprimere, auspicando altresì che la Conferenza Stato-Regioni esprima il parere di competenza in tempi congrui.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, giudica di estremo interesse il dibattito in corso in Commissione, e si riserva di intervenire nel merito delle questioni evidenziate, una volta conclusa l'esposizione dei colleghi dell'opposizione.

Condivide la richiesta avanzata dall'onorevole Gozi riguardo alla presenza del Governo in Commissione, che giudica particolarmente utile, anche tenuto conto della complessità del provvedimento in esame.

Precisa infine che, sulla base di informazioni a lui pervenute, risulterebbe quasi ultimato il monitoraggio delle procedure autorizzatorie delle attività commerciali presso le regioni; anche relativamente a questo aspetto sarebbe importante poter acquisire conferma da parte del Governo.

Gianluca PINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA:

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010 (Seguito e conclusione dell'esame – Approvazione con modificazioni)	92
ALLEGATO (Testo approvato dalla Commissione)	98
(Testo degli emendamenti esaminati in Commissione)	108

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA

*Martedì 9 febbraio 2010. — Presidenza
del presidente ZAVOLI.*

La seduta comincia alle 14.15.

*(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).*

Intervengono per la RAI il dottor Stefano Luppi ed il dottor Daniele Mattaccini.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010.

(Seguito e conclusione dell'esame – Approvazione con modificazioni).

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 3 febbraio il relatore, deputato BELTRANDI (PD), ha svolto la relazione e che alle ore 13,30 di mercoledì 4 febbraio è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.

Si procederà ora, articolo per articolo, all'illustrazione degli emendamenti e alla loro votazione.

Senza discussione la Commissione approva l'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

Il relatore BELTRANDI (PD) e il senatore MORRI (PD) illustrano rispettivamente l'emendamento 2.3 e l'emendamento 2.1.

Il RELATORE ritiene che l'emendamento 2.1 debba essere dichiarato inammissibile, preannunciando in subordine un parere negativo, mentre è favorevole al 2.2.

La Commissione respinge l'emendamento 2.1 e approva gli emendamenti 2.3

e 2.2, nonché l'articolo 2, nel testo emendato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il RELATORE ritira l'emendamento 3.2; illustra poi gli emendamenti presentati e gli emendamenti 3.27, 3.26/1 e 3.26/2, di nuova formulazione.

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore BELTRANDI (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.22, 3.7 e 3.16; invita i presentatori a riformulare gli emendamenti 3.13, con l'inclusione anche del richiamo alla lettera *f*), e 3.20; si dichiara contrario agli emendamenti 3.23, 3.14, 3.5, 3.6, 3.15, 3.24, 3.8, 3.9, 3.17, 3.18, 3.19, 3.10, 3.11, 3.25, 3.21 e 3.12. È favorevole al 3.26, purché venga accolto uno dei due subemendamenti ad esso riferiti.

La Commissione approva gli emendamenti 3.1 e 3.27.

Il deputato CAPARINI (LNP) non ritiene accoglibile l'invito alla riformulazione del 3.13.

Il senatore MORRI (PD) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.13.

Viene quindi approvato l'emendamento 3.13; di conseguenza sono preclusi i successivi 3.22, 3.23, 3.4 e 3.3.

Il senatore MORRI (PD) ritira l'emendamento 3.5, invitando il deputato Caparini (LNP) a fare altrettanto con il 3.14.

Il deputato CAPARINI (LNP), motivando la necessità di procedere ad una decisione in termini di principio e non valutando i soggetti politici al momento interessati, insiste sull'emendamento 3.14.

Messo ai voti, l'emendamento 3.14 risulta approvato.

Il RELATORE ribadisce il parere contrario sull'emendamento 3.6.

Il senatore MORRI (PD) insiste sull'inopportunità di un eccessivo allargamento dei soggetti ammessi alle Tribune politiche a livello nazionale, mentre il senatore BUTTI preannuncia voto contrario.

La Commissione respinge l'emendamento 3.6.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.15.

Il RELATORE rappresenta le ragioni che hanno portato alla predisposizione di un testo base del provvedimento volto ad allargare la platea dei soggetti ammessi alla comunicazione politica durante la fase antecedente alla presentazione delle candidature, includendovi il maggior numero di forze politiche.

Il deputato CAPARINI (LNP) ritiene invece inopportuno introdurre riferimenti così innovativi nei regolamenti elettorali approvati dalla Commissione.

Messo ai voti, l'emendamento 3.15 è approvato, con la conseguente preclusione degli emendamenti 3.24 e 3.7.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.8.

Il senatore MORRI (PD) illustra l'opportunità di ripristinare una dizione corrispondente alle disposizioni in materia di comunicazione politica emanate in precedenti occasioni, dichiarandosi contrario a un principio di distribuzione paritaria del tempo tra le forze politiche ammesse.

Il RELATORE ribadisce il proprio parere contrario.

Il senatore BUTTI (PdL) preannuncia il voto favorevole.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.8.

Il RELATORE evidenzia come, a seguito della soppressione del comma 4, sia venuto meno nel testo il riferimento alla ripartizione dei tempi. Invita pertanto il presentatore dell'emendamento 3.16 a riformularlo come un comma aggiuntivo.

Il deputato CAPARINI (LNP) riformula in un nuovo testo il 3.16, che viene posto in votazione e approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.9, il cui primo periodo è precluso dall'approvazione dell'emendamento 3.16, nel nuovo testo.

Il senatore MORRI (PD) illustra l'emendamento, che punta a dare idonee garanzie di presenza sia alle liste politiche, sia ai candidati alla Presidenza delle Giunte regionali o delle Province e ai candidati Sindaci di comuni capoluoghi di provincia, senza però vincolare in modo eccessivo i programmi della RAI.

Il RELATORE ritiene invece opportuno invitare la RAI a predisporre in misura preferenziale i confronti fra i candidati nelle diverse realtà regionali, senza lasciare alla società concessionaria eccessiva discrezionalità.

Il senatore BUTTI (PdL) propone di sospendere la seduta in considerazione dei concomitanti lavori delle Assemblee parlamentari.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, sospende la seduta e rinvia il seguito dell'esame alle ore 20.30.

La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 20.45.

Riprende l'esame dell'emendamento 3.9.

Il RELATORE invita a ritirare gli emendamenti 3.9 e 3.18, ribadendo l'opportunità di far ricorso preferibilmente ai confronti.

Il senatore MORRI (PD), considerando l'attuale incertezza sulla quantità di candidati che si presenteranno nelle diverse regioni, esprime perplessità sull'ipotesi di prevedere confronti tra i candidati in ogni situazione.

È opinione del deputato LANDOLFI (PdL) che, nel rispetto della legge n. 28 del 2000, sia necessario decidere in termini di principio e non sulla base delle singole situazioni.

Il deputato LAINATI (PdL) evidenzia le difficoltà che si creerebbero per le regioni con numerosi candidati.

Secondo il RELATORE il tempo deve comunque essere suddiviso ed i confronti tra i candidati previsti espressamente.

Il deputato CAPARINI (LNP) ritira il 3.17.

Il relatore BELTRANDI (PD) ritiene allora condivisibile l'emendamento 3.18.

Il senatore MORRI (PD) ritira il 3.9 e converge sul 3.18, pur ritenendo eccessiva una ripartizione in tempi uguali delle due distinte forme di comunicazione politica.

Il RELATORE propone un nuovo testo del comma 5, lettera *b*), con l'emendamento 3.28.

Messo quindi ai voti risulta approvato l'emendamento 3.28; viene altresì approvato il 3.18.

Il RELATORE suggerisce di riferire gli emendamenti 3.19 e 3.20 all'articolo 4.

Il deputato CAPARINI (LNP) è favorevole e il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 3.19 e 3.20.

Il senatore MORRI (PD) ritira l'emendamento 3.10.

Si svolge un dibattito sull'emendamento 3.11, su cui insiste il senatore MORRI (PD), non condividendo affatto il testo del comma 9 proposto dal relatore.

Il RELATORE ritiene indispensabile garantire alle tribune politiche spazi adeguati per renderle centrali nella comunicazione politica; la Commissione potrebbe innovare, stabilendo per la prima volta dei principi volti a risolvere la questione e tenendo conto delle posizioni espresse dall'Agcom. Eventualmente si potrebbe immaginare di ridurre il periodo indicato nel testo a due settimane.

Il deputato GENTILONI SILVERI (PD) considera il problema posto senza reale soluzione, perché costringerebbe a eliminare negli ultimi trenta giorni di campagna elettorale qualunque forma di informazione politica. Si potrebbero piuttosto fornire indicazioni al fine di garantire il coinvolgimento delle forze politiche minori.

Il senatore VITA (PD) suggerisce una nuova formulazione del comma 9 che faccia riferimento a «spazi radiotelevisivi adeguati, anche nelle fasce di ascolto più seguite»; il deputato RAO (UdC) propone invece di limitare l'applicazione di quanto disposto dal comma 9 agli ultimi sette giorni.

Su richiesta del deputato LAINATI (PdL), il RELATORE precisa che le sue proposte di modifica all'emendamento 3.26 mirano ad ampliare il periodo preso in considerazione, laddove la ripetizione delle vecchie regole comporta il rischio di condanne della RAI da parte dell'Agcom per mancato rispetto della legge sulla *par condicio*.

Su proposta del senatore BUTTI (PdL), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dei rimanenti emendamenti all'articolo 3 e dell'articolo stesso.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4, che si intendono illustrati.

Il RELATORE si dichiara favorevole agli emendamenti 4.2, 4.7, 4.5, 4.8, 4.6 e 4.9, e contrario agli emendamenti 4.3, che forse potrebbe essere considerato inammissibile, e 4.4.

Sono posti in votazione e approvati gli emendamenti 4.2, identico al 4.7, e 4.1.

Il RELATORE esprime dubbi di compatibilità fra l'emendamento 4.3 e il disposto della legge n. 28 del 2000.

Il deputato CAPARINI (LNP) insiste sull'emendamento, ritenendo necessario limitare le trasmissioni di cui all'articolo 4 alle forze politiche già presenti nei Consigli regionali, provinciali e comunali.

Il senatore MORRI (PD) preannuncia voto favorevole sull'emendamento 4.3.

L'emendamento 4.3 è approvato.

A seguito di tale approvazione il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 4.4, che viene posto ai voti e approvato. Sono parimenti approvati gli emendamenti 4.5, simile al 4.8, e 4.6, simile al 4.9. Sono altresì approvati gli emendamenti 4.10, sostitutivo del precedente 3.19, e 4.11, sostitutivo del precedente 3.20. Vengono infine approvati l'articolo 4, nel testo emendato, e senza discussione l'articolo 5.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Il RELATORE illustra le proprie proposte emendative, dichiarandosi contrario agli emendamenti 6.3 e 6.4, e suggerendo una riformulazione del 6.5; pur avendo predisposto degli appositi subemendamenti, preannuncia poi un parere contrario all'emendamento 6.2, che non prevede i necessari criteri di definizione della comunicazione politica all'interno dei programmi di approfondimento informativo, in contrasto con la legge n. 28 del 2000; esso potrebbe pertanto essere considerato anche inammissibile.

Il PRESIDENTE ritiene ammissibile l'emendamento 6.2.

Il senatore MORRI (PD) preannuncia voto contrario a tutti i subemendamenti presentati al 6.2.

Considerando come il punto in discussione sia analogo a quello precedentemente accantonato, il deputato LANDOLFI (PdL) propone di riprendere l'esame dell'articolo 3.

Il PRESIDENTE concorda. Si riprende pertanto la discussione sul comma 9 dell'articolo 3, a partire dall'emendamento 3.11.

Il senatore BUTTI (PdL) ritira gli emendamenti 3.25 e 3.26, e il deputato CAPARINI (LNP) ritira il 3.21.

Gli emendamenti 3.26/1 e 3.26/2 sono quindi decaduti.

Il senatore MORRI (PD), poiché il relatore non formula altre proposte, insiste sull'emendamento 3.11.

Il relatore BELTRANDI (PD) ribadisce il proprio parere contrario.

Messo ai voti, l'emendamento 3.11 non è approvato.

Il RELATORE esprime quindi parere contrario sull'emendamento 3.12, per coerenza rispetto alla prassi regolamentare sulla questione della responsabilità delle trasmissioni.

Risulta respinto anche l'emendamento 3.12, mentre viene approvato l'articolo 3, nel testo emendato.

Riprende l'esame degli emendamenti all'articolo 6.

La Commissione approva l'emendamento 6.2/1, con conseguente preclusione degli emendamenti 6.2/2 e 6.2/3.

Il senatore MORRI (PD) chiede la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 6.2.

Accertata la presenza del numero legale, l'emendamento 6.2, nel testo emendato, viene respinto.

Su invito del relatore, il deputato CAPARINI (LNP) ritira gli emendamenti 6.3 e 6.4.

Vengono quindi approvati gli emendamenti 6.1 e 6.5, nonché l'articolo 6 nel testo emendato. Vengono successivamente approvati senza discussione gli articoli 7 e 8.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 9.

Il RELATORE procede all'illustrazione del 9.4, che riformula su suggerimento del deputato LANDOLFI (PdL).

Vengono quindi approvati gli emendamenti 9.4 (Nuovo testo) e 9.1.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 9.2 e 9.3; il deputato CAPARINI (LNP) li ritira.

Viene quindi approvato l'articolo 9, nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 10, che si intendono illustrati.

Viene quindi accolto l'emendamento 10.4, con conseguente preclusione del 10.1.

Su proposta del RELATORE il deputato CAPARINI (LNP) riformula l'emendamento 10.5, che viene quindi approvato nel nuovo testo, con conseguente preclusione dell'emendamento 10.2. Risultano successivamente approvati gli emendamenti 10.6 e 10.7, con preclusione del successivo 10.3.

Vengono quindi approvati gli articoli 10, nel testo emendato, e 11.

Su invito del RELATORE, il deputato CAPARINI (LNP) ritira gli emendamenti presentati all'articolo 12, che viene posto

ai voti e approvato; viene quindi approvato senza discussione l'articolo 13.

Si passa alla votazione finale.

Il relatore BELTRANDI (PD) dichiara il proprio voto favorevole perché, nonostante risultino alla fine esclusi dalla comunicazione politica molti soggetti politici, per la prima volta è accolto il principio di regolamentare le trasmissioni di informazione.

Nel preannunciare l'astensione del proprio Gruppo, il deputato RAO (UdC) ritiene non coerente con il sostegno di una battaglia politica il comportamento dei parlamentari del PD, che hanno abbandonato l'Aula.

Secondo il deputato SARDELLI (Misto-MpA-Sud) l'abbandono dell'Aula è l'enne-

sima dimostrazione che i programmi di approfondimento sono in realtà dei programmi di parte.

Il senatore BUTTI (PdL), nel dichiararsi favorevole al provvedimento, ritiene che il regolamento in votazione contenga importanti novità che ovviamente dovranno essere sottoposti a verifica nel corso dell'applicazione.

La Commissione approva quindi il provvedimento nel suo complesso, nel testo emendato, autorizzando il PRESIDENTE al coordinamento formale del testo.

La seduta termina alle 22.35.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radio-televisivo pubblico relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010. (*Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 9 febbraio 2010*).

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) visto, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005,

n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

d) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

e) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e la potestà attribuita dagli articoli 2, 3, 4 e 5 alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di dettare, con riferimento alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, disposizioni, regole e criteri specifici finalizzati a garantire l'osservanza della predetta legge e dei principi in essa indicati;

f) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: « Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario » e successive modificazioni;

g) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: « Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni »;

h) vista la legge della regione Toscana 5 agosto 2009, n. 50, recante modifiche alla legge n. 25 del 13 maggio 2004, recante: « Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale »;

i) vista la legge della regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 2, recante: « Disposizioni in materia di elezione del presidente della regione e del Consiglio regionale ed in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale »;

l) vista la legge della regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, recante « Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale »;

m) vista la legge della regione Marche 1 febbraio 2005, n. 5, recante « Norme relative alle elezioni regionali dell'anno 2005 – Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 » Norme per l'elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale« . »;

n) vista la legge della regione Campania 27 marzo 2009, n. 4, « Legge elettorale »;

o) vista la legge della regione Umbria 4 gennaio 2010, n. 2, recante « Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale »;

p) vista, quanto alla disciplina delle consultazioni elettorali comunali e provinciali, la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni;

q) tenuto conto che per domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010 è previsto lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Giunte regionali nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, nonché per il rinnovo di un rilevante

numero di amministrazioni comunali e provinciali;

r) rilevato che, in data 11 febbraio 2010, sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi relativi alle predette elezioni;

s) rilevato altresì, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

t) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

u) considerata la prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ART. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni del presente regolamento si riferiscono alle campagne per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, previsti per i giorni 11 e 12 aprile 2010.

2. Le disposizioni del presente regolamento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni comunali e provinciali di cui al comma 1.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente regolamento siano ritrasmesse per l'estero da RAI Internazionale, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto.

ART. 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale).

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 9 e 10 del presente regolamento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui agli articoli 3 e 4;

b) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono previsti messaggi politici autogestiti, realizzati con le modalità di cui all'articolo 5.

c) sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dal successivo articolo 6;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della RAI, nonché della programmazione regionale nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, è vietata, a qualsiasi titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente si applicano altresì alla programmazione regionale della RAI nelle Regioni in cui si voti per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, ovvero per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale ovvero per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in comuni che siano capoluogo di provincia.

ART. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI).

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi.

2. Nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche.

3. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella

del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che sono costituite in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

b) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)* e *b)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli regionali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

4. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle

candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei soggetti alla lettera *a)* comma 3 e per il restante 50 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti al comma 3.

5. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai soggetti politici che presentano liste di candidati per il rinnovo dei Consigli regionali che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

b) ai candidati alla Presidenza della Giunta regionale sostenuti da liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, privilegiando la formula del confronto;

6. Nel periodo di cui al comma 5 il tempo deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base

bisettimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. Successivamente al decorrere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature, le Tribune politiche sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto.

10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.

11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ART. 4.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI).

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma nelle regioni di cui all'articolo 2, comma 2, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei Consigli regionali e provinciali o nei Consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare;

b) alle forze politiche, diverse di quelle di cui alla lettera a), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli regionali, nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle liste regionali ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale, nonché alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della provincia o di Sindaco di comuni capoluogo di provincia;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli regionali, dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco di cui al comma 2, lettera a), le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo, le coalizioni che sostengono i candidati alla carica di Presidente della provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

8. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

9. La Testata giornalistica regionale sceglie i giornalisti non dipendenti dalla concessionaria da invitare in rappresentanza delle differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilità sociali, culturali e politiche della regione oltre che scelti in modo da assicurare l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo. La partecipazione è da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria.

10. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

11. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.

12. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ART. 5.

(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la RAI trasmette, sia sulle reti nazionali sia nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000,

n. 28 ed all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente regolamento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 5, per i messaggi trasmessi sulle reti nazionali, e di cui all'articolo 4, comma 4, per i messaggi trasmessi sulle reti regionali.

3. Entro due giorni dalla data di approvazione della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione nazionale e regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della RAI ovvero alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Regione o della Giunta regionale, a Presidente della Provincia o a Sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico

della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a*), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 6.

(Informazione).

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche, nonché, al fine di garantire l'osservanza dei predetti principi, allo specifico criterio della parità di trattamento tra i soggetti e le diverse forze politiche individuate, nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del presente regolamento.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento tra tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 5, del presente regolamento, fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo, al fine di consentire l'esposizione di opinioni e posizioni politiche, e devono assicurare ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine i direttori

responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. Essi inoltre curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

3. I telegiornali devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine la Rai deve fornire alla Commissione, settimanalmente, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche.

4. Le trasmissioni di informazione, con l'eccezione dei notiziari, a partire dal decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature, sono disciplinate dalle regole proprie della comunicazione politica.

5. In ogni caso, durante la campagna elettorale, il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e il ripristino di eventuali squilibri accertati, anche in base alle rilevazioni dell'Auditel, sono assicurati d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

6. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

ART. 7.

(Programmi dell'Accesso).

1. I programmi nazionali dell'Accesso, nonché quelli regionali nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, sono sospesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.

2. Nel periodo successivo allo svolgimento della consultazione elettorale e fino alla data di cessazione dell'efficacia del presente regolamento, i programmi nazionali dell'Accesso sono soggetti alla disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*).

3. Nelle regioni nelle quali si vota per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale o del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni capoluogo di provincia, la programmazione dell'Accesso regionale è sospesa fino al giorno di cessazione dell'efficacia del presente regolamento. Su richiesta del competente Corecom la Commissione, con le modalità previste dall'articolo 12, può autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal giorno successivo al primo turno delle elezioni nel caso in cui non vi siano turni di ballottaggio particolarmente significativi.

ART. 8.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

1. A far luogo almeno dal quinto giorno successivo alla convocazione dei comizi elettorali la RAI predispone e trasmette, sia con diffusione nazionale, sia con diffusione regionale nelle regioni interessate alla consultazione elettorale, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Analoghe schede informative vengono pubblicate sul portale e sui siti Internet della RAI.

2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni regionali, comunali e provinciali delle regioni interessate alle consultazioni del 28 e 29 marzo 2010, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo anche la sottotitolazione e la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.

ART. 9.

(Tribune elettorali).

1. In riferimento alle elezioni regionali, comunali e provinciali del 28 e 29 marzo 2010, la RAI organizza e trasmette sulle reti nazionali e sulle reti regionali nelle regioni di cui all'articolo 2, comma 2, Tribune elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse coalizioni e le forze politiche e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'articolo 4, comma 2.

3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 5, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'articolo 4, comma 4.

4. Le Tribune di cui al comma precedente si svolgono privilegiando le distinte tipologie del confronto e della conferenza stampa.

5. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della Provincia e di Sindaco nei comuni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a).

6. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3.

7. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, salvo diverso accordo tra i partecipanti, sono comunque registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, dalle sedi regionali della RAI. La registrazione è in ogni caso effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni ha luogo mediante sorteggio.

9. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

10. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze o rinunce.

11. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate

nel presente regolamento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

12. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, alla Direzione del Telegiornale regionale, che riferiscono alla Commissione tutte le volte che lo ritengono necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 12.

13. Le Tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di cui agli articoli 4 e 5, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.

ART. 10.

(Conferenza stampa dei rappresentanti nazionali di lista).

1. Nelle ultime due settimane precedenti il voto, la RAI predispone e trasmette, in aggiunta alle Tribune di cui all'articolo 9, una serie di conferenze stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista dei soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a) e b).

2. A ciascuna conferenza stampa prende parte il rappresentante nazionale di lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

3. Ciascuna conferenza stampa ha la durata di venti minuti ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate RAI. La Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI comunica alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi

radiotelevisivi entro dieci giorni dalla data della prima conferenza stampa l'elenco dei giornalisti in rappresentanza di differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilità sociali, culturali e politiche oltre che scelti in modo da assicurare l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo delle conferenze stampa, ed entro una settimana dalla data di ciascuna conferenza stampa i nomi dei giornalisti invitati. Il Presidente, su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può disporre la sostituzione di uno o più giornalisti. La partecipazione è da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria.

4. La conferenza stampa è moderata da un giornalista o da una giornalista della RAI: essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

5. Le conferenze stampa sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra entrambi i giornalisti e l'intervistato; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

ART. 11.

(Trasmissione per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di Televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 5 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con

modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

3. Le conferenze stampa di cui all'articolo 10 sono trasmesse sottotitolate e tradotte nella lingua dei segni.

ART. 12.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla *Gazzetta Ufficiale* la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La Rai deve fornire settimanalmente, alla Commissione, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche regionali per le Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni

specificamente menzionate dal presente regolamento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ART. 13.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale).

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza del presente regolamento e ad impedire la violazione di ciascuna singola disposizione, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno

essere sostituiti dai Direttori rispettivamente competenti per le trasmissioni a diffusione nazionale e per quelle a diffusione regionale.

2. Il Direttore generale della Rai, qualora dalle rilevazioni quantitative, correlate anche ai dati di ascolto Auditel, dei programmi di informazione emergessero costanti disequilibri nella informazione relativa alle liste ed ai candidati partecipanti alle elezioni, deve richiedere immediatamente alla testata interessata la correzione della linea editoriale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi dell'articolo 5 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, mediante i notiziari e gli altri programmi a contenuto informativo, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quello di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge.

2. 1. Morri, Merlo, Peluffo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: l'informazione è assicurata mediante con le seguenti: sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,.

2. 3. Il Relatore.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. 2. Caparini, Butti.

ART. 3.

Al comma 3, all'inizio, sostituire le parole: Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, con le seguenti: Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,.

3. 1. Il Relatore.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

3. 27. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere c), d) ed e) che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

3. 13. Caparini.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al Gruppo Misto della Camera ed a quello del Senato intesi come unico soggetto, i cui rispettivi Presidenti individuano, d'intesa tra loro, i rappresentanti che prenderanno parte alle relative trasmissioni tenendo conto della consistenza di ciascun componente;

3. 22. Butti, Landolfi, Lainati, Caparini, Sardelli, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Colucci, De Angelis, Laffranco, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) alle forze politiche che sono costituite in seno al Gruppo Misto della

Camera ed a quello del Senato, in componente formata complessivamente da almeno dieci deputati e senatori;

3. 23. Butti, Landolfi, Lainati, Caparini, Sardelli, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Colucci, De Angelis, Laffranco, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: alle forze politiche inserire le seguenti: , diverse da quelle di cui alla lettera a),.

3. 4. Il Relatore.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: Nei confronti, sostituire la parola: del con le seguenti: dei rimanenti componenti il.

3. 2. Il Relatore.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole i Presidenti delle due Assemblee con le seguenti: i Presidenti di ciascuno dei due Gruppi.

3. 3. Il Relatore.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: un rappresentante con le seguenti: due rappresentanti.

3. 14. Caparini.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: almeno un rappresentante con le seguenti: almeno due rappresentanti.

3. 5. Morri, Merlo, Vimercati, Vita.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

3. 6. Morri, Merlo, Vimercati, Vita.

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

3. 15. Caparini.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: pari o superiore all'uno per cento con le seguenti: pari o superiore al tre per cento.

3. 24. Butti, Landolfi, Lainati, Caparini, Sardelli, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Colucci, De Angelis, Laffranco, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: all'uno per cento con le seguenti: al due per cento.

3. 7. Morri, Merlo, Vimercati, Vita.

Sopprimere il comma 4.

3. 8. Morri, Merlo, Vimercati, Vita.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei soggetti alla lettera a) comma 3 e per il restante 50 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti al comma 3.

3. 16. Caparini.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei soggetti alla lettera a) comma 3 e per il restante 50 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti al comma 3.

3. 16 (Nuovo testo) Caparini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine per la presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di comunicazione politica, il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei soggetti di cui alla lettera a), comma 3, e per il restante 50 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti di cui al comma 3.

Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nella trasmissione di comunicazione politica di cui al presente articolo, è garantito l'accesso:

a) ai soggetti politici che presentano liste per il rinnovo dei Consigli Regionali in Collegi o Circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori complessivamente chiamati alla consultazione.

b) ai candidati alla Presidenza delle Giunte Regionali, ai candidati Presidenti di Provincia, ai candidati Sindaci di Comuni capoluoghi di Provincia.

Il tempo disponibile dei programmi di comunicazione politica è ripartito in modo paritario tra tutti i soggetti di cui alle lettere a) e b).

3. 9. Morri, Merlo, Vimercati.

Al comma 5, lettera b), sopprimere le parole: confronti tra.

3. 17. Caparini.

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) ai candidati alla Presidenza della Giunta regionale sostenuti da liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, privilegiando la formula del confronto;

3. 28. Il Relatore.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Nel periodo di cui al comma 5 il tempo deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

3. 18. Caparini.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis: Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo, le coalizioni che sostengono i candidati alla carica di Presidente della provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza..

3. 19. Caparini.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis La Testata giornalistica regionale sceglie i giornalisti non dipendenti dalla concessionaria da invitare in rappresentanza delle differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilità sociali, culturali e politiche della regione oltre che scelti in modo da assicurare l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo. La partecipazione è da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria.

3. 20. Caparini.

Sopprimere il comma 8.

3. 10. Morri.

Sopprimere il comma 9.

3. 11. Morri.

Sopprimere il comma 9.

3. 25. Butti, Landolfi, Lainati, Caparini, Sardelli, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Colucci, De Angelis, Laffranco, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli.

All'emendamento 3.26, sostituire le parole: Negli ultimi dieci giorni, con le seguenti: Nelle ultime tre settimane.

3. 26/1. Il Relatore.

All'emendamento 3.26, sostituire le parole: Negli ultimi dieci giorni, con le seguenti: Nelle ultime due settimane.

3. 26/2. Il Relatore.

Al comma 9, sostituire le parole: Successivamente al decorrere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature con le seguenti: Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto.

3. 26. Butti, Landolfi, Lainati, Caparini, Sardelli, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Colucci, De Angelis, Laffranco, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli.

Al comma 9, dopo le parole: le tribune politiche sono, è inserita la seguente: preferibilmente.

3. 21. Caparini.

Sopprimere il comma 11.

3. 12. Morri.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: interessate alla consultazione elettorale con le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 2,.

4. 2. Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: nelle regioni interessate alla consultazione elettorale *con le seguenti:* nelle regioni di cui all'articolo 2, comma 2.

4. 7. Butti, Landolfi, Lainati, Caparini, Sardelli, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Colucci, De Angelis, Laffranco, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli.

Al comma 2, all'inizio, sostituire le parole: Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, *con le seguenti:* Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo,.

4. 1. Il Relatore.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

4. 3. Caparini.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: per il 50 per cento tra i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2,; *sopprimere altresì le parole da:* , e per il restante 50 per cento *fino alla fine.*

4. 4. Caparini.

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: capoluogo di provincia.

4. 5. Caparini.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: di Sindaco nei comuni *con le seguenti:* di Sindaco di comuni capoluogo di provincia.

4. 8. Butti, Landolfi, Lainati, Caparini, Sardelli, Amato, Baldini, Barelli, Casoli,

Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Colucci, De Angelis, Laffranco, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli.

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: di comuni capoluogo di provincia.

4. 6. Caparini.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dei Consigli comunali *con le seguenti:* dei Consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia.

4. 9. Butti, Landolfi, Lainati, Caparini, Sardelli, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Colucci, De Angelis, Laffranco, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo, le coalizioni che sostengono i candidati alla carica di Presidente della provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

4. 10. (già 3.19). Caparini.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. La Testata giornalistica regionale sceglie i giornalisti non dipendenti dalla concessionaria da invitare in rappresentanza delle differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilità sociali, culturali e politiche della regione oltre che scelti in modo da assicurare l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il plura-

lismo nell'ambito del ciclo. La partecipazione è da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria.

4. 11. (già 3.20). Caparini.

ART. 6.

All'emendamento 6,2, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le trasmissioni di informazione che assumano le tipologie (*format*) di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a partire dal decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature, sono disciplinate dalle regole proprie della comunicazione politica.

6. 2/1. Il Relatore.

All'emendamento 6,2, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. A partire dal decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature, i programmi di approfondimento informativo sono tenuti in ogni caso ad assicurare parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche, sia tra i rappresentanti delle coalizioni, sia tra gli esponenti delle liste concorrenti.

6. 2/2. Il Relatore.

All'emendamento 6,2, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. A partire dal decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature, i programmi di approfondimento informativo sono tenuti in ogni caso ad assicurare eguale trattamento nella rappresentazione dell'esposizione di opinioni e posizioni politiche, sia tra i rappresentanti delle coalizioni, sia tra gli esponenti delle liste concorrenti.

6. 2/3. Il Relatore.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 6.

(Informazione).

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione a temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI, e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, debbono garantire la presenza dei soggetti politici di cui all'articolo 3, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, e di parità di trattamento tra le diverse coalizioni e forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche.

3. In particolare i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Inoltre essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, o di esponenti politici.

4. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

5. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

6. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, ed informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente ».

6. 2. Morri, Gentiloni Silveri.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , nonché, al fine di garantire l'osservanza dei predetti principi fino alla fine del periodo.

6. 3. Caparini.

Al comma 2, dopo le parole: del presente regolamento, inserire le seguenti: , fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo,; conseguentemente, dopo le parole: consentire l'esposizione di opinioni e posizioni politiche,, eliminare le seguenti: fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo.

6. 1. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: comma 5 con le seguenti: comma 3.

6. 4. Caparini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Sono programmi di informazione i telegiornali i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

6. 5. Caparini, Butti.

ART. 9.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le Tribune di cui al comma precedente si svolgono privilegiando le distinte tipologie del confronto a due e della conferenza stampa.

9. 4. Il Relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le Tribune di cui al comma precedente si svolgono privilegiando le distinte tipologie del confronto e della conferenza stampa.

9. 4. (Nuovo testo) Il Relatore.

Al comma 5, sopprimere le parole: , commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

9. 1. Caparini.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

9. 2. Caparini.

Sopprimere il comma 12.

9. 3. Caparini.

ART. 10.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nelle ultime due settimane precedenti il voto, la RAI predispone e trasmette, in aggiunta alle Tribune di cui all'articolo 9, una serie di conferenze-stampa riservate ai rappresentanti nazio-

nali di lista dei soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a) e b).

10. 4. Caparini, Butti.

Al comma 1, sostituire le parole: negli ultimi 10 giorni con le seguenti: nelle ultime due settimane.

10. 1. Morri, Milana, Ceruti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ciascuna conferenza stampa ha la durata di venti minuti ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate RAI. La Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI comunica alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro dieci giorni dalla data della prima conferenza stampa l'elenco dei giornalisti non dipendenti dalla concessionaria in rappresentanza di differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilità sociali, culturali e politiche oltre che scelti in modo da assicurare l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo delle conferenze stampa, ed entro una settimana dalla data di ciascuna conferenza stampa i nomi dei giornalisti invitati. Il Presidente, su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre la sostituzione di uno o più giornalisti. La partecipazione è da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria.

10. 5. Caparini, Butti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ciascuna conferenza stampa ha la durata di venti minuti ed è trasmessa tra

le ore 21 e le ore 22.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate RAI. La Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI comunica alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro dieci giorni dalla data della prima conferenza stampa l'elenco dei giornalisti in rappresentanza di differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilità sociali, culturali e politiche oltre che scelti in modo da assicurare l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo delle conferenze stampa, ed entro una settimana dalla data di ciascuna conferenza stampa i nomi dei giornalisti invitati. Il Presidente, su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre la sostituzione di uno o più giornalisti. La partecipazione è da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria.

10. 5. (Nuovo testo) Caparini, Butti.

Al comma 3, sostituire le parole: cinque con la seguente: tre.

10. 2. Morri, Cuperlo.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. La conferenza stampa è moderata da un giornalista o da una giornalista della RAI: essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

10. 6. Caparini.

Sopprimere il comma 5.

10. 7. Caparini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'ordine di trasmissione delle conferenze stampa è determinato secondo il numero dei rappresentanti nelle sedi parlamentari di ciascun soggetto politico di cui all'articolo 3, comma 5, in ordine crescente. In caso di pari rappresentanti si procede per sorteggio.

10. 3. Morri, Melandri.

ART. 12.

Al comma 1, dopo le parole: l'esito dei sorteggi, inserire le seguenti: e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia

diversamente previsto nel presente provvedimento,.

12. 1. Caparini, Butti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In particolare, nell'interpretazione degli articoli 3, commi 3 e 5, e 4, commi 2 e 4, l'Ufficio di Presidenza pondera le esigenze di rappresentatività dei soggetti in essi menzionati con l'esigenza di assicurare la chiarezza, l'incisività e l'efficacia della comunicazione politica, anche tenendo conto delle obiettivi identità tra forze politiche aventi sigle o denominazioni differenti.

12. 2. Butti, Landolfi, Lainati, Caparini, Sardelli, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Colucci, De Angelis, Laffranco, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del ministro degli affari esteri, Franco Frattini, sull'Iran (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. C. 1151 Catanoso e C. 2505 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	12
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di rappresentanti dell'Organismo unitario dell'Avvocatura, dell'Associazione italiana giovani avvocati e dell'Unione Camere penali italiane, in relazione all'esame del disegno di legge C. 1741 recante disposizioni in materia di gestione delle crisi aziendali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	19
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

COMITATO DEI NOVE:

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097-A Governo	20
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative. Atto n. 174 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i> – <i>Parere favorevole con osservazioni</i>)	21
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	26
ERRATA CORRIGE	24

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini e C. 3020 Amici (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. Emendamenti C. 3097-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	29
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Emendamenti C. 2260-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	29
Disposizioni per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. Emendamenti C. 975-A ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	29
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. Testo unificato C. 825 Angela Napoli ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio « Indonesian Trade Promotion Center » (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008. C. 3082 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	31
ERRATA CORRIGE	30

II Giustizia

SEDE REFERENTE:	
Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	32
Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'attuazione del principio della ragionevole durata del processo.	
Audizione del Presidente del Tribunale di Milano, dottoressa Livia Pomodoro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sul calendario dei lavori della Commissione	33
AVVERTENZA	34

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Audizione di rappresentanti di Amnesty International (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	35

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio ». C. 684 Menia, C. 685 Menia e C. 1903 Raisi	36
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	37
Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975 e abb.-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	38
DL 1/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	39

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. Atto n. 178 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	45
Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative. Atto n. 174 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – Parere favorevole con condizioni</i>)	46
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Atto n. 183 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	51

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al testo base</i>)	54

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) sulle problematiche del settore assicurativo, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno	57
--	----

SEDE REFERENTE:

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili. C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1349 Della Vedova, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Labocchetta, C. 2758 Antonio Pepe (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...	58
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria (atto n. 183), di rappresentanti di: Federazione Italiana Liberi Editori (FILE), Associazione Italiana Editori (AIE), Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e Mediacoop	58
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame degli atti comunitari Libro verde « Promuovere la modalità dei giovani per l'apprendimento » (COM(2009)329 def.) e Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Consiglio delle Regioni « Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore » (COM(2009)487 def.) (<i>Deliberazione</i>)	59
<i>ALLEGATO (Programma)</i>	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**SEDE REFERENTE:**

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro. C. 2233 Tommaso Foti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.	
Audizione di rappresentanti dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	62

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-T, UGL-T, USAE-AV, ATM-PP e COBAS ENAV in relazione allo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo (atto n. 176)	63
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale assistenti e controllori navigazione aerea (ANACNA) in relazione allo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo (atto n. 176)	63

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	64
--	----

X Attività produttive, commercio e turismo**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 177 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	72
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	74

XI Lavoro pubblico e privato**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti di MEFOP (Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensioni), di rappresentanti di ASSOPREVIDENZA (Associazione per l'attuazione della previdenza complementare) e di rappresentanti del Fondo Banca di Roma, sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare	76
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL. C. 2587 Stucchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	76
Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori. C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi (<i>Esame e rinvio</i>)	77
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	82

COMITATO RISTRETTO:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Piscichio	83
---	----

XII Affari sociali**SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione	84
Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. Nuovo testo C. 2064 Grimoldi (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	84

XIII Agricoltura**COMITATO DEI NOVE:**

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975 ed abb.-A	88
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo ed abb.-A	88
---	----

XIV Politiche dell'Unione europea**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Atto n. 182 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) .	90

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA:**

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per	
---	--

le elezioni regionali, provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010 (Seguito e conclusione dell'esame – Approvazione con modificazioni)	92
ALLEGATO (Testo approvato dalla Commissione)	98
(Testo degli emendamenti esaminati in Commissione)	108

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 7,00



16SMC0002810